

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE  
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE  
POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI

CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

TESI DI LAUREA

IL DELITTO DI MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E  
CONVIVENTI: PROFILI ATTUALI E PROSPETTIVE  
EVOLUTIVE

Relatore:

Chiar.mo Prof. Gianluca Ruggiero



Firmato digitalmente da  
Gianluca Ruggiero  
Data: 27.08.2026 09:39:53  
CEST

Candidato:

Patrizia Visciglia

ANNO ACCADEMICO 2025/2026



*A nonna Piera, la mia guida,  
che ha sempre creduto in me e nel mio cammino.  
Ovunque tu sia, spero tu possa essere orgogliosa di me.*

## Sommario

|                                                                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Premessa</i> .....                                                                                                     | 8  |
| <i>PARTE I: Il delitto di maltrattamenti in famiglia (articolo 572 c.p.)</i> .....                                        | 10 |
| <i>Capitolo I</i> .....                                                                                                   | 11 |
| 1. L'evoluzione storica e la ratio dell'art. 572 c.p .....                                                                | 11 |
| 2. Bene giuridico tutelato .....                                                                                          | 25 |
| 3. Famiglia, convivenza e soggetti del reato .....                                                                        | 27 |
| 3.1 La nozione di famiglia: evoluzione storica .....                                                                      | 27 |
| 3.2 Il concetto di convivenza e coabitazione .....                                                                        | 29 |
| 3.3 La coabitazione saltuaria .....                                                                                       | 32 |
| 4. Rapporto di autorità: criteri distintivi rispetto al delitto di abuso dei mezzi di<br>correzione (art. 571 c.p.) ..... | 33 |
| <i>Capitolo II</i> .....                                                                                                  | 36 |
| 1. Elemento oggettivo: il significato del termine “maltrattare” .....                                                     | 36 |
| 1.1 Condotte attive e omissive .....                                                                                      | 37 |
| 1.2 Reiterazione delle condotte .....                                                                                     | 41 |
| 1.3 Evento del delitto di maltrattamenti in famiglia .....                                                                | 42 |
| 2. Elemento soggettivo: dolo generico .....                                                                               | 45 |
| 3. Cause di giustificazione .....                                                                                         | 46 |
| 3.1 Il ruolo del credo religioso e delle tradizioni culturali .....                                                       | 47 |
| 3.2 Esempi applicativi: imposizione del velo e matrimoni forzati .....                                                    | 50 |
| <i>PARTE II – Maltrattamenti in famiglia e fattispecie affini o connesse</i> .....                                        | 53 |
| <i>Capitolo III</i> .....                                                                                                 | 54 |
| 1. Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.....                                                                    | 54 |
| 2. Maltrattamenti in famiglia e omicidio.....                                                                             | 55 |
| 3. Maltrattamenti in famiglia e interruzione di gravidanza non consensuale.....                                           | 57 |
| 4. Maltrattamenti in famiglia e tortura privata .....                                                                     | 58 |
| 5. Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale .....                                                                   | 59 |

|                                                                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6. Maltrattamenti in famiglia e atti persecutori .....                                                           | 61  |
| 7. Maltrattamenti in famiglia e mobbing.....                                                                     | 63  |
| <i>Capitolo IV</i> .....                                                                                         | 66  |
| 1. Maltrattamenti in presenza e in danno di minori.....                                                          | 66  |
| <i>1.1 L'accertamento dei maltrattamenti su minori: profili medico-legali, criminologici e processuali</i> ..... | 69  |
| 2. Maltrattamenti presso istituti pubblici e strutture socioassistenziali.....                                   | 76  |
| 3. Maltrattamenti presso gli istituti carcerari .....                                                            | 80  |
| <i>PARTE III: Violenza domestica come fenomeno sociale</i> .....                                                 | 83  |
| <i>Capitolo V</i> .....                                                                                          | 84  |
| 1. La Convenzione di Istanbul e la definizione normativa di violenza domestica.....                              | 84  |
| <i>1.1 La ratifica della Convenzione da parte dell'Italia e le sue ricadute normative</i> .....                  | 91  |
| <i>1.2 L'adesione dell'Unione Europea alla Convenzione di Istanbul</i> .....                                     | 93  |
| 2. Le tipologie della violenza: fisica, sessuale, psicologica ed economica .....                                 | 95  |
| <i>PARTE IV – La sindrome della donna maltrattata</i> .....                                                      | 100 |
| <i>Capitolo VI</i> .....                                                                                         | 101 |
| 1. Contesto storico ed evoluzione degli studi sulla violenza domestica .....                                     | 101 |
| 2. Il contributo di Lenore Edna Walker: ciclo della violenza e learned helplessness ....                         | 103 |
| 3. Vittimologia e caratteristiche della donna maltrattata.....                                                   | 105 |
| 4. Il ruolo dei rifugi e dei centri antiviolenza .....                                                           | 108 |
| 5. La Battered Woman Syndrome e le sue letture critiche .....                                                    | 110 |
| <i>Capitolo VII</i> .....                                                                                        | 115 |
| 1. La Battered Woman Syndrome nei procedimenti penali americani .....                                            | 115 |
| <i>1.1 La legittima difesa della donna maltrattata e il requisito dell'imminenza del pericolo</i> .....          | 115 |
| <i>1.2 La testimonianza dell'esperto sulla Battered Woman Syndrome</i> .....                                     | 117 |
| <i>1.3 L'infermità mentale quale strategia difensiva alternativa alla legittima difesa</i> .....                 | 118 |

|                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2. La rilevanza della Battered Woman Syndrome nel sistema penale italiano.....                    | 119 |
| 2.1 I presupposti della legittima difesa nella violenza domestica.....                            | 119 |
| 2.2 Violenza domestica e attualità del pericolo: la sentenza n. 30608/2024 .....                  | 121 |
| 2.3 La rilevanza della condizione psicologica della vittima nella legittima difesa putativa ..... | 122 |
| Considerazioni conclusive.....                                                                    | 125 |
| Bibliografia .....                                                                                | 127 |
| Giurisprudenza e legislazione.....                                                                | 134 |



## **Premessa**

Il presente lavoro si propone di esaminare il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, disciplinato dall'articolo 572 c.p., sotto due profili: da un lato, il profilo penalistico individua gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa e i suoi rapporti con i delitti affini e; dall'altro lato, il profilo criminologico permette di comprendere le dinamiche relazionali e psicologiche che caratterizzano la violenza domestica.

La decisione di affrontare il presente tema trae origine dalla sua indiscutibile attualità, unitamente all'ambizione della scrivente di offrire, attraverso tale progetto, un contributo significativo.

A tal riguardo, occorre rilevare come il delitto di maltrattamenti in famiglia sia stato oggetto di molteplici riforme nell'ultimo ventennio e come le medesime abbiano esteso il relativo ambito applicativo, anche in virtù dell'estensione della nozione di "famiglia".

Si tratta certamente di un tema capace di coinvolgere non soltanto le donne, bensì anche i soggetti più vulnerabili, quali i minori e gli anziani, senza tuttavia escludere gli uomini, anch'essi potenziali vittime.

Un ulteriore elemento innovativo è infine rappresentato dalla relativa internazionalità, dal momento che la scrivente propone una significativa comparazione tra il sistema giuridico statunitense e quello italiano in relazione all'utilizzo della teoria della Battered Woman Syndrome nei procedimenti penali.

Quanto all'analisi strutturale, tale progetto si articola in quattro parti.

La parte I ricostruisce l'evoluzione storica dell'articolo 572 c.p., si sofferma poi sull'esame degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, avendo particolare riguardo rispetto alla nozione di "reato culturalmente orientato".

La parte II riguarda i rapporti tra il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e le fattispecie criminose affini, quali le lesioni personali, l'omicidio, l'interruzione di gravidanza non consensuale, la tortura privata, la violenza sessuale, gli atti persecutori e il mobbing. Tale parte si occupa, da ultimo, di studiare il fenomeno dei maltrattamenti a danno di minori, anziani, nonché detenuti.

La parte III colloca il reato de quo all'interno della più vasta cornice della violenza domestica. Più precisamente, si esamina la Convenzione di Istanbul, la relativa ratifica da parte dell'Italia e l'adesione dell'Unione Europea.

Da ultimo, la parte IV presenta gli studi condotti dalla psicologa americana Lenore Edna Walker. Vengono, a tal riguardo, analizzate le fasi del ciclo della violenza, la teoria della cd. *learned helplessness* e il ruolo dei centri antiviolenza, per poi soffermarsi sulla rilevanza della Battered Woman Syndrome all'interno dei procedimenti penali.

Alla luce del percorso sopra illustrato, la scrivente intende dunque offrire una lettura del delitto di maltrattamenti in famiglia che tenga conto tanto della sfera giuridica quanto di quella criminologica.

## **PARTE I: Il delitto di maltrattamenti in famiglia (articolo 572 c.p.)**

## Capitolo I

Il presente capitolo si propone di illustrare l'evoluzione storica che ha interessato il delitto di maltrattamenti in famiglia, in ordine sia alle modifiche legislative sia al ruolo della famiglia all'interno della società contemporanea.

### 1. L'evoluzione storica e la ratio dell'art. 572 c.p

La fattispecie dei maltrattamenti contro familiari e conviventi, disciplinata dall'articolo 572 c.p., rappresenta un fenomeno di notevole complessità giuridica, esito di molteplici interventi legislativi che ne hanno progressivamente esteso l'ambito applicativo.

Anzitutto, giova ricordare che, pur trovandosi in presenza di un orientamento giurisprudenziale in costante evoluzione, il quadro normativo è sostanzialmente rimasto immutato per oltre ottant'anni: infatti, una delle prime rilevanti modifiche legislative all'articolo 572 c.p. si è registrata con la legge 1° ottobre 2012, n. 172, entrata in vigore il successivo 23 ottobre.

Con la suddetta legge, di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007, il legislatore ha provveduto a riscrivere integralmente la disposizione, nonostante non sia stato disposto espressamente.

In primo luogo, l'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge n. 172/2012 ha previsto il raddoppiamento dei termini di prescrizione per il reato de quo. In tal senso, l'articolo 157, comma 6, c.p., rubricato "*Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere*", dispone:

«I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 375, terzo comma, 449 e 589, secondo e terzo comma, e 589-bis, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609 bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609 quater».

Tale previsione, sia pur apprezzabile nella prospettiva della vittima, alla quale viene riconosciuta la facoltà di denunciare i fatti di reato, decorso un modesto arco temporale dalla loro consumazione, non è esente da criticità.

Una parte della dottrina<sup>1</sup> ha, infatti, rilevato l'effimera portata della norma riformata, in assenza di un corrispondente intervento concernente la durata delle indagini preliminari per le fattispecie richiamate.

Tale orientamento, nonostante si consideri la complessità dei delitti in esame, non appare condivisibile alla scrivente per un duplice ordine di ragioni: principalmente, esso si pone in tensione con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall'articolo 111 Cost. e, secondariamente, l'efficacia delle indagini preliminari non è strettamente legata alla loro durata, prorogabile fino a sei mesi ai sensi dell'articolo 406 c.p.p., bensì alle modalità con cui sono compiuti gli accertamenti.

A ciò si aggiunge l'evidente dissonanza tra la tutela generale, offerta dal legislatore, e le finalità perseguite dalla Convenzione, in quanto l'art. 33 consente alle Parti di prolungare i termini prescrizionali esclusivamente con riferimento ai reati commessi in danno di minori<sup>2</sup>.

In secondo luogo, l'articolo 4, comma 1, lettera d) della predetta legge ha inciso sulla struttura della fattispecie di cui all'articolo 572 c.p., intervenendo su tre distinti profili.

Anzitutto, la riforma ha attribuito rilevanza alla mera relazione di convivenza con il soggetto attivo del reato, orientamento già consolidato dalla giurisprudenza<sup>3</sup>.

Tale aspetto è confermato sia dalla lettera della rubrica, modificata da "*Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*" a "*Maltrattamenti contro familiari e conviventi*", sia dall'inserimento, al primo comma, dell'espressione "o comunque convivente".

La nuova formulazione della rubrica ha altresì permesso alla dottrina di interrogarsi sulla possibile riconducibilità dei fenomeni di mobbing all'interno della norma incriminatrice.

---

<sup>1</sup> Sul punto, si veda CONSULICH F., *Convenzione di Lanzarote e sistema penale: riflessioni sulla riforma dei delitti contro la libertà personale e sessuale del minore (Seconda parte)*, in *Studium Iuris*, 9/2013

<sup>2</sup> In senso conforme, si esprime PAVICH G., *Luci e ombre nel "nuovo volto" del delitto di maltrattamenti*, in *Diritto penale contemporaneo*, 9 novembre 2012. In tal senso, l'articolo 33 della Convenzione di Lanzarote dispone: «Ogni Parte adotterà le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati stabiliti conformemente agli Articoli 18,19, paragrafi 1.a) e b), e 21, paragrafi 1.a) e 1.b), sia prolungato per un periodo di tempo sufficiente per consentire l'avvio effettivo del procedimento penale dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età e sia di durata proporzionata alla gravità del reato in questione».

<sup>3</sup> In tal senso, si vd. Cass. pen., sez. VI, 18 ottobre 2000, n. 12545, che afferma: «In tema di maltrattamenti, il reato di cui all'art. 572 c.p. è configurabile anche al di fuori della famiglia legittima in presenza di un rapporto di stabile convivenza, in quanto suscettibile di determinare obblighi di solidarietà e di mutua assistenza.». Nello stesso senso, Cass. pen., Sez. III, 8 novembre 2005, n. 44262 (rv. 232904); Cass. pen., Sez. VI, 29 gennaio 2008, n. 20647 (rv. 239726).

Sebbene l'orientamento giurisprudenziale maggioritario ritenga sussumibile il fenomeno del mobbing nell'articolo 572 c.p. soltanto nei casi in cui le relative condotte siano inserite in una relazione di natura para-familiare<sup>4</sup>, si condivide l'orientamento della dottrina penalistica, la quale esclude, quasi all'unanimità, questo approccio, ritenendo applicabile la disposizione ai soggetti "sottoposti all'autorità" del soggetto attivo del reato o "a lui affidati per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte"<sup>5</sup>.

Inoltre, sotto il profilo strutturale, la riforma ha modificato la fattispecie base, prevedendo il maltrattamento in danno di minori di età inferiore ai quattordici anni come circostanza aggravante, e non più come elemento costitutivo del reato.

Per effetto di tale modifica, il legislatore ha operato una parziale abolitio criminis, lasciando privi di tutela i minori infraquattordicenni, non appartenenti alla famiglia del maltrattante.

Da ultimo, è stato previsto un generale inasprimento del trattamento sanzionatorio.

Per l'ipotesi ordinaria, difatti, è indicata, come pena, la reclusione da due a sei anni; mentre, per le ipotesi aggravate dall'evento, le pene sono così differenziate: reclusione da quattro a nove anni in caso di lesioni gravi, da sette a dodici anni in caso di lesioni gravissime e, infine, da dodici a ventiquattro anni in caso di morte della persona offesa.<sup>6</sup>

A pochi mesi dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, di ratifica della Convenzione di Istanbul<sup>7</sup>, la materia è stata, successivamente, riformata dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*", convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119.

---

<sup>4</sup> Tra le tante, si vd. Cass. pen., sez. VI, 27 aprile 2012, n. 16094, rv. 252609, che afferma: «Le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (cosiddetto "mobbing") possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia.». Nello stesso senso, Cass. Pen., sez. VI, 13 gennaio 2011, n. 685, rv. 249186; Cass. pen., sez. VI, 22 novembre 2011, n. 43100, rv. 251368.

<sup>5</sup> Articolo 572, comma 1, c.p. Sul punto si veda PARODI C., *Ancora su mobbing e maltrattamenti*, in *Diritto penale e contemporaneo*, 3 ottobre 2012; PARODI C., *Mobbing e maltrattamenti alla luce della legge 172/2012 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote*, in *Diritto penale e contemporaneo*, 9 novembre 2012.

Per un approfondimento di tale profilo, si veda, *Infra*, Cap. III, Par. 7.

<sup>6</sup> ALBAMONTE E., *Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote. Parte I: le principali modificazioni al codice penale, esclusi i nuovi artt. 414-bis e 609-undecies c.p.*, in *Giurisprudenza di merito*, 4/2013

<sup>7</sup> Per un approfondimento di tale profilo, si veda, *Infra*, Cap. V, Par. 1.

Considerata l'eterogeneità dei temi affrontati dalla suddetta legge, l'analisi che segue si concentra sul capo I, intitolato "*Prevenzione e contrasto della violenza di genere*", e in particolare sugli articoli 1 e 2.

Sul piano del diritto penale sostanziale, l'articolo 1, comma 1, ha novellato l'articolo 61 c.p., rubricato "*Circostanze aggravanti comuni*", introducendo al n. 11-quinquies una nuova circostanza aggravante, consistente «nell'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.».

Tale disposizione ha provveduto a formalizzare la nozione di violenza assistita<sup>8</sup>, una forma di violenza che si consuma in presenza del minore.

Ad avviso della scrivente, non passa inosservato il ritardo del legislatore in quanto la giurisprudenza, in epoca anteriore, aveva già affrontato e risolto la questione: basti richiamare la Cassazione penale che, con la sentenza 22 ottobre 2010, n. 41142 (rv. 248904), aveva sottolineato come lo stato di sofferenza e sopraffazione possa derivare anche dal contesto sviluppatosi a seguito delle condotte maltrattanti poste in essere dal reo<sup>9</sup>.

Secondariamente, in ragione della coesistenza di circostanze aggravanti pressoché sovrapponibili, il comma 1-bis ha disposto l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 572 c.p. Difatti, tale comma, già modificato dalla legge 172/2012, prevedeva come circostanza aggravante i maltrattamenti commessi in danno di minori infraquattordicenni, età che, per effetto della nuova formulazione, è stata innalzata a diciotto anni.

Dalla lettera della circostanza aggravante emerge, inoltre, un chiaro ampliamento di tutela, tutt'altro che irrilevante, in quanto l'aggravamento della pena non opera più soltanto con riferimento alle ipotesi di maltrattamento di cui all'articolo 572 c.p., bensì in tutti i casi di delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale<sup>10</sup>.

Anche sul piano del diritto processuale penale, in forza dell'articolo 2, sono state introdotte molteplici novità.

In ambito cautelare, il primo comma, lettera b), ha apportato alcune modifiche all'articolo 299 c.p.p., relativo alla revoca e alla sostituzione delle misure coercitive e

---

<sup>8</sup> Per un approfondimento di tale profilo, si veda, *Infra*, Cap. IV, Par. 1.

<sup>9</sup> In tal senso, Cass. pen., sez. VI, 23 febbraio 2018, n. 18833 (rv. 272985) che afferma: «Il delitto di maltrattamenti è configurabile anche nel caso in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, ma li coinvolgano indirettamente, come involontari spettatori delle liti tra i genitori che si svolgono all'interno delle mura domestiche (cd. *violenza assistita*), sempre che sia stata accertata l'abitudine delle condotte e la loro idoneità a cagionare uno stato di sofferenza psicofisica nei minori spettatori passivi.».

<sup>10</sup> LO MONTE E., *Repetita (non) iuvant: una riflessione "a caldo" sulle disposizioni penali di cui al recente d.l. n. 93/13, con. in l. n. 119/13, in tema di "femminicidio"*, in *Diritto penale e contemporaneo*, 12 dicembre 2013

interdittive, con l'obiettivo di incrementare la tutela della persona offesa nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona.

Il nuovo comma 2-bis impone che la polizia giudiziaria comunichi immediatamente i provvedimenti adottati ai sensi dei commi precedenti e dell'articolo 275-bis c.p.p. ai servizi socioassistenziali, alla persona offesa e, ove sia stato nominato, al suo difensore.

A tal riguardo, preme sottolineare due aspetti: per un verso, la facoltà della persona offesa di orientare la propria condotta in relazione alla mutata posizione cautelare dell'indagato; per l'altro verso, l'informalità della comunicazione, che si discosta dalla notifica tecnica e formale, prevista dai commi 3 e 4-bis.

Difatti, il comma 3 prevede che i provvedimenti, non proposti in sede di interrogatorio di garanzia, debbano essere contestualmente notificati, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che quest'ultima non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.

La disposizione permette, altresì, l'interlocuzione della persona offesa sulla posizione cautelare dell'indagato, prevedendo la facoltà per la medesima, nei due giorni successivi alla notifica, di presentare memorie ai sensi dell'articolo 121 c.p.p.

Giova ricordare che questa facoltà si configura soltanto nelle ipotesi di procedimenti di delitti commessi con violenza alla persona, riconducibili, a seguito dei recenti interventi legislativi adottati, alle fattispecie di violenza domestica o di genere<sup>11</sup>.

Analogamente, il comma 4-bis disciplina l'ipotesi in cui, dopo la chiusura delle indagini preliminari, fuori udienza, tali provvedimenti siano richiesti dall'imputato: in questo caso, il giudice ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste.

Tale richiesta, così come stabilito dal comma 3, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.

Di seguito, la lettera c) del primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 93/2013 ha novellato l'articolo 380 c.p.p., rubricato "*Arresto obbligatorio in flagranza*", prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza anche nelle ipotesi di delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi ed atti persecutori (articolo 380, comma 2, lettera l-ter)).

---

<sup>11</sup> Per un approfondimento di tale profilo, si veda, *Infra*, Cap. V, Par. 1.

Sul piano applicativo, la disposizione dispone l'obbligo, a carico degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, di procedere all'arresto di coloro che siano colti in flagranza nel compiere i reati in questione.

Sul piano formale, l'istituto si colloca all'interno della categoria delle misure precautelari, ossia misure finalizzate ad un'immediata interruzione della fattispecie delittuosa e, conseguentemente, anticipatorie della tutela offerta dalla successiva adozione di una misura cautelare.

Esso trova copertura costituzionale nell'articolo 13, comma 3, Cost., il quale subordina l'attuazione di tali misure a casi eccezionali di necessità ed urgenza, tassativamente individuati dalla legge, con l'obbligo di convalida nelle successive quarantotto ore, pena la revoca.

Con riguardo al presupposto della flagranza, l'articolo 382 c.p.p. stabilisce che si trovi «in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima».

Tale nozione, tuttavia, ha sollevato alcune problematiche, riscontrate sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza, in ordine all'individuazione dello stato in flagranza nei delitti abituali, quali i maltrattamenti contro familiari e conviventi, caratterizzati dal protrarsi nel tempo delle condotte criminose.

La questione è stata affrontata, per la prima volta, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 3 del 1972, la quale, nei motivi della decisione, osserva:

«[...] Nuova è la censura dell'art. 572 cod. pen., il quale, prevedendo una condotta abitudinaria, che si concreta in una serie di cattivi trattamenti (moralì o fisici), fusi in una sola entità criminosa, escluderebbe la stessa possibilità di individuazione della flagranza.

Tuttavia, se è pur vero che la flagranza, data la struttura del reato, non sempre è accertabile in concreto, è altrettanto vero che essa non è per nulla da escludere, sia perché la polizia giudiziaria può avere contezza diretta oppure immediata o quasi immediata di una pluralità di fatti; sia perché il reato può consistere in una situazione perdurante e persistente nel tempo, constatabile e controllabile; sia perché dai maltrattamenti può derivare una lesione personale grave, gravissima o la morte, cioè eventi che, per l'entità della pena, importano di per sé, vale a dire indipendentemente dalle ipotesi dell'art. 572, secondo comma, cod. pen., l'arresto obbligatorio in flagranza.

In breve, la compatibilità tra l'art. 572 cod. pen. e l'art. 235 cod. proc. pen. e l'art. 13, terzo comma, Cost. non va aprioristicamente esclusa, ma riscontrata e verificata caso per caso. [...]».

Suddetto indirizzo, ancora attuale, ha rappresentato il punto di riferimento per i successivi orientamenti della Cassazione penale, i quali hanno progressivamente elaborato criteri applicativi più concreti.

In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ritiene che l'episodio per cui si procede non debba apparire isolato, bensì il risultato di una concatenazione di comportamenti violenti. In particolare, raccolte le dichiarazioni della persona offesa, esso deve in ogni caso porsi in continuità rispetto ai comportamenti di reiterata sopraffazione direttamente percepiti dagli operanti<sup>12</sup>.

Restando sempre nel perimetro delle misure precautelari, in attuazione dell'articolo 52 della Convenzione di Istanbul<sup>13</sup>, è stato introdotto l'articolo 384-bis c.p.p., rubricato "*Allontanamento urgente dalla casa familiare*" (art. 2, comma 1, lettera d) del d.l. 93/2013).

La norma attribuisce alla polizia giudiziaria la facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il contemporaneo divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi sia colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, c.p.p.

Ai fini applicativi, la misura è subordinata alla presenza di determinati presupposti, tra cui:

- a) l'autorizzazione del pubblico ministero, la quale può essere scritta oppure orale e confermata successivamente per iscritto;
- b) lo stato di flagranza, coerentemente con la natura e lo scopo della misura precautelare;
- c) fondato motivo di ritenere che l'assenza di un intervento da parte delle autorità possa portare alla reiterazione delle condotte illecite;

---

<sup>12</sup> Cass. pen., sez. VI, 1° marzo 1994, n. 888 (rv. 197774); Cass. pen., sez. VI, 9 maggio 2013, n. 34551 (rv. 256128); Cass. pen., sez. VI, 16 gennaio 2019, n. 7139 (rv. 275085-01); Cass. pen., sez. VI, 27 maggio 2020, n. 17853.

<sup>13</sup> L'articolo 52, rubricato "*Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice*", dispone: «Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le autorità competenti si vedano riconosciuta la facoltà di ordinare all'autore della violenza domestica, in situazioni di pericolo immediato, di lasciare la residenza della vittima o della persona in pericolo per un periodo di tempo sufficiente e di vietargli l'accesso al domicilio della vittima o della persona in pericolo o di impedirgli di avvicinarsi alla vittima. Le misure adottate in virtù del presente articolo devono dare priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo».

- d) un grave e attuale pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. In tal senso, l'attualità del pericolo si traduce nell'imminenza del medesimo e nella possibilità di evitarlo soltanto attraverso un intervento tempestivo e indifferibile.

Una volta integrati i presupposti sopra delineati, l'allontanamento urgente dalla casa familiare rappresenta, altresì, una delle precondizioni per l'accesso al giudizio direttissimo (articolo 449, comma 5, c.p.p.), il quale prevede, quali requisiti indefettibili, l'arresto, e la successiva convalida, o la confessione da parte dell'indagato.

Dal punto di vista processuale, entro le quarantotto ore dall'attuazione della misura, la polizia giudiziaria cita l'indagato a comparire in dibattimento ai fini dell'ottenimento della convalida, salvo il pregiudizio delle indagini preliminari. Laddove il giudice proceda, il processo segue le forme previste per il rito direttissimo; diversamente, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Da ultimo, va precisato che il consenso, sia dell'imputato sia del pubblico ministero, consente comunque l'accesso a tale rito.

Con riferimento all'acquisizione delle prove, il decreto-legge in analisi ha operato sotto due distinti profili.

In primo luogo, il secondo comma, lettera e) ha ampliato la portata dell'articolo 398, comma 5-bis, c.p.p. ai delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

Più precisamente, la norma contempla, ove vengano coinvolti i soggetti minorenni<sup>14</sup>, particolari modalità di assunzione della prova in sede di incidente probatorio: difatti, l'udienza può svolgersi anche in un luogo differente rispetto al tribunale, come le strutture specializzate di assistenza o l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova.

A tal riguardo, occorre evidenziare come tale novella rappresenti l'esito normativo di un orientamento progressivamente sviluppatosi dalla Corte di Giustizia europea, che trova origine nel caso Pupino, deciso con la sentenza 16 giugno 2005, C-105/03.

---

<sup>14</sup> Al riguardo, una criticità si riferiva alla limitazione soggettiva della norma ai soli soggetti minorenni, con la conseguente esclusione dei soggetti maggiorenni infermi di mente.

Sul punto, è intervenuta la Corte costituzionale, la quale, con la sentenza 13 gennaio 2005 (dep. 29 gennaio 2005) n. 63, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 398, comma 5-bis, c.p.p. «nella parte in cui non prevede che il giudice possa prevedere nei modi ivi previsti all'assunzione della prova ove tra le persone interessate ad essa vi sia un maggiorenne infermo di mente, quando le esigenze di questo lo rendano necessario od opportuno», nonché dell'articolo 498, comma 4-ter, c.p.p. «nella parte in cui non prevede che l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima del reato sia effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico».

Nel caso di specie, la Corte si pronunciava in merito al contrasto tra la normativa nazionale, e in particolare gli articoli 392 e 398 c.p.p., e la decisione quadro 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale.

La normativa interna, in effetti, prevedeva le suddette garanzie ai soli reati a sfondo sessuale, lasciando prive di adeguata tutela tutte quelle situazioni in cui le vittime, pur essendo vulnerabili, fossero coinvolte in delitti di diversa natura.

Sul punto, la Corte di Giustizia europea ha dichiarato che: «[...] il giudice nazionale deve avere la possibilità di autorizzare bambini in età infantile che, come nella causa principale, sostengano di essere stati vittime di maltrattamenti a rendere la loro deposizione secondo modalità che permettano di garantire a tali bambini un livello di tutela adeguato, ad esempio al di fuori dell'udienza e prima della tenuta di quest'ultima. [...]».

Proseguendo con l'analisi dell'articolo 398, comma 5-bis, c.p.p., la norma prevede che le dichiarazioni testimoniali debbono essere «documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva»: tali strumenti presentano, certamente, il vantaggio di tutelare maggiormente la persona offesa e l'autenticità delle dichiarazioni testimoniali da possibili alterazioni.

Tuttavia, la disposizione non si pone in continuità con quanto previsto dalle direttive europee 2011/92/UE e 2012/29/UE, le quali evidenziano l'importanza degli strumenti di videoregistrazione per sopperire al rischio di travisamento della prova.

In secondo luogo, il comma 2, lettera i), numeri 1 e 2, ha modificato l'articolo 498 c.p.p. su due piani distinti: da un lato, ha previsto, in sede di esame del soggetto minorenni o del soggetto maggiorenne infermo di mente, l'utilizzo di un vetro specchio, unitamente ad un impianto citofonico, anche nei casi in cui si proceda per il delitto di maltrattamenti; dall'altro lato, ha esteso la possibilità di avvalersi di modalità protette, per gli stessi reati di cui al comma precedente, qualora la persona offesa versi in condizioni di particolare vulnerabilità (art. 498, comma 4-quater, c.p.p.).

Emerge, in definitiva, una tendenza legislativa volta ad estendere le garanzie processuali a favore della persona vulnerabile.

Tali modifiche non hanno interessato soltanto la fase dibattimentale, ma anche la fase delle indagini preliminari.

Per un verso, il secondo comma, lettera g), ha inciso sul termine entro il quale la persona offesa può presentare opposizione rispetto alla richiesta di archiviazione, presentata dal pubblico ministero (art. 408, comma 3-bis, c.p.p.). Difatti, tale termine è stato elevato da dieci

a venti giorni, termine ulteriormente esteso a trenta giorni, per effetto della legge 23 giugno 2017, n. 103.

Per altro verso, il secondo comma, lettera h) ha disposto, all'articolo 415-bis c.p.p., che prima della scadenza del termine delle indagini preliminari, il pubblico ministero, ove non debba formulare la richiesta di archiviazione, faccia notificare l'avviso della conclusione delle indagini preliminari anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa.

Da ultimo, il comma 3 del decreto-legge in oggetto ha modificato l'articolo 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*), estendendo la possibilità di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti, a favore della persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-octies e 612-bis c.p.<sup>15</sup>

Risulta chiaro, in definitiva, come tutti questi interventi abbiano valorizzato la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa, estendendo a suo favore le garanzie processuali sopra analizzate.

Tuttavia, ad avviso della scrivente, l'effettività di tali garanzie rimane dubbia: emblematica, a tal riguardo, è la condanna dell'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con la sentenza 2 marzo 2017, *Talpis c. Italia*.<sup>16</sup>

In quell'occasione, la Corte ha accertato la violazione degli articoli 2, 3 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, relativi alla protezione della vita, quale diritto, al divieto di tortura e di trattamenti disumani o degradanti e al divieto di discriminazione.

Nonostante la presenza di norme interne dettagliate, i giudici di Strasburgo contestavano la loro inefficacia, evidenziando la tardività nell'ascolto della persona offesa, sentita dopo sette mesi dai fatti, e la mancata adozione di misure cautelari urgenti, finalizzate alla protezione della donna e del figlio e che avrebbero potuto evitare il tragico epilogo avvenuto nella notte del 25 novembre.

Precisamente, il susseguirsi di rapporti scritti dalle autorità, senza un tempestivo e reale intervento, ha contribuito alla reiterazione degli atti di violenza, posti in essere dal marito della

---

<sup>15</sup> BELLANTONI G., *Tutela della donna e processo penale: a proposito della legge n. 119/2013*, in *Diritto penale e processo*, 6/2014; PAVICH G., *Le novità del decreto-legge sulla violenza di genere: cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili. Un esame critico delle nuove norme sostanziali e processuali del d.l. n. 93/2013 riguardanti i delitti in danno di soggetti deboli*, in *Diritto penale e contemporaneo*, 2013

<sup>16</sup> Sul punto, si vd. FOLLA N., *Violenza domestica e di genere: la Corte EDU, per la prima volta, condanna l'Italia*, in *Famiglia e Diritto*, 7/2017, p. 621; MAZZINA P., *La violenza domestica e le azioni positive (di secondo livello) dello Stato: brevi riflessioni costituzionali sulla recente sentenza della Corte Edu Talpis c. Italia*, in *Archiviopenale.it*

persona offesa, che sono sfociati nella morte del figlio diciannovenne e nel tentato omicidio della stessa persona offesa.

A seguito di questa vicenda, il legislatore ha cercato di colmare le lacune con la Legge 19 luglio 2019, n. 69, recante “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*”, operando su tre distinti profili:

- a) L’articolo 1 ha novellato l’articolo 347 c.p.p., introducendo il nuovo comma 3, che pone l’obbligo per la polizia giudiziaria di comunicare immediatamente al pubblico ministero tutte le notizie di reato concernenti delitti commessi con violenza alla persona.
- b) L’articolo 2 ha modificato l’articolo 362 c.p.p., stabilendo un termine perentorio di tre giorni entro il quale il pubblico ministero deve assumere le informazioni dalla persona offesa.
- c) L’articolo 3, da ultimo, è intervenuto sull’articolo 370 c.p.p., prevedendo che la polizia giudiziaria proceda senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.

Con riferimento alle misure cautelari, l’articolo 4 ha introdotto l’articolo 387-bis c.p., che sanziona con la reclusione da sei mesi a tre anni la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’obiettivo di questo intervento è certamente assicurare una maggiore osservanza delle misure previste agli articoli 282-bis, 282-ter e 384-bis c.p.p., relativi all’allontanamento dalla casa familiare, al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e all’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.

La norma, tuttavia, non è esente da critiche: difatti, parte della dottrina<sup>17</sup> ha osservato come essa non si interessi alla violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari di cui agli articoli 342-bis e 342-ter c.c., affidando la loro tutela all’articolo 388 c.p.

A tal riguardo, è sorprendente osservare come il legislatore abbia deciso di sanzionare diversamente condotte accomunate dal medesimo scopo, ossia la garanzia di proteggere adeguatamente la persona offesa da delitti commessi con violenza alla persona. Tale scelta, ad

---

<sup>17</sup> MATTIO S., *Codice Rosso. Le modifiche al Codice penale (seconda parte)*, in *Studium Iuris*, n. 2/2020  
21

avviso della scrivente, sembra quasi essere ancorata alla natura del provvedimento violato, piuttosto che alla concreta pericolosità della condotta posta in essere.

Conformemente agli obblighi previsti dalla Convenzione di Istanbul, di seguito, l'articolo 7 della legge 69/2019 ha tipizzato, quale nuova fattispecie penale, la costrizione e l'induzione al matrimonio, oggi disciplinata dall'articolo 558-bis c.p.<sup>18</sup>

Rispetto al tema dei maltrattamenti contro familiari e conviventi, l'articolo 9 ha operato su quattro distinti livelli.

Sul piano sanzionatorio, la legge in esame ha inasprito le pene previste per i delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis c.p., innalzando rispettivamente i limiti edittali da tre a sette anni e da un anno a sei anni e sei mesi.

Sul versante strutturale, invece, sono stati introdotti, all'articolo 572 c.p., due nuovi commi.

Da un lato, il comma 1-bis prevede un aumento della pena fino alla metà qualora il fatto sia commesso in presenza o in danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità (definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104) ovvero con armi. Dall'altro lato, l'ultimo comma ha attribuito la qualifica di persona offesa dal reato al minore infradiciottenne che assiste ai maltrattamenti.

Tale intervento ha, conseguentemente, apportato una modifica all'articolo 61, n. 11-quinquies, c.p., che fino ad allora prevedeva un'unica circostanza aggravante, riferita indistintamente sia ai delitti non colposi contro la vita, l'incolumità individuale e la libertà personale, sia ai maltrattamenti contro familiari e conviventi.

Da ultimo, sul piano della prevenzione personale, sono state estese ai soggetti indiziati di cui agli articoli 572 e 612-bis c.p. l'applicabilità delle misure di prevenzione personali, previste dal D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia).

Rispetto al tema della violenza domestica e di genere, si registrano, poi, ulteriori interventi legislativi: la legge 27 settembre 2021, n. 134, che ha escluso l'applicabilità dell'articolo 131-bis c.p. ai reati riconducibili alla Convenzione di Istanbul; la legge 5 maggio 2022, n. 53, che ha previsto politiche di prevenzione e di contrasto del fenomeno e un effettivo monitoraggio del medesimo; e la legge 8 settembre 2023, n. 122, che ha evidenziato l'obbligo di ascolto tempestivo della persona offesa.

---

<sup>18</sup> Per un'analisi più approfondita, si veda, *Infra*, Cap. II, Par. 3.2

Preme richiamare, a titolo di completezza, la legge 24 novembre 2023, n. 168, che nonostante non abbia inciso sulla struttura della fattispecie di cui all'articolo 572 c.p., ha evidenziato l'importanza dei procedimenti penali per i delitti commessi con violenza alla persona, attribuendoli a specifici procuratori.

La medesima novella ha, infatti, introdotto l'articolo 362-bis c.p.p., ai sensi del quale l'istanza cautelare, se necessaria, deve essere avanzata entro trenta giorni dall'iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie del reato: il giudice, ricevuta tale istanza, è tenuto a provvedere entro il termine di venti giorni.

È stato, altresì, previsto, nei casi di maltrattamenti contro familiari e conviventi e atti persecutori, l'applicazione dell'arresto in flagranza differita nei confronti di coloro che risultano essere gli autori sulla base della documentazione videofotografica o di altra documentazione derivante da dispositivi di comunicazione informatica o telematica (articolo 382-bis c.p.p.).

Proseguendo l'analisi, è stato modificato l'articolo 384-bis c.p.p., prevedendo la facoltà per il Pubblico Ministero di disporre, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare e il contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa nei confronti della persona gravemente indiziata di delitti previsti dalla norma, tra cui i maltrattamenti contro familiari e conviventi.

La legge n. 168/2023 si è occupata, infine, di rafforzare il sistema delle misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter c.p.p.

È stato disposto, da un lato, l'obbligo di applicazione del braccialetto elettronico e, dall'altro lato, una distanza minima obbligatoria di cinquecento metri dalla casa familiare e dagli altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.

Da ultimo, si registra la legge 2 dicembre 2025, n. 181, la quale ha operato su più piani.

Anzitutto, tale novella è nota per aver introdotto, quale fattispecie delittuosa autonoma, il femminicidio, oggi disciplinato dall'articolo 577-bis c.p.

Ai sensi di tale disposizione, è punito con la pena dell'ergastolo chiunque cagioni la morte di una donna, allorché il fatto sia commesso «come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali».

Pur non essendo questa la sede per un'analisi compiuta della disposizione, alla scrivente preme svolgere talune osservazioni che possano offrire alcuni spunti di riflessione.<sup>19</sup>

In primo luogo, non può passare inosservato il trattamento sanzionatorio riservato alla fattispecie in esame: difatti, pare irragionevole la previsione dell'ergastolo per l'omicidio di una donna e non per quello di un uomo.<sup>20</sup>

In secondo luogo, risulta essere complesso l'accertamento, in sede processuale, dei motivi dell'agire, rischiando un'eccessiva applicazione della norma o, al contrario, la sua sostanziale inutilizzazione.

In terzo luogo, a parere della scrivente, per contrastare tale fenomeno, di matrice patriarcale, non appare necessaria l'introduzione di nuove fattispecie delittuose, bensì l'attivazione di percorsi educativi e culturali volti a superare tale concezione.

A tal riguardo, in definitiva, appare certamente apprezzabile l'impegno dell'Italia, allineandosi alla direzione tracciata dai Paesi europei, nell'offrire una tutela più incisiva verso le vittime di femminicidio; nondimeno, la norma rischia di porsi in tensione con i principi penalistici, risultando più simbolica che realmente efficace.

Ferme restando le osservazioni sopra esposte, la legge ha apportato significative modifiche alla disciplina del delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

In particolare, il primo comma ha esteso il novero dei soggetti passivi, ricomprendendo la persona non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione.<sup>21</sup>

Conformemente alle finalità perseguite dalla legge 181/2025, è stato altresì introdotto, infine, un nuovo comma, che dispone:

«La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali».

Rispetto a quest'ultimo comma, preme precisare che è stato previsto un generale inasprimento sanzionatorio dei delitti di cui agli articoli 582, 583, 583-bis, 583-quinquies, 584,

---

<sup>19</sup> Sul punto, vd. FIANDACA G., *Cari prof. di diritto penale, è ora di protestare contro il delitto di femminicidio*, in *sistemapenale.it*, 14 marzo 2025

<sup>20</sup> Si pensi, a titolo esemplificativo, all'omicidio commesso, sia pur per i motivi di cui all'art. 577-bis c.p., da un uomo nei confronti di uomo ovvero da una donna nei confronti di un uomo. Sul punto, GATTA G.L., *Il reato di femminicidio: una proposta da riformulare. Tra real politik e principi costituzionali*, in *sistemapenale.it*, n. 6, 20 giugno 2025

<sup>21</sup> DI VIZIO F., *Il rafforzamento degli obblighi formativi dei magistrati in materia di contrasto alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica*, in *disCrimen*, 11 aprile 2026

593-bis, 609-bis, 612-bis e 612-ter c.p., quando il fatto sia commesso per i motivi sopra menzionati.

Nel caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 572 c.p., è poi prevista la confisca dei beni, compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultano essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato (articolo 572-bis c.p.).

In conclusione, sul piano processuale, tra le varie disposizioni, si ricordano le seguenti novità:

- a) L'articolo 33-ter, comma 1-bis, c.p.p. attribuisce la competenza al tribunale in composizione monocratica per i delitti di cui agli articoli 572, secondo e quinto comma, e 612-ter c.p.
- b) È stato previsto il diritto della persona offesa di essere avvisata nel caso in cui l'imputato abbia richiesto il patteggiamento e il diritto di presentare memorie e deduzioni in riferimento alla richiesta stessa<sup>22</sup>;
- c) Le operazioni di intercettazione, di cui all'articolo 267 c.p.p., sono soggette ad un regime derogatorio rispetto al termine massimo di quarantacinque giorni, con riferimento ai delitti di femminicidio e altri delitti commessi con violenza alla persona caratterizzati dalle stesse modalità.
- d) La distanza minima obbligatoria dalla casa familiare e dagli altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa è stata estesa a mille metri

In definitiva, sono certamente apprezzabili e condivisibili gli interventi legislativi che hanno via via ridisegnato la fattispecie di cui all'articolo 572 c.p., dimostrando la capacità del nostro ordinamento giuridico di adeguarsi alle nuove esigenze sociali. Non è dunque da escludere, ad avviso della scrivente, che la norma possa essere oggetto di ulteriori modifiche in ragione del nuovo contesto sociale che verrà progressivamente ad affermarsi.

## **2. Bene giuridico tutelato**

---

<sup>22</sup> Sul tema, ALGERI L., *Patteggiamento per reati da codice rosso e interlocuzione con la persona offesa*, in *Diritto penale e processo*, n. 1/2026; DI VIZIO F., *Il rafforzamento degli obblighi formativi dei magistrati in materia di contrasto alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica*, cit.

Alla luce del percorso evolutivo precedentemente tracciato, pare opportuno interrogarsi sul bene giuridico che l'articolo 572 c.p. si propone di tutelare.

Sul punto, occorre premettere che vi sono state molteplici letture, in ragione sia delle modifiche strutturali della fattispecie di maltrattamenti contro familiari e conviventi sia delle riforme che hanno via via ridisegnato il diritto di famiglia.

Basti richiamare, a titolo esemplificativo, la legge 1° dicembre 1970, n. 898 (nota come “Legge Fortuna-Baslini), che ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano l’istituto del divorzio, e la legge 19 maggio 1975, n. 151, intervenuta sui rapporti tra i coniugi, superando lo *ius corrigendi* del marito sulla moglie.

Nell’originaria impostazione del Codice Rocco, affermata nei primi quindici anni di vigenza della norma, l’articolo 572 c.p. si proponeva di tutelare l’istituzione familiare in quanto tale, lasciando, solo in via riflessa, la tutela delle singole persone offese.<sup>23</sup>

Tale impostazione presentava la famiglia quale nucleo sociale autonomo rispetto ai singoli membri<sup>24</sup>, incentrato sul potere autoritario del *pater familias*.

Con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana italiana, si è registrata una progressiva inversione di tendenza: difatti, conformemente ai principi sanciti dall’articolo 2 Cost.<sup>25</sup>, il bene giuridico tutelato si è sempre più orientato verso la tutela della personalità della persona offesa dal reato.

Suddetto orientamento, riscontrabile sia in dottrina sia in giurisprudenza<sup>26</sup>, si è affiancato all’originaria concezione incentrata sull’istituzione familiare, la quale ha trovato altresì conferma nella collocazione codicistica della norma.

Nondimeno, appare opportuno evidenziare come, in questa fase storica, l’istituzione familiare non sia più riconosciuta quale entità autonoma e prevalente, essendo questa equiparata ai rapporti di convivenza e di autorità.

---

<sup>23</sup> ROIATI A., *La fattispecie dei maltrattamenti contro familiari e conviventi tra interventi di riforma, incertezze interpretative e prospettive de iure condendo*, in *sistemapenale.it*, 30 marzo 2023

<sup>24</sup> CALCAGNO E., *Violazione degli obblighi di assistenza e maltrattamenti in famiglia: la pluralità dei soggetti passivi moltiplica il reato? Il commento*, in *Diritto penale e processo*, n. 11/2023

<sup>25</sup> Art. 2 Cost.: «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

<sup>26</sup> Sul punto si veda il Tribunale di Busto Arsizio che, con la sentenza 9 aprile 2010, n. 54, ha osservato che «l’oggetto giuridico della tutela penale apprestata dall’art. 572 c.p. non è, o non è solo, l’interesse dello Stato a salvaguardare la famiglia da comportamenti vessatori e violenti, ma va individuato anche nella difesa dell’incolumità fisica e psichica delle persone indicate dalla norma, interessate al rispetto della loro personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari». Nello stesso senso, Cass. pen., Sez. V, 30 giugno 2010, n. 24688; Cass. pen., Sez. VI, 6 ottobre 2017, n. 49997; Tribunale di Lecce, Sez. I, 29 giugno 2020, n. 453 e Tribunale di Pescara, 24 febbraio 2026, n. 115.

In questa direzione, essenziale è stato il ruolo della giurisprudenza, che ha progressivamente ridefinito il bene giuridico tutelato dall'articolo 572 c.p., precisando che la condotta del maltrattare lede la personalità; mentre, il singolo atto, costituito dalla minaccia, dall'ingiuria o dalle percosse, lede l'integrità fisica e psichica della persona offesa.<sup>27</sup>

Da queste considerazioni ne consegue, in definitiva, che la norma presenta una connotazione plurioffensiva in quanto, dal lato pubblicistico, si pone a tutela delle relazioni familiari; mentre, dal lato individualistico, si pone a tutela dell'integrità psico-fisica del soggetto maltrattato.

### **3. Famiglia, convivenza e soggetti del reato**

Proseguendo con l'analisi, appare necessario esaminare i soggetti attivi e passivi del reato de quo, premettendo alcune osservazioni in ordine alle nozioni di famiglia e di convivenza, rilevanti ai fini dell'articolo 572 c.p.

#### ***3.1 La nozione di famiglia: evoluzione storica***

Anzitutto, il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi si inserisce nel novero dei delitti contro la famiglia, la cui disciplina è prevista nel II libro del Codice penale, al titolo XI, capo IV, dedicato ai delitti contro l'assistenza familiare. Superando le considerazioni sopra svolte rispetto al bene giuridico tutelato, occorre sottolineare che la nozione penalistica di "famiglia" ha subito continue modifiche, soprattutto in ragione degli incessanti e profondi mutamenti sociali e valoriali.

In questa prospettiva, appare opportuno interrogarsi sull'evoluzione e sul significato che il concetto di famiglia ha via via assunto, ad oggi ben differente rispetto a quello originariamente delineato dal Codice Rocco del 1930.

---

<sup>27</sup> Tribunale di Bari, 4 aprile 2011, n. 625. Nello stesso senso, Cass. pen., Sez. III, 9 marzo 1998, n. 4752, secondo cui «il delitto di maltrattamenti in famiglia consiste in una serie di atti lesivi dell'integrità fisica, della libertà o del decoro del soggetto passivo, nei confronti del quale viene posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica e programmatica, tale da rendere la convivenza particolarmente dolorosa, sorretta dal dolo generico integrato dalla volontà cosciente di ledere l'integrità fisica o morale della vittima».

Conformemente all'ideologia fascista, la famiglia veniva concepita come nucleo fondamentale della società, fondata sul matrimonio, quale vincolo indissolubile destinato a sciogliersi solamente a seguito della morte di uno dei due coniugi.

Tale istituzione si identificava con la potestà del capo famiglia a cui erano soggetti moglie e figli<sup>28</sup>: in questo contesto, difatti, frequenti erano i casi in cui il capo famiglia si rendeva autore di condotte maltrattanti nei confronti dei soggetti più vulnerabili e sottoposti alla sua autorità.

Successivamente, tale impostazione è entrata in crisi<sup>29</sup> per un duplice ordine di ragioni:

- a) per un verso, l'entrata in vigore della Costituzione italiana ha imposto una rilettura del modello familiare: l'articolo 29 Cost.<sup>30</sup> ha sancito il principio di eguaglianza dei coniugi; mentre, l'articolo 2 Cost.<sup>31</sup> ha dato rilevanza alle formazioni sociali, quali strumenti finalizzati alla promozione e lo svolgimento della personalità degli individui.

A conferma di ciò, basti richiamare la Corte Costituzionale che, nella sentenza 494/2002 ha osservato: «la Costituzione non giustifica una concezione della famiglia nemica delle persone e dei loro diritti [...] conformemente a quello che è stato definito il principio personalistico che essa proclama, risulta che il valore delle “formazioni sociali”, tra le quali eminentemente la famiglia, è nel fine a esse assegnato, di permettere e anzi promuovere lo svolgimento della personalità degli esseri umani».

- b) per altro verso, la previsione del divorzio ha scardinato definitivamente il principio dell'indissolubilità del matrimonio e l'affermarsi del principio di parità tra i coniugi ha comportato l'abolizione dello ius corrigendi del marito nei confronti della moglie.

---

<sup>28</sup> BARTOLI R., *La famiglia nel diritto penale: evoluzione sociale, riforme legislative, costituzionalismo*, in *Legislazione penale*, 23 marzo 2021

<sup>29</sup> Sul punto, si vd. BARTOLI R., *La famiglia nel diritto penale: evoluzione sociale, riforme legislative, costituzionalismo*, cit.

<sup>30</sup> Art. 29 Cost.: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridico dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare».

<sup>31</sup> Art. 2 Cost.: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

A seguito di tali mutamenti, negli anni Settanta, si è sviluppata una nuova concezione della famiglia, fondata sulla parità tra i coniugi e i figli e sulla centralità della persona del singolo membro.<sup>32</sup>

In questa direzione, la Corte di Cassazione penale, anticipando i successivi interventi legislativi, ha precisato che «agli effetti dell'articolo 572 c.p., deve intendersi come “famiglia” ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo»<sup>33</sup>, ricomprendendo in tale nozione anche i rapporti di convivenza more uxorio.

Preme evidenziare, tuttavia, che tale concetto non si è esteso sino a includere soggetti con i quali si intrattengono relazioni affettive, quali ospiti, frequentatori abituali di una casa, amici e tutti coloro che sono legati ad una famiglia attraverso sentimenti di simpatia, stima e rispetto che non possono dar luogo alla formazione di una famiglia naturale.<sup>34</sup>

In definitiva, possiamo affermare che suddetta evoluzione giurisprudenziale ha contribuito al superamento della concezione unitaria di famiglia, percorso che ha trovato conferma, sul piano civilistico, con la legge 20 maggio 2016, n. 76 (nota come Legge Cirinnà), che ha attribuito rilevanza giuridica ad una pluralità di formazioni sociali, tra cui le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto.

Sul piano penalistico, solo con l'emanazione del d. lgs. 19 gennaio 2017, n. 6, vi è stata l'equiparazione della disciplina penale tra il matrimonio e l'unione civile tra persone dello stesso sesso.<sup>35</sup>

### ***3.2 Il concetto di convivenza e coabitazione***

Tra le modifiche apportate dalla legge 172/2012, merita particolare attenzione il riferimento alla persona “comunque convivente”: appare, pertanto, necessario soffermarsi sulla nozione di convivenza e sulla sua distinzione rispetto al concetto di coabitazione.

Sul punto, occorre premettere che alcuni orientamenti giurisprudenziali avevano già anticipato tale evoluzione legislativa, contemplando il rapporto di convivenza all'interno della

---

<sup>32</sup> BARTOLI R., *La famiglia nel diritto penale: evoluzione sociale, riforme legislative, costituzionalismo*, cit.

<sup>33</sup> Cass. pen., Sez. VI, 24 gennaio 2007, n. 21329. Nello stesso senso, Cass. pen., n. 20647/2008, cit.; Cass. pen., Sez. III, 19 gennaio 2010, n. 9242 e Cass. pen., Sez. VI, 10 febbraio 2011, n. 7929.

<sup>34</sup> FERRARI S., *A proposito della “convivenza” quale presupposto dei maltrattamenti in famiglia*, in *Giurisprudenza Italiana*, n. 3/2009

<sup>35</sup> PELISSERO M., *Dalla famiglia alle famiglie: evoluzione della tutela penale*, in *Studium Iuris*, n. 9/2017

fattispecie dei maltrattamenti contro familiari o conviventi: emblematica, a tal riguardo, è certamente la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, sezione penale, del 2001, la quale aveva precisato che devono «considerarsi membri della famiglia, e potenziali soggetti attivi del reato di cui all'articolo 572 c.p., anche i componenti della famiglia di fatto, fondata sulla volontà comune di vivere insieme, di avere figli, di avere beni comuni».<sup>36</sup>

In questa direzione, la giurisprudenza penale ha svolto un ruolo determinante tanto nella definizione del concetto di convivenza quanto nella risoluzione dei dubbi interpretativi e applicativi derivanti dalla novella del 2012: tra le questioni più dibattute, si ricorda, ad esempio, quella relativa al significato dell'avverbio “comunque”.<sup>37</sup>

Effettivamente, si discuteva se il legame di parentela e di coniugio dovesse necessariamente essere affiancato dalla convivenza tra la persona offesa e il reo, oppure se tale espressione indicasse una mera alternativa rispetto al vincolo familiare.

Sul punto, significativa è la pronuncia della Cassazione penale che, con la sentenza 8 luglio 2014, n. 33882 (rv. 262078) ha osservato che «è configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l'agente, quando quest'ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione».<sup>38</sup>

Per quanto concerne la nozione di convivenza, come sopra anticipato, la legge 20 maggio 2016, n. 76, ha dettato una disciplina puntuale sul rapporto di convivenza, definendo conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

La medesima legge ha, altresì, distinto le convivenze di fatto formalizzate dalle convivenze di fatto non formalizzate, qualificando le prime come quelle risultanti dalla dichiarazione anagrafica ai sensi degli articoli 4 e 13, comma 1, lettera b), d.p.r. 30 maggio 1989, n. 223.

---

<sup>36</sup> Cass. pen., Sez. VI, 10 ottobre 2001, n. 36576. Sul punto, si vd. BERSANI E., *Maltrattamenti in famiglia e convivenza “more uxorio” – il commento*, in *Famiglia e diritto*, n. 2/2002.

<sup>37</sup> AIMI A., *Maltrattamenti contro familiari e conviventi – il delitto di maltrattamenti quando non vi è coabitazione tra imputato e vittima*, in *Giurisprudenza Italiana*, n. 4/2023

<sup>38</sup> In senso conforme, si vd. Cass. pen., Sez. II, 5 luglio 2016, n. 39331; Cass. pen., Sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 3356; Cass. pen., Sez. VI, 25 giugno 2019, n. 37628 (rv. 276697-01).

Tale orientamento risulta essere prevalente rispetto all'orientamento minoritario, secondo il quale la sussistenza del vincolo familiare non è sufficiente, essendo necessaria la permanenza di un obbligo di solidarietà tra autore e vittima. Sul punto, si vd. Cass. pen., Sez. III, 12 giugno 2019, n. 43701 (rv. 277987-01) e Cass. pen., Sez. VI, 7 aprile 2022, n. 19839 (rv. 283465-01), che ha affermato: «È configurabile il delitto di maltrattamenti ex art. 572 cod. pen. nelle relazioni tra consanguinei, in quanto “persone della famiglia”, anche in mancanza di convivenza o dopo la sua cessazione, salvo che i vincoli di solidarietà, che costituiscono il presupposto della fattispecie incriminatrice, siano in fatto venuti meno per la definitiva interruzione di ogni rapporto tra le parti».

Pur essendo apprezzabile l'impegno del legislatore, tale disciplina non ha inciso sulla sfera penalistica, la quale ha affidato alla giurisprudenza e alla dottrina il compito di definire il concetto di convivenza rilevante ai fini dell'articolo 572 c.p.

A tal riguardo, va evidenziato come l'orientamento maggioritario ritenga configurabile il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi in presenza di una relazione stabile dalla quale, pur in assenza di una coabitazione continuativa, emerga un progetto di vita basato su reciproca solidarietà e assistenza.<sup>39</sup>

Il profilo costante di tale orientamento risiede principalmente nella stabilità della relazione intercorsa tra l'autore del reato e la vittima, ponendo in secondo piano il requisito della coabitazione<sup>40</sup>: a sostegno di tale tesi, è stato precisato che «non sia necessaria una convivenza intesa come dimora stabile ed esclusiva [...], poiché ciò che conta è l'esistenza di un rapporto abituale tale da far sorgere sentimenti di umana solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale».<sup>41</sup>

Dunque, ne consegue che la giurisprudenza ha sempre più delineato una nozione di convivenza, imperniata sulla stabilità dei vincoli affettivi, disancorandosi tuttavia dal concetto di coabitazione e di casa<sup>42</sup>.

Nondimeno, merita di essere sottolineato che l'orientamento sopra esposto è stato, successivamente, riesaminato dalla Corte costituzionale con la sentenza 14 maggio 2021, n. 98.

Nel caso di specie, essa rilevava, in relazione al rapporto tra il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e il delitto di atti persecutori, una riqualificazione della fattispecie criminosa errata in ragione di un'interpretazione analogica in malam partem del concetto di "convivenza", posta in contrasto con il principio di legalità.

Nel particolare, la Corte costituzionale osservava quanto sia «comprensibile l'intento, sotteso all'indirizzo giurisprudenziale [...], di assicurare una più intensa tutela penale a persone particolarmente vulnerabili» ma che quest'ultimo debba necessariamente «misurarsi con l'interrogativo se il risultato di una siffatta interpretazione teleologica sia compatibile con i significati letterali dei requisiti alternativi "persona della famiglia" e "persona comunque [...]" convivente».

---

<sup>39</sup> Cfr. Cass. pen., n. 12545/2000, cit.; Cass. pen., Sez. VI, 30 gennaio 2003, n. 8848 (rv. 223826); Cass. pen., n. 44262/2005, cit.; Cass. pen., Sez. VI, 7 maggio 2013, n. 22915; Cass. pen., n. 43701/2019, cit.

<sup>40</sup> Cass. pen., n. 24688/2010, cit.

<sup>41</sup> Cass. pen. Sez. VI, 19 giugno 2014, n. 47896.

<sup>42</sup> In argomento, appare condivisibile la tesi espressa da FERRARI S., *A proposito della "convivenza" quale presupposto dei maltrattamenti in famiglia*, cit., la quale evidenzia come, al contrario, sia fondamentale il legame famiglia-casa, ritenendo «persone della famiglia (da intendersi sia famiglia legittima che di fatto) tutte quelle che vivono insieme o godono comunque, ancorché non conviventi, di un libero accesso alla casa».

Conseguentemente, la Corte di Cassazione penale, con la sentenza 16 marzo 2022, n. 15883 (rv. 283436-01) ha precisato:

«[...] il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di “famiglia” e di “convivenza” di cui all’art. 572 cod. pen. nell’accezione più ristretta, di una comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed affetti, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell’abitazione, ancorché non necessariamente continuativa [...]»

Ne deriva, ai fini dell’articolo 572 c.p., che il nuovo concetto di convivenza faccia perno su una relazione stabile dalla quale, sebbene possa essere caratterizzata da una coabitazione di breve durata, instabile o anomala, sorga una duratura consuetudine di vita comune.<sup>43</sup>

In definitiva, convivenza e coabitazione sono concetti distinti: la prima non si configura soltanto mediante la condivisione dei medesimi spazi abitativi, come la seconda, ma implica anche una reale condivisione e comunanza materiale e spirituale di vita.<sup>44</sup>

### ***3.3 La coabitazione saltuaria***

Una delle questioni più dibattute attiene certamente alla rilevanza, ai fini dell’articolo 572 c.p., della coabitazione saltuaria.

Significativa, a tal riguardo, è l’ipotesi in cui la condivisione dell’abitazione sia legata a scopi di natura materiale, come la mera consumazione di rapporti sessuali nell’ambito di una frequentazione clandestina, cui non si accompagni alcun tipo di progetto di vita comune.<sup>45</sup>

In questa direzione, si colloca la Corte di Cassazione penale che, con la sentenza 21 ottobre 2020, n. 34086 (rv. 280125-01) ha escluso la configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia, sottolineando che, da un lato, l’autore del reato non aveva mai interrotto la convivenza con la moglie e la prole e, dall’altro lato, che il medesimo non aveva mai coabitato o convissuto con la persona offesa.

---

<sup>43</sup> Cass. pen., Sez. VI, 18 maggio 2021, n. 22248; Cass. pen., Sez. VI, 8 luglio 2021, n. 34838; Cass. pen., Sez. VI, 28 settembre 2022, n. 38336 (rv. 283939-01); Cass. pen., Sez. I, 26 ottobre 2023, n. 1540; Cass. pen., Sez. III, 8 novembre 2023, n. 3023; Cass. pen., Sez. VI, 21 febbraio 2024, n. 19100; Cass. pen., Sez. VI, 19 gennaio 2026, n. 5987.

<sup>44</sup> FAILLACI G., *La rilevanza della “coabitazione”, anche non continuativa, ai fini del reato di maltrattamenti in famiglia*, in *Rivista penale*, n. 4/2024

<sup>45</sup> Sul punto, si vd. LOMBARDI F., *La nozione di convivenza nel delitto di maltrattamenti*, in *Cassazione penale*, n. 9/2022

Difatti, il rapporto tra i due soggetti si presentava come una relazione clandestina, priva di qualsiasi progetto di vita comune, nella quale l'abitazione costituiva luogo riservato per gli incontri tra i due.

Conseguentemente, in assenza di una relazione affettiva e della comunanza di vita, la Corte ha escluso la sussumibilità della condotta all'interno dell'articolo 572 c.p.

In conclusione, dalle considerazioni sopra svolte emerge che, pur essendo rivolto a chiunque sul lato attivo, il delitto di maltrattamenti in famiglia sia un reato proprio: difatti, esso presuppone che i soggetti coinvolti rivestano la qualifica di familiare o convivente o che siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione o di carattere affidatario o autoritativo.

#### **4. Rapporto di autorità: criteri distintivi rispetto al delitto di abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.)**

Tra le questioni più dibattute, tanto in giurisprudenza quanto in dottrina, vi è, poi, la distinzione tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e il delitto di abuso dei mezzi di correzione, quest'ultimo disciplinato dall'articolo 571 c.p.

Le due fattispecie criminose presentano alcuni tratti comuni, tra cui:

- a) Da un lato, la medesima collocazione sistematica, all'interno del secondo libro, capo IV, titolo XI, dedicato ai delitti contro l'assistenza familiare. In ragione di tale collocazione, inoltre, entrambe si pongono a tutela dell'incolumità e dell'integrità psico-fisica della persona offesa
- b) Dall'altro lato, esse presuppongono che tra il soggetto attivo e il soggetto passivo vi sia un rapporto di autorità o di affidamento.

Partendo da tali convergenze sono emersi, nel tempo, alcuni interrogativi circa i criteri volti a distinguere i due delitti.

Inizialmente, il criterio utilizzato ha fatto perno sul piano psicologico: si distingueva, difatti, tra chi agiva con l'animus corrigendi e chi, invece, agiva con l'obiettivo di maltrattare.

Suddetta impostazione è stata progressivamente sostituita da un successivo orientamento<sup>46</sup>, incentrato sul piano oggettivo e, precisamente, sulla natura del mezzo utilizzato dall'agente.

A sostegno di ciò, va evidenziato che gli elementi identificativi del delitto di abuso dei mezzi di correzione sono, per un verso, l'*animus* corrigendi, ossia l'intento di correggere la condotta di un soggetto e, per l'altro verso, la sussistenza di un mezzo di correzione lecito.

Quanto al termine "correzione", utilizzato dall'articolo 571 c.p., esso va inteso quale sinonimo del concetto di "educazione", contemplando i caratteri e i mezzi propri di ogni processo educativo.<sup>47</sup>

Ne consegue che il concetto di "abuso" designa l'esistenza e l'uso del mezzo correttivo al di fuori dei casi previsti o con modalità vietate dall'ordinamento. Sul punto, la stessa Cassazione ha chiarito, nella sentenza, 4 febbraio 2016, n. 8074, quanto segue:

«[...] Il concetto di abuso presuppone l'esistenza, in capo al soggetto agente, di un potere educativo o disciplinare, che deve essere usato con mezzi consentiti, in presenza delle condizioni che ne legittimano l'esercizio, per le finalità ad esso proprie e senza superare i limiti tipicamente previsti dall'ordinamento.

In tale ottica, non ogni mezzo di correzione o disciplina può ritenersi lecito per il solo fatto di essere soggettivamente finalizzato a scopi educativi o disciplinare, come, d'altro canto, può essere abusiva la condotta, di per sé lecita, quando il mezzo è usato per un interesse diverso da quello per cui è stato conferito».

Si desume, pertanto, che l'uso di tali strumenti debba essere proporzionato e lecito rispetto alla condotta da correggere e che, di conseguenza, gli atti di violenza fisica o lesivi dell'equilibrio psicologico del soggetto passivo debbano ritenersi illeciti o contrari allo scopo educativo.<sup>48</sup>

Dall'altro canto, il delitto di maltrattamenti in famiglia si discosta dal delitto appena analizzato sotto due distinti profili.

In primo luogo, a differenza del delitto di abuso dei mezzi di correzione, la cui condotta rimanda ad un potere educativo del soggetto attivo, nel delitto di maltrattamenti in famiglia

---

<sup>46</sup> Sul punto, si vd. Tribunale di Trieste che, con la sentenza, 9 aprile 2020, n. 292 ha confermato: «La differenza tra i delitti ex artt. 571 e 572 c.p. non risiede nell'*animus* del soggetto agente, bensì nella differente tipologia di comportamenti e di condotte materialmente posti in essere».

<sup>47</sup> Cass. pen., Sez. VI, 7 febbraio 2005, n. 16491.

<sup>48</sup> MAURI C., *Maltrattamenti ed abuso dei mezzi di correzione: distinzione e disciplina – il commento*, in *Famiglia e Diritto*, n. 6/2003

viene meno la finalità correttiva, essendo il soggetto attivo intenzionato a porre la vittima in uno stato di sopraffazione e degradazione fisica e morale.

In questa direzione, emerge un'altra differenza in merito alla natura dei mezzi utilizzati: difatti, nel delitto di cui all'articolo 572 c.p., essi sono di per sé illeciti e si manifestano maggiormente attraverso ingiurie, minacce e percosse, ledendo l'incolumità e l'integrità psico-fisica della persona offesa.

In secondo luogo, il delitto di maltrattamenti è caratterizzato dalla reiterazione delle condotte maltrattanti.

A tal proposito, la Cassazione penale ha precisato che «ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 cod. pen., rileva la sussistenza di una condotta abituale di sopraffazione, concretata in reiterati atti di violenza, minaccia, ingiuria o molestia, tali da rendere abitualmente dolorosa e insostenibile la convivenza familiare [...]».<sup>49</sup>

In conclusione, si ritiene che le due fattispecie criminose differiscano su due piani: sotto il profilo soggettivo, il discrimine è dato dall'animus con il quale il soggetto attivo agisce; mentre, sotto il profilo oggettivo, esso è dato non solo dalla liceità dei mezzi impiegati, ma anche dalla sistematicità delle condotte lesive.

---

<sup>49</sup> Cass. pen., Sez. VI, 8 aprile 2026, n. 17596.

## Capitolo II

Proseguendo l'analisi strutturale, il presente capitolo si pone l'obiettivo di individuare i profili oggettivo e soggettivo del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, esaminando altresì il ruolo della componente culturale del soggetto attivo.

### 1. Elemento oggettivo: il significato del termine “maltrattare”

Anzitutto, occorre precisare che il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi rientra nella categoria dei reati a forma libera, in quanto il legislatore, nel tipizzare la fattispecie, non ha specificato né le modalità né i mezzi attraverso il quale il reato si esplica.

Difatti, l'articolo 572 c.p. prevede, quale condotta tipica, solamente l'azione del maltrattare, senza definirne il contenuto: tale scelta legislativa ha comportato differenti discussioni dottrinali e giurisprudenziali in ordine al principio di tassatività e determinatezza della fattispecie.

Ai fini di una maggiore chiarezza, si ritiene che il verbo “maltrattare”, sia pur esso vago nel suo significato, indichi una serie di atti di natura vessatoria che, complessivamente, comportano sofferenze fisiche o morali, umiliazioni e degrado del regime di vita in capo alla persona offesa.

Inoltre, si evidenzia come tali condotte, rilevanti per la configurazione del delitto di maltrattamenti in famiglia, presentino tre tratti comuni.<sup>50</sup>

In primo luogo, le condotte maltrattanti sono accomunate dal carattere della vessatorietà, intesa quale oppressione esercitata dal reo a danno della vittima.

Suddetta sopraffazione è talmente incisiva da generare nella persona offesa una lesione della sua integrità psico-fisica o della sua personalità individuale.

In secondo luogo, quale carattere tipico dei reati abituali, rileva la reiterazione delle condotte maltrattanti. Infatti, tale delitto è caratterizzato dalla sussistenza di comportamenti che acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> PAVICH G., *Il delitto di maltrattamenti. Dalla tutela della famiglia alla tutela della personalità*, Giuffrè, Milano, 2012

<sup>51</sup> Cass. pen., Sez. VI, 21 gennaio 2015, n. 12065.

Si evidenzia, di conseguenza, che le condotte di per sé isolate e sporadiche non configurano il delitto di maltrattamenti in famiglia, richiedendo esse stesse l'abitudine e il medesimo intento criminoso.<sup>52</sup>

In terzo luogo, alle condotte poste in essere dall'autore del delitto deve seguire l'evento, dato da un regime di vita vessatorio e intollerabile.

### ***1.1 Condotte attive e omissive***

Rispetto al novero delle condotte configuranti il maltrattamento, occorre precisare che esse possono essere sia di natura illecita sia di natura lecita qualora, valutate congiuntamente, assumano carattere illecito.

Sotto il profilo delle modalità, le condotte possono essere attive od omissive.

Le condotte attive si manifestano prevalentemente mediante percosse, lesioni, ingiurie, minacce e atti di disprezzo, umiliazione e offesa rivolti alla persona offesa.<sup>53</sup>

A titolo esemplificativo, integra il delitto di maltrattamenti in famiglia l'ipotesi in cui il padre sottoponga la figlia minore ad un regime di prevaricazione e violenza, impedendole di frequentare persone di sesso maschile e di uscire di casa se non per andare a scuola o fare la spesa.<sup>54</sup>

In questa direzione, significativa risulta essere anche l'ipotesi in cui i soggetti affidatari pongano in essere comportamenti iperprotettivi nei confronti del minore, tali da incidere negativamente sul suo sviluppo psicofisico.<sup>55</sup>

Rientrano nella fattispecie, altresì, le frasi ingiuriose e i maltrattamenti fisici da parte delle operatrici degli istituti pubblici di assistenza nei confronti degli anziani<sup>56</sup>, nonché i comportamenti volgari, umilianti, caratterizzati da aggressioni verbali e fisiche, abitualmente posti in essere nei confronti del coniuge.<sup>57</sup>

---

<sup>52</sup> PAVESI F., *Nota in tema di maltrattamenti e saltuarietà*, in *Cassazione penale*, n. 2/2011

<sup>53</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. VI 8 ottobre 2013, n. 44700 (rv. 256962); Cass. pen., Sez. VI, 11 luglio 2014, n. 34197; Cass. pen., Sez. III, 22 novembre 2017, n. 6724 (rv. 272452); Cass. pen., Sez. III, 7 aprile 2025, n. 34827; Cass. pen., Sez. III, 18 aprile 2025, n. 21858

<sup>54</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. VI 20 febbraio 2007, n. 34460; Cass. pen., Sez. III, 29 ottobre 2019, n. 18574.

<sup>55</sup> Cass. pen., Sez. VI; 23 settembre 2011, n. 36503 (rv. 250845)

<sup>56</sup> Cass. pen., Sez. VI, 21 dicembre 2009, n. 8592. Per un approfondimento di tale profilo, si veda, *Infra*, Cap. IV, Par. 3.

<sup>57</sup> Cass. pen., Sez. VI, 16 novembre 2010, n. 45547; Cass. pen., Sez. II; 20 settembre 2011, n. 41011.

Sul piano economico, molteplici sono le condotte riconducibili all'articolo 572 c.p.: si pensi alle pressanti e continue richieste di somme di denaro formulate dal figlio nei confronti della madre, accompagnate da atti produttivi di diverse sofferenze morali<sup>58</sup>, ovvero alla privazione totale del sostegno economico ai danni della persona offesa, unita ad ulteriori condotte vessatorie.<sup>59</sup>

Per quanto concerne il rapporto tra il delitto di maltrattamenti e la circostanza attenuante della provocazione, si ritiene opportuno svolgere talune considerazioni.

L'orientamento tradizionale della Suprema Corte di Cassazione, sezione penale, tende ad affermare l'incompatibilità tra tale attenuante e il delitto di maltrattamenti in famiglia, in ragione del fatto che la prima si ricollega ad una reazione immediata connessa ad uno stato emotivo; mentre, il secondo rientra nel novero dei reati abituali.

Emblematica, a tal riguardo, è la Cassazione penale, sezione VI, che, con la sentenza 27 ottobre 2000, n. 12307, ha affermato:

«Non vi è compatibilità tra l'attenuante della provocazione e un reato a condotta abituale, quale quello di maltrattamenti in famiglia previsto dall'art. 572 c.p., contrassegnato costitutivamente da una serie di comportamenti antigiuridici di analoga natura che si ripetono e si replicano nel tempo, posto che in tal caso quella che si vorrebbe prospettare come una reazione emotiva ad un fatto ingiusto si presenta, in realtà, come espressione di un proposito di rivalsa e di vendetta, al quale l'ordinamento non può dare riconoscimento alcuno».

Ferma tale pronuncia, risulta nondimeno distinguere tre ipotesi<sup>60</sup>:

- a) Qualora solo alcuni degli episodi maltrattanti siano provocati, la provocazione è parziale e non è in grado di attenuare il delitto di maltrattamenti in famiglia; tuttavia, il giudice dovrà tenerne conto ai sensi dell'art. 133 c.p.
- b) Allo stesso modo, si esclude la compatibilità tra la provocazione e il delitto di cui all'articolo 572 c.p., nel momento in cui si ritenga che un solo fatto ingiusto abbia provocato una serie di condotte maltrattanti.
- c) Da ultimo, qualora ogni singola condotta maltrattante sia provocata, tale circostanza è da ritenersi compatibile con il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

---

<sup>58</sup> Cass. pen., Sez. VI, 14 febbraio 2013, n. 12828.

<sup>59</sup> Cass. pen., Sez. III, 19 gennaio 2016, n. 18937; Cass. pen., Sez. VI, 14 novembre 2024, n. 1268 (rv. 287448-01).

<sup>60</sup> In senso conforme, si vd. FERRARI S., *Maltrattamenti in famiglia e provocazione*, in *Giurisprudenza Italiana*, n. 7/2009.

Rispetto alle condotte omissive, si è posto un problema in merito alla configurazione o meno del delitto di maltrattamenti conseguente a tali condotte e, secondariamente, a quale valore avessero, valutate singolarmente o accompagnate da condotte attive.

Il dibattito si è, poi, esteso sino a considerare due tipologie di omissioni: omissioni che conseguenti alla violazione di un obbligo di non cagionare (cd. *omissioni causali*) e omissioni conseguenti alla violazione di un obbligo di impedire (cd. *omissioni impeditive*).<sup>61</sup>

Successivamente, la dottrina, superando tale distinzione, ha rilevato come l'omissione si traduca esclusivamente nel mancato impedimento di un evento verso il quale si aveva il dovere giuridico di impedire, aspetto strettamente connesso alla posizione di garanzia di cui all'articolo 40, comma 2, c.p.

Ai fini di una maggiore chiarezza della questione, successivamente, si è ritenuto ampiamente che il delitto di maltrattamenti in famiglia potesse essere configurato mediante omissione<sup>62</sup>, intesa quale deliberata indifferenza e trascuratezza verso i bisogni affettivi ed esistenziali della persona debole da tutelare.<sup>63</sup>

In particolare, la Cassazione penale ha precisato che «configura il delitto di maltrattamenti [...] la condotta di chi, avuto in consegna un minore allo scopo di accudirlo, educarlo ed avviarlo ad una istruzione, consente che viva in stato di abbandono in strada per vendere piccoli oggetti e chiedere l'elemosina, appropriandosi poi del ricavato e disinteressandosi del suo stato di malnutrizione e delle situazioni di pericolo fisico e morale cui egli si trovi esposto».<sup>64</sup>

Tale condotta è stata valutata idonea a determinare non solo una lesione dell'integrità fisica e morale del minore ma anche una situazione di sofferenza della quale è responsabile colui che ha l'affidamento.

Analogamente, si ritiene che anche la condotta di colui che, incaricato di prestare assistenza ad una persona anziana, abbandoni quest'ultima, aggravandone le precarie condizioni di salute, configuri il delitto di maltrattamenti in famiglia.<sup>65</sup>

---

<sup>61</sup> DONOFRIO V. M., *Maltrattamenti in famiglia: è configurabile il reato mediante omissione*, in *Rivista penale*, n. 12/2013

<sup>62</sup> Per un'opinione contraria, si vd. VITARELLI T., *La problematica rilevanza penale dei maltrattamenti mediante omissione*, in *Giustizia penale*, n. 10/2013

<sup>63</sup> Cass. pen., Sez. VI, 17 gennaio 2013, n. 9724 (rv. 254472); Cass. pen., Sez. VI, 10 dicembre 2014, n. 4332.

<sup>64</sup> Cass. pen., Sez. VI, 9 novembre 2006, n. 3419 (rv. 235337).

<sup>65</sup> Cass. pen., Sez. V, 13 aprile 2010, n. 28509 (rv. 2478875) che ha affermato: «Integra la circostanza aggravante di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen., la condotta di colui che, incaricato di prestare assistenza ad una persona anziana, abbandoni quest'ultima senza cure ed assistenza per un lungo periodo, aggravandone le già

39

In questa direzione, si colloca altresì il concorso per omissione nel delitto di maltrattamenti in famiglia.

Anzitutto, occorre sottolineare che gli elementi strutturali del concorso di persone nel reato sono quattro: pluralità di soggetti, realizzazione di un fatto di reato, contributo nella commissione del reato e l'elemento soggettivo.<sup>66</sup>

In particolare, soffermandosi sul terzo pilastro, l'orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che sia ormai pacifico il concorso per omissione nei delitti di maltrattamenti nel caso in cui un soggetto, pur avendone la facoltà, non intervenga per impedire le condotte maltrattanti.

A tal riguardo, esemplificativo è il caso in cui l'educatrice di un asilo nido abbia omesso di intervenire, pur avendo avuto tanto la facoltà quanto la conoscenza dei maltrattamenti realizzati all'interno della struttura nei confronti dei minori.<sup>67</sup>

Nel caso di specie, dunque, la Corte di Cassazione riqualificava la fattispecie criminosa, non più quale omessa denuncia di cui all'articolo 361 c.p., qualificazione precedentemente attribuita dalla Corte d'appello<sup>68</sup>, bensì quale concorso per omissione nel delitto di maltrattamenti in famiglia.

Riprendendo le motivazioni della Corte d'appello, in particolare, risultava escluso il concorso per omissione nel delitto di cui all'articolo 572 c.p., avendo esclusivamente riguardo rispetto all'assenza di volontà dell'imputata nel coadiuvare le condotte illecite poste in essere dalle colleghe della struttura.

La motivazione è stata successivamente riesaminata dalla Corte di Cassazione, la quale ha sottolineato, dinanzi alla consapevolezza dell'imputata della reiterazione delle condotte maltrattanti, il mancato impedimento, nonostante le sue possibilità di intervento.

Suddetta impostazione, ad avviso della scrivente, appare condivisibile in ragione delle seguenti considerazioni.

In primo luogo, non vi è la necessità che il dolo del reo concorrente coincida con il dolo del soggetto attivo principale, rilevando al contrario il contributo nella commissione del reato de quo.

---

precarie condizioni di salute, in quanto ai fini della sussistenza del nesso di causalità tra maltrattamenti e morte non è necessario che i fatti di maltrattamenti costituiscano la causa unica ed esclusiva degli eventi più gravi, stante il principio della equivalenza della cause o della "conditio sine qua non".

<sup>66</sup> FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, Milano, 2019

<sup>67</sup> Cass. pen., Sez. VI, 1° febbraio 2018, n. 10763.

<sup>68</sup> In senso conforme, si vd. LEPERA M., *Maltrattamenti mediante omissione: una ingiustificata estensione della punibilità*, in *Cassazione penale*, n. 7-8/2018.

In secondo luogo, rileva la condotta tenuta dall'imputata, la quale, pur avendo consapevolezza della sofferenza morale e fisica a cui erano sottoposti i minori, ha continuato ad operare nella medesima struttura, senza mai intervenire e di fatto come se stesse accettando lei stessa quelle condotte maltrattanti.

Ne consegue, da parte della Suprema Corte di Cassazione, sezione penale, una corretta riqualificazione della fattispecie criminosa, in ragione di un'analisi più accurata degli elementi costitutivi del concorso di persone nel reato.

### ***1.2 Reiterazione delle condotte***

Un altro aspetto caratterizzante il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è costituito dalla reiterazione delle condotte maltrattanti.

In ragione di ciò, tale delitto rientra nel novero dei reati necessariamente abituali in quanto, per la loro configurazione, è necessaria la pluralità dei comportamenti lesivi dell'integrità psico-fisica della vittima.

All'interno della categoria dei reati necessariamente abituali, pare altresì opportuno distinguere i reati abituali propri, connotati da condotte singolarmente non punibili ma idonee, se valutate complessivamente, a cagionare sofferenze fisiche o morali, dai reati abituali impropri, costituiti già da condotte di per sé illecite.

Come precedentemente anticipato, il delitto di maltrattamenti in famiglia può assumere entrambe le conformazioni, potendo configurarsi tanto in presenza di condotte illecite, quali le lesioni o le minacce, quanto in presenza di condotte lecite, ma idonee a svilire e umiliare la dignità della persona offesa.

A sostegno di tale tesi, si richiama, a titolo esemplificativo, la sentenza della Corte di Cassazione, sezione penale, n. 11097 del 9 gennaio 2024, con la quale è stato precisato che il delitto in analisi fosse «configurabile in presenza di comportamenti reiterati» capaci di «ledere, con violenza fisica o psicologica, la dignità e l'identità della persona offesa, limitandone la sfera di autodeterminazione».

La pronuncia ha individuato, altresì, quali elementi costitutivi dell'ipotesi criminosa, «l'abitualità delle condotte tipiche», escludendo tuttavia gli episodi maltrattanti sporadici e occasionali, e «un contesto familiare ovvero di convivenza».

Va evidenziato, infine, che il medesimo delitto non richiede soltanto la reiterazione di condotte fisiche violente, ma anche l'abitudine di comportamenti verbalmente aggressivi, denigratori e umilianti, capaci di produrre sofferenza psichica nella persona offesa e di rendere intollerabile il regime di vita familiare o di convivenza.<sup>69</sup>

### ***1.3 Evento del delitto di maltrattamenti in famiglia***

Concludendo l'analisi dell'elemento oggettivo, appare ora doveroso soffermarsi sul nesso di causalità e sull'evento del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

Innanzitutto, il nesso di causalità rappresenta l'elemento di raccordo tra la condotta e l'evento, configurandosi quale criterio idoneo ad attribuire la responsabilità penale ad un determinato soggetto.

Esso, difatti, prova che non solo l'azione ma anche il medesimo evento lesivo sono opera dell'agente, il quale è chiamato a risponderne penalmente.<sup>70</sup>

Secondariamente, per quanto concerne l'individuazione dell'evento, si è sviluppato un dibattito, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, in merito al fatto che l'articolo 572 c.p. sanziona l'azione del maltrattare, senza tuttavia descrivere quale sia l'evento.

Tale dibattito si è esteso sino al punto da interrogarsi circa la natura del delitto di maltrattamenti, qualificando lo stesso come reato di mera condotta ovvero reato di evento.

Sul punto, appare opportuno ricostruire le motivazioni delle contrapposte posizioni emerse in ordine alla qualificazione del reato de quo.

Per un verso, coloro che sostengono che il delitto in esame sia qualificabile come reato di mera condotta valorizzano, da un lato, la reiterazione delle condotte vessatorie e, dall'altro lato, la volontà del legislatore di punire coloro che maltrattano, senza dimostrare la realizzazione di un evento specifico.

Per altro verso, la giurisprudenza, nel tentativo di ricerca di un contenuto dell'evento realizzato, ha definito quest'ultimo come fonte di disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di vita<sup>71</sup>, come situazione di sofferenza nella quale la persona offesa è costretta a vivere<sup>72</sup>, come condizione di vita costantemente dolorosa e avvilita<sup>73</sup>, come

---

<sup>69</sup> Cfr. Cass. pen., n. 21858/2025, cit.

<sup>70</sup> FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale. Parte generale*, cit.

<sup>71</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 4 dicembre 2003, n. 7192 (rv. 228461)

<sup>72</sup> Cfr. Cass. pen., n. 3419/2006, cit.

<sup>73</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 14 luglio 2009, n. 38125; Cass. pen., n. 45547/2010, cit.

minaccia per l'incolumità della persona<sup>74</sup>, come offesa al bene della vita<sup>75</sup> ovvero, da ultimo, come una situazione caratterizzata da durevoli sofferenze fisiche e morali.<sup>76</sup>

Dai contenuti sopra individuati, appare pacifico osservare come il concetto di evento sia mutevole in ragione delle specificità che caratterizzano ciascuna vicenda.

In questa direzione, alcuni autori hanno linearmente sostenuto che il delitto di cui all'articolo 572 c.p. rientrasse nel novero dei reati di evento, in quanto il giudice, dinanzi ad una causa di maltrattamenti in famiglia, avrebbe dovuto valutare anche l'eventuale sussistenza dell'evento.

In ordine all'individuazione del contenuto dell'evento, inoltre, occorre distinguere l'evento naturalistico dall'evento giuridico, intendendosi il primo quale modificazione della realtà esterna e il secondo quale offesa del bene giuridico tutelato dalla norma penale.

Con riguardo al delitto in esame, va evidenziato che i due eventi, naturalistico e giuridico, tendono a coincidere nell'ottica in cui la sofferenza fisica e morale, a cui è sottoposta la vittima, si traduce, essenzialmente, nella lesione dell'integrità fisica e morale della medesima.

Ferme restando queste considerazioni, ad avviso della scrivente risulta condivisibile la tesi sostenuta da coloro che ritengano il delitto di maltrattamenti in famiglia riconducibile al reato di mera condotta per due ordini di ragioni:

- a) In primo luogo, è doveroso attribuire importanza alla volontà del legislatore nel punire la mera condotta, consistente nel maltrattare, non avendone precisato l'evento. A sostegno di tale tesi, va evidenziato che il legislatore, se avesse voluto dare rilevanza all'evento realizzato, lo avrebbe precisato: difatti, l'articolo 572, comma 3, c.p. individua tre specifiche tipologie di evento, ossia le lesioni gravi, le lesioni gravissime e la morte.
- b) In secondo luogo, dalla lettera della norma, emerge chiaramente che l'aspetto fondamentale è la reiterazione delle condotte, senza che sia necessario provare la sussistenza dell'evento.

---

<sup>74</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 15 aprile 2010, n. 11788

<sup>75</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 20 novembre 2012, n. 46848

<sup>76</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. III, 21 febbraio 2017, n. 16543; Cass. pen., Sez. VI, 8 ottobre 2025, n. 35950.

Da ultimo, merita particolare attenzione la questione relativa alla configurabilità del tentativo, disciplinato dall'articolo 56 c.p.<sup>77</sup>, nel delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

Il tema ha suscitato un ampio dibattito da parte della dottrina, la quale si è interrogata se e in quale misura si possa accettare la compatibilità del tentativo nei delitti necessariamente abituali, quale è il delitto di cui all'articolo 572 c.p.

Da un lato, una parte della dottrina ritiene che, nei delitti in esame, il tentativo sia configurabile, in quanto si deve aver riguardo dell'idoneità e dell'univocità delle condotte verso l'abitudine, dimostrando l'intenzione dell'agente nella ripetizione dei medesimi atti.<sup>78</sup>

Dall'altro lato, una parte della dottrina ha escluso la compatibilità del tentativo nel delitto di cui all'articolo 572 c.p.

Quest'ultimo orientamento appare condivisibile sotto molteplici profili.

Anzitutto, occorre distinguere le ipotesi in cui si vengano poste in essere condotte punibili penalmente oppure condotte di per sé irrilevanti

Rispetto alla prima ipotesi, è pacifico che la sola condotta maltrattante, pur non essendo idonea a consumare il delitto di maltrattamenti in famiglia, non possa rientrare nella nozione di tentativo, in quanto la medesima condotta risulterà già punibile penalmente. Basti richiamare, a titolo esemplificativo, le lesioni, le minacce o le percosse.

Quanto alla seconda ipotesi, pur essendo tali condotte penalmente irrilevanti, diventa complesso stabilire quando le medesime siano rette dall'univocità e dall'idoneità nel configurare il delitto di maltrattamenti, requisiti richiesti dall'articolo 56 c.p.

Le principali perplessità derivano, tuttavia, dall'ipotesi in cui siano già state poste in essere più condotte maltrattanti.

Se, da un lato, tali condotte si possono valutare quali atti preparatori alla consumazione del delitto di maltrattamenti in famiglia e, conseguentemente, ritenere valida la configurabilità del tentativo; dall'altro lato, tuttavia, non può escludersi che la fattispecie risulti già consumata.

A tal riguardo, difatti, la Corte di Cassazione, sezione penale, richiede che vi sia una pluralità di atti, protratti nel tempo, sistematici e idonei a porre in essere un regime di vita vessatorio, denigratorio e umiliante.

---

<sup>77</sup> Art. 56, comma 1, c.p.: «Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica».

<sup>78</sup> TELESMA M., *Considerazioni sulla configurabilità del tentativo nel reato abituale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n. 4/2021

Ne consegue, in definitiva, che la configurazione del tentativo nei delitti necessariamente abituali sia, tendenzialmente, esclusa in ragione del carattere dell'abitudine che caratterizza tali fattispecie.

## **2. Elemento soggettivo: dolo generico**

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, esso è rappresentato dal dolo generico, inteso come la coscienza e la volontà dell'agente di sottoporre la persona offesa ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo abituale e continuativo, instaurando un sistema di sopraffazioni e vessazioni che offendono la sua personalità.<sup>79</sup>

Va evidenziato che tale orientamento è largamente diffuso tanto in dottrina<sup>80</sup> quanto in giurisprudenza: a titolo esemplificativo, basti richiamare la sentenza della Corte di Cassazione, sezione penale, n. 27048 (rv. 240879) del 18 marzo 2008 che ha affermato quanto segue.

«Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti, l'art. 572 cod. pen., richiede il dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà di sottoporre la vittima ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo abituale, instaurando una sistema di sopraffazioni e di vessazioni che ne avviliscono la personalità».<sup>81</sup>

Ne consegue che, ai fini dell'articolo 572 c.p., è fondamentale che l'agente abbia la consapevolezza e la volontà di porre in essere delle condotte maltrattanti, idonee a cagionare nella vittima una lesione della sua dignità nonché della sua integrità psico-fisica.

Nonostante tale impostazione sia ben consolidata, è opportuno registrare un secondo orientamento, sia pur minoritario, che ritiene, quale elemento soggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia, il dolo unitario e programmatico.<sup>82</sup>

In questa direzione, il dolo unitario svolge la funzione di elemento di raccordo delle condotte maltrattanti; mentre, il dolo programmatico non si sintetizza in uno specifico programma criminoso, essendo sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza di proseguire

---

<sup>79</sup> PAVICH G., *Il delitto di maltrattamenti. Dalla tutela della famiglia alla tutela della personalità*, cit.

<sup>80</sup> BARTOLI R., PELISSERO M., SEMINARA S., *Delitti contro l'incolumità personale*, in *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Giappichelli, Torino, 2022; POMANTI P., *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in *Reati contro la famiglia e i minori*, Giuffrè, Milano, 2006; MONTICELLI L., *Maltrattamenti contro familiari e conviventi*, in *Tutela penale delle persone vulnerabili*, Giuffrè, Milano, 2026.

<sup>81</sup> In senso conforme, Cass. pen., Sez. VI, 11 gennaio 2007, n. 4139; Cass. pen., Sez. VI, 3 ottobre 2019, n. 47444; Cass. pen., Sez. VI, 5 marzo 2020, n. 9933.

<sup>82</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 11 dicembre 2003, n. 6541; Cass. pen., Sez. VI 21 settembre 2023, n. 47770.

l'attività prevaricatoria, mediante singole azioni od omissioni, già precedentemente poste in essere.

Pur essendo valido tale orientamento, ad avviso della scrivente, appare decisamente condivisibile l'impostazione per la quale, ai fini del delitto di maltrattamenti in famiglia, sia necessario il dolo generico.

Da ultimo, per completezza, appare doveroso soffermarsi sull'elemento soggettivo che caratterizza i maltrattamenti mediante omissione.

Muovendo dall'analisi dei casi precedentemente menzionati, la giurisprudenza richiede, quale elemento soggettivo, il dolo generico.

Nondimeno, una parte della dottrina<sup>83</sup> ha evidenziato, nei maltrattamenti mediante omissione, la compatibilità del dolo eventuale. Sul punto, sarà, di conseguenza, opportuno valutare se l'agente, anziché voler maltrattare la persona offesa, abbia previsto e accettato il rischio derivante da ogni sua singola azione od omissione.

Resta comunque fermo che la fattispecie, per potersi configurarsi, richiede sempre il dolo quale elemento soggettivo, escludendo così la colpa.

### **3. Cause di giustificazione**

Ai fini conclusivi dell'analisi del delitto di maltrattamenti in famiglia, non resta che la trattazione delle cause di giustificazione (cd. *scriminanti*), ossia quelle cause idonee a escludere l'antigiuridicità del fatto.

Anzitutto, le principali cause di giustificazione si identificano nel consenso dell'avente diritto (articolo 50 c.p.), nell'esercizio di un diritto ovvero nell'adempimento di un dovere (articolo 51 c.p.), nella legittima difesa (articolo 52 c.p.), nell'uso legittimo delle armi (articolo 53 c.p.) e nello stato di necessità (articolo 54 c.p.).

Con riferimento al consenso dell'avente diritto, si ritiene che esso non sia applicabile al delitto di maltrattamenti in famiglia, in quanto tale scriminante ha ad oggetto i soli diritti disponibili, escludendo i diritti indisponibili, come il diritto all'integrità psico-fisica.

---

<sup>83</sup> PAVICH G., *Il delitto di maltrattamenti. Dalla tutela della famiglia alla tutela della personalità*, cit.

Diversamente, è stato largamente utilizzato, quale scriminante, l'esercizio di un diritto ovvero l'adempimento di un dovere, sostenendo che, ai soggetti autoritativi spettasse lo ius corrigendi nei confronti dei soggetti sottoposti a tale autorità.

Tale impostazione è stata successivamente superata, ritenendo che il delitto di maltrattamenti non perseguisse una finalità correttiva, a differenza del delitto di abuso dei mezzi di correzione.

Paiono escludibili, da ultimo, anche la legittima difesa e lo stato di necessità, rilevando che esse stesse siano inidonee a giustificare una serie di atti vessatori e prevaricanti in modo abituale e continuativo nei confronti della vittima.

Più problematica si è rilevata, invece, essere la componente culturale e il ruolo che la medesima assume all'interno del delitto di maltrattamenti in famiglia.

### ***3.1 Il ruolo del credo religioso e delle tradizioni culturali***

Costituisce ormai un dato acquisito che la società contemporanea sia caratterizzata dall'incontro di molteplici culture e che ciò abbia indotto gli interpreti ad interrogarsi sul rapporto tra la cultura del reo e l'osservanza del diritto penale.

In particolare, questa riflessione è nata da progressive interferenze culturali, sviluppatasi a seguito dei massicci flussi migratori, attorno al concetto di "reato culturalmente orientato", ossia una fattispecie criminosa per l'ordinamento ospitante, ma approvata e giustificata in ragione dei valori culturali ai quali sottendono le minoranze ospitate.

Tra le fattispecie maggiormente interessate da tale fenomeno, rientra certamente il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi: frequenti sono i casi in cui l'autore del reato invochi, a propria difesa, tradizioni culturali ispirate a modelli di stampo patriarcale e autoritario nei confronti del soggetto più debole.

In questo contesto, si è sempre più affermata la cd. *cultural defense*, ossia una tecnica difensiva, utilizzata nel processo penale, con l'obiettivo di giustificare la condotta posta in essere o, addirittura, attenuare la pena del reato commesso, solamente in ragione del fatto che quella specifica azione fosse considerata lecita nel paese d'origine dell'imputato.

A tal riguardo, la giurisprudenza maggioritaria è stata chiara nel non riconoscere, quale esimente, e nel non attribuire rilevanza penale né al credo religioso né alle tradizioni culturali dell'agente, affermando pienamente la prevalenza dei principi costituzionali.

Difatti, riconoscere una qualche rilevanza penale a questo fenomeno si porrebbe in contrasto alcuni principi costituzionali, tra cui:

- a) L'art. 2 Cost., che impone alla Repubblica Italiana di riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. All'interno del novero di tali diritti rientrano certamente l'integrità psico-fisica e la dignità personale.
- b) L'art. 3 Cost., che riconosce a tutti i cittadini una pari dignità e uguaglianza dinanzi alla legge. Dalla lettera della norma emerge altresì che la volontà del legislatore sia quella di non applicare distinzioni in ordine al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione e, conseguentemente, alle tradizioni culturali: ammettere la cultural defense significherebbe entrare in contrasto con tale principio.
- c) L'art. 29 Cost., che sancisce l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, escludendo quel modello di vita familiare di stampo patriarcale, che alcune tradizioni culturali ancora tramandano.

Sul punto, emblematica è la sentenza della Corte di Cassazione, sezione, penale, n. 32824 del 26 marzo 2009 che ha osservato: «Non rileva, per l'integrazione del reato di maltrattamenti in famiglia, nella specie in danno della moglie, il credo religioso dell'autore delle condotte, non potendo ritenersi che l'adesione di un credo, che non sancisca la parità dei sessi nel rapporto coniugale, giustifichi i maltrattamenti in danno della moglie».

- d) L'art. 30 Cost., che pone il dovere e il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i propri figli, anche coloro nati fuori dal matrimonio. Tale norma implica, di conseguenza, che non si possa invocare lo ius corrigendi ogniqualvolta che si pongano in essere condotte maltrattanti che, tuttavia, nel paese d'origine dell'imputato siano considerate educative.

Tale orientamento, dal punto di vista legislativo, è stato altresì confermato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti

delle donne e la violenza di genere<sup>84</sup>, che ha rifiutato qualsiasi giustificazione in merito al fenomeno della violenza.

In questa direzione, l'articolo 42, rubricato "*Giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto "onore"*", della Convenzione di Istanbul dispone:

«Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che nei procedimenti penali intentati a seguito della commissione di qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto "onore" non possano essere addotti come scusa per giustificare tali atti. Rientrano in tale ambito, in particolare, le accuse secondo le quali la vittima avrebbe trasgredito norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali riguardanti un comportamento appropriato».

Chiarita l'irrelevanza della cultural defense sul piano delle cause di giustificazione, la giurisprudenza si è interrogata in merito alla possibilità di attribuire una qualche rilevanza alla componente culturale su tre piani distinti: elemento soggettivo, imputabilità e commisurazione della pena.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, individuato precedentemente nel dolo generico, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che esso non venga escluso in ragione della religione e delle tradizioni culturali che abbiano plasmato la personalità dell'agente.

In questa direzione, la Cassazione penale, sezione sesta, con la sentenza n. 46300 del 26 novembre 2008 ha osservato come l'appartenenza alla religione musulmana e la conseguente rivendicazione di particolari potestà in ordine al proprio nucleo familiare non escludano il dolo generico, elemento soggettivo tipico dei maltrattamenti in famiglia.<sup>85</sup>

Sul piano della colpevolezza, occorre altresì precisare che l'agente non può semplicemente invocare, a propria difesa, l'ignoranza della legge penale, in virtù dell'articolo 5 c.p.

Anche sotto il profilo dell'imputabilità, è da escludersi qualsiasi rilevanza alla componente culturale: difatti, sebbene si tenda a paragonare la diversità culturale ad un'anormalità patologica, essa non integra, nell'agente, né un'infermità mentale né una semi infermità mentale e, di conseguenza, non incide sulla capacità di intendere e di volere.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Convenzione di Istanbul. Sul punto, si veda, *Infra*, Cap. V, Par. 1.

<sup>85</sup> In senso conforme, cfr. Cass. pen., Sez. VI, 26 aprile 2011, n. 26153

<sup>86</sup> Sul punto, si vd. PIQUÉ F., *La subcultura del marito non elide l'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti né esclude l'imputabilità del reo*, in *Cassazione penale*, n. 9/2012.

Da ultimo, sotto il profilo della commisurazione della pena, occorre svolgere talune considerazioni.

In primo luogo, si esclude che le tradizioni culturali, nel delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, possano essere valorizzate quali circostanze attenuanti comuni, previste dall'articolo 62 c.p.: la Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 22700 del 29 maggio 2009, ha chiarito che le tradizioni culturali non eliminano il disvalore prodotto dai maltrattamenti e non sono idonee a giustificare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

In secondo luogo, differente è l'approccio, utilizzato dalla dottrina, in sede di commisurazione della pena (articolo 133 c.p.)<sup>87</sup>, in quanto si ritiene che si debba considerare la matrice culturale, in termini di condizioni di vita individuale, familiare e di condotta solitamente posta in essere dall'agente.

Alla luce di quanto esposto, ne consegue che la componente culturale non ha effetti nell'ordinamento giuridico italiano né come causa di giustificazione, né in relazione all'elemento soggettivo e all'imputabilità, né, infine, come circostanza attenuante generica.

Tale approccio trova, altresì, conferma nell'analisi di alcune fattispecie, tra cui l'imposizione del velo e i matrimoni forzati.

### ***3.2 Esempi applicativi: imposizione del velo e matrimoni forzati***

Anzitutto, con riferimento all'imposizione del velo, diversi autori<sup>88</sup> hanno sottolineato come l'utilizzo di questo indumento, talvolta, possa non essere espressione di una costrizione, potendo la donna scegliere liberamente se indossarlo o no.

Pur riflettendosi in Occidente come uno strumento di subordinazione, il velo ha in realtà molteplici significati: la donna può decidere di indossarlo per manifestare la sua identità religiosa, per distaccarsi radicalmente dalle tradizioni occidentali ovvero per preservare un legame con le proprie radici culturali.

---

<sup>87</sup> PIQUÉ F., *La subcultura del marito non elide l'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti né esclude l'imputabilità del reo*, cit.

<sup>88</sup> VALONGO A., *Riflessioni in tema di violenza sulle donne migranti: un caso emblematico*, in *GenIUS*, n. 2/2021; ACOCELLA I., *Il velo islamico e la pluralità dei suoi significati*, in *Studi di sociologia*, n. 1/2011

In questa direzione, si esclude che il velo possa rappresentare una forma di maltrattamento, essendo il medesimo la manifestazione di una libera scelta della donna.

Il tema, tuttavia, è ben più complesso. Non di rado, accade che l'imposizione del velo islamico si inserisca in un contesto di abituale sopraffazione nei confronti della vittima, la quale viene picchiata, insultata, sottoposta all'autorità del marito e costretta ad aderire alle tradizioni culturali e al credo religioso di quest'ultimo.

In tale ipotesi, la costrizione del velo, mediante minaccia o violenza, si inserisce nel più ampio spettro delle vessazioni, definite dal delitto di maltrattamenti in famiglia: difatti, la condotta assume il carattere dell'abitudine, instaurando un clima degradante e oppressivo per la vittima, punito dall'articolo 572 c.p.

Quanto ai matrimoni forzati, occorre premettere che essi rappresentano, dal 2019, una fattispecie criminosa, punita ai sensi dell'articolo 558-bis c.p., introdotto dalla legge n. 69 del 2019 (cd. *Codice Rosso*).

Prima della promulgazione di tale legge, le medesime condotte venivano pacificamente ricondotte a talune fattispecie criminose, già previste dagli articoli 572, 605, 609-bis, 609-quater, 610 c.p.

L'introduzione dell'articolo 558-bis c.p. trova altresì conferma nella Convenzione di Istanbul, la quale, all'articolo 37, impone agli Stati firmatari di «adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio» e «il fatto di attirare intenzionalmente con inganno un adulto o un bambino sul territorio di uno Stato firmatario o diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio».

La norma, rubricata “*Costrizione o induzione al matrimonio*”, dispone:

«Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di stranieri residenti in Italia».

Dalla lettera della norma, appare opportuno svolgere talune considerazioni.

In primo luogo, il primo e il secondo comma introducono due ipotesi base di reato: da un lato, la costrizione al matrimonio; mentre, dall'altro lato, l'induzione al matrimonio.

Quanto alla prima, essa rimanda a modalità di coercizione, quali atti di minaccia e violenza (fisica); mentre, la seconda fa leva sulla condizione di particolare vulnerabilità psicologica della vittima,

In secondo luogo, il terzo e il quarto comma prevedono due circostanze aggravanti differenti in ragione dell'età dei minori coinvolti.<sup>89</sup>

In terzo luogo, il quinto comma dispone una deroga al principio di territorialità del diritto penale, previsto dall'articolo 3 c.p., estendendo l'imputabilità del fatto commesso e la tutela agli stranieri residenti in Italia.

Da tale analisi emerge che i matrimoni forzati siano connotati da due elementi imprescindibili: per un verso, le modalità di coercizione, declinabili in forme di violenza fisica e psicologica; per altro verso, la transnazionalità del fenomeno, che rende necessaria la deroga del principio di territorialità.

In definitiva, in relazione ai due esempi applicativi riportati, si conferma l'irrilevanza della cultural defense, attribuendo rilevanza al diritto penale, volto a tutelare i diritti inviolabili dell'uomo.

---

<sup>89</sup> PEPÉ G., *I matrimoni forzati presto previsti come reato anche in Italia?*, in *Diritto penale contemporaneo*, 20 maggio 2019.

## **PARTE II – Maltrattamenti in famiglia e fattispecie affini o connesse**

### Capitolo III

Alla luce della precedente analisi strutturale dell'articolo 572 c.p., occorre ora esaminare i rapporti tra il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e le altre fattispecie criminose, le quali, nella prassi applicativa, frequentemente interferiscono.

In ragione della natura abituale del reato de quo e dell'eterogeneità delle condotte maltrattanti, infatti, si sono progressivamente poste problematiche di coordinamento con le altre norme incriminatrici, rendendo doverosa una verifica costante in termini di assorbimento ovvero di concorso materiale.

Il presente capitolo si pone, dunque, l'obiettivo di analizzare tali rapporti, ripercorrendo le soluzioni adottate sia dalla giurisprudenza sia dalla dottrina.

#### **1. Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali**

Per quanto concerne il rapporto tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e il delitto di lesioni personali, disciplinato dagli articoli 582 e 583 c.p., la giurisprudenza ha progressivamente elaborato la seguente soluzione, in considerazione della distinzione tra lesioni lievissime o lievi e lesioni gravi o gravissime.

Con riferimento alle lesioni lievissime e lievi, la Corte di Cassazione ha precisato che esse vengono assorbite nel delitto di maltrattamenti in famiglia, qualora l'agente abbia agito soltanto con l'intenzione di maltrattare, e non anche di ledere l'integrità fisica della vittima.<sup>90</sup>

Qualora, invece, l'agente agisca con lo scopo sia di maltrattare la persona offesa sia di ledere la sua integrità fisica, i due delitti concorrono materialmente.

Quanto alle lesioni gravi o gravissime, occorre distinguere a seconda che esse siano o meno volute dall'agente: infatti, nel primo caso, le due fattispecie concorrono<sup>91</sup>, in virtù della loro differente obiettività giuridica; nel secondo caso, invece, si configura l'ipotesi aggravata di cui all'articolo 572, comma 3, c.p.

Tale impostazione viene altresì sintetizzata dalla Corte d'appello di Milano nel seguente modo:

---

<sup>90</sup> Cfr. Cass. pen., sez. III, 29 aprile 2015, n. 50208 (rv. 267283); Cass. pen., Sez. V, 18 luglio 2018, n. 42599 (rv. 274010-02)

<sup>91</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 11 maggio 2004, n. 28367; Cass. pen., sez. V, 17 marzo 2010, n. 24688.

«Il delitto di lesioni personali volontarie non può ritenersi assorbito in quello di maltrattamenti in famiglia, trattandosi di illeciti che concorrono materialmente tra loro per la diversa oggettività giuridica. L'assorbimento del delitto di lesioni personali lievi nel delitto di maltrattamenti si verifica soltanto quando si dimostri in concreto che le lesioni non furono volute dall'agente, ma rappresentino una conseguenza meramente oggettiva ed involontaria del fatto; mentre qualora l'agente abbia avuto, non solo l'intenzione di maltrattare, ma anche quella di ledere l'integrità fisica della persona maltrattata, si configura il concorso materiale del delitto di maltrattamenti con quello di lesioni personali».<sup>92</sup>

Rispetto a tale impostazione, sotto il profilo processuale, va evidenziata la difficoltà, a carico dell'accusa, di dimostrare che l'agente abbia agito, non soltanto con l'intenzione di maltrattare la persona offesa, ma anche con la volontà e la consapevolezza di ledere la sua integrità fisica, cagionandole conseguentemente una malattia nel corpo o nella mente.

A seguito di tale accertamento, si verificano differenti effetti sia sul piano della qualificazione giuridica della fattispecie sia sul piano sanzionatorio.

Con riferimento a quest'ultimo, infatti, si registrano tre soluzioni distinte: nel caso dell'assorbimento delle lesioni lievi e lievissime nel delitto di maltrattamenti in famiglia si applica la pena di quest'ultimo, in quanto reato più grave; il concorso materiale delle lesioni gravi e gravissime comporta, in base al principio *tot crimina tot poenae*, il cumulo delle pene per ciascun delitto commesso; nell'ipotesi aggravata, infine, si applica il trattamento sanzionatorio di cui all'articolo 572, comma 3, c.p.<sup>93</sup>

Merita, da ultimo, un breve cenno il rapporto tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e il delitto di percosse e di minaccia. In questo senso, la giurisprudenza è rimasta costante nell'affermare l'assorbimento di queste ultime condotte nell'articolo 572 c.p., con la precisazione che esse debbano essere finalizzate al maltrattamento.<sup>94</sup>

## **2. Maltrattamenti in famiglia e omicidio**

---

<sup>92</sup> Cfr. Corte d'appello di Milano, Sez. II, 21 gennaio 2008, n. 124.

<sup>93</sup> La norma dispone: «Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni».

<sup>94</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. I, 9 novembre 2005, n. 7043 (rv. 234047); Cass. pen., Sez. VI, 31 maggio 2007, n. 40340; Cass. pen., Sez. V, 14 maggio 2010, n. 22790; Cass. pen., Sez. VI, 30 maggio 2019, n. 35677; Cass. pen., Sez. VI, 30 giugno 2021, n. 29190.

Con riferimento al rapporto tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e il delitto di omicidio, appare doveroso distinguere se l'evento morte sia o meno voluto e preveduto dall'agente.

In base a tale ripartizione, se la morte, pur essendo un evento difforme rispetto alla volontà dell'agente, costituisce l'esito di una serie di sofferenze fisiche e morali, queste ultime inflitte volutamente dall'agente, la fattispecie sussumibile si qualifica come ipotesi aggravata del delitto di maltrattamenti, ai sensi dell'articolo 572, comma 3, c.p.

In questa direzione, si colloca la sentenza della Corte di Cassazione n. 1948 del 13 dicembre 2022, la quale ha precisato che «ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 572, 3° comma, c.p., la morte, per essere evento aggravatore deve porsi come conseguenza prevedibile della condotta di base abituale, già causa di un “deterioramento” delle condizioni della vittima, e non derivare da un episodio, avulso dalla complessiva trama illecita».

Nell'ambito della circostanza aggravante, prevista dal terzo comma della norma in esame, la giurisprudenza ha altresì ricondotto i casi di suicidio della vittima, a seguito delle condotte maltrattanti, a condizione che il suicidio sia una conseguenza diretta e prevedibile dei maltrattamenti e non l'esito di una libera capacità di autodeterminazione da parte della vittima.<sup>95</sup>

A tal riguardo, si colloca altresì la questione relativa all'imputazione del suicidio della vittima all'autore dei maltrattamenti. Sul punto, tanto la dottrina quanto la giurisprudenza hanno osservato che l'attribuibilità soggettiva di tale evento sia strettamente connessa alla prevedibilità concreta del rischio derivante dalla consumazione del reato base.<sup>96</sup>

In altri termini, non è richiesto che il suicidio rientri nella sfera volitiva dell'autore, poiché, in tal caso, egli risponderebbe di omicidio doloso, rendendosi tuttavia necessario l'accertamento della prevedibilità dell'evento non voluto.

Qualora, invece, l'evento morte, non voluto dall'agente, sia riconducibile ad un atto volto a commettere i delitti di percosse e lesioni, trova applicazione la fattispecie di omicidio preterintenzionale, di cui all'articolo 584 c.p., la quale concorre materialmente con il delitto di maltrattamenti in famiglia, qualora si dimostri che la vittima era inserita in un ambiente di abituali vessazioni da parte dell'agente.

Infine, nell'ipotesi in cui la morte sia manifestazione della volontà dell'agente, si configura il delitto di omicidio doloso, di cui all'articolo 575 c.p., prevedendo il concorso

---

<sup>95</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 29 novembre 2007, n. 12129.

<sup>96</sup> PAVESI F., *In tema di suicidio a seguito di maltrattamenti*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 12/2008.

materiale con il delitto di maltrattamenti in famiglia nel caso in cui la vittima abbia subito, in epoca precedente alla morte, condotte maltrattanti dall'agente.

A tal riguardo, emblematica è la sentenza della Corte di Cassazione n. 20429 del 5 aprile 2022, la quale ha osservato che non possa configurarsi «l'ipotesi aggravata di cui all'articolo 572, comma 3, c.p.», bensì la fattispecie di omicidio doloso, «quando la morte della vittima», nonostante i pregressi e reiterati maltrattamenti, «rientri nella sfera rappresentativa e volitiva dell'agente del reato, oltre ad essere causalmente collegata alla condotta da questi posta in essere».<sup>97</sup>

Quanto al regime sanzionatorio, da ultimo, resta valido quanto precedente riferito in tema di concorso materiale; si evidenzia, tuttavia, che nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 572, comma 3, c.p., è la stessa norma a dettare uno specifico trattamento sanzionatorio.

### **3. Maltrattamenti in famiglia e interruzione di gravidanza non consensuale**

Per quanto riguarda il rapporto tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e il delitto di interruzione di gravidanza non consensuale, la questione risulta più delicata rispetto alle altre fattispecie, specialmente in ragione della scarsità di pronunce giurisprudenziali sul tema.

Tale delicatezza è giustificata in ragione della recente introduzione del delitto di interruzione di gravidanza non consensuale, disciplinato dall'articolo 593-ter c.p., il quale è stato introdotto nell'ordinamento giuridico dal decreto legislativo, 1° marzo 2018, n. 21 e, in particolare, dall'articolo 2, recante “modifiche in materia di tutela della persona”.

Giova segnalare, altresì, la recente modifica, apportata dalla legge n. 181/2025, relativa al nuovo delitto di femminicidio, la quale ha previsto, quale circostanza aggravante, l'ipotesi in cui l'interruzione di gravidanza non consensuale sia l'esito di un atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.

Quanto al rapporto con il delitto di maltrattamenti in famiglia, ad avviso della scrivente, deve ritenersi configurabile il concorso materiale tra le due fattispecie, in quanto esse tutelano beni giuridici differenti: per un verso, l'articolo 572 c.p. tutela l'integrità psico-fisica e la

---

<sup>97</sup> In senso conforme, cfr. Cass. pen., Sez. I, 21 febbraio 2003, n. 16578 (rv. 224797); Cass. pen., Sez. I, 15 maggio 2008, n. 21329 (rv. 240084); Cass. pen., Sez. I, 12 giugno 2018, n. 3253 (rv. 276395-03).

personalità della persona offesa; per altro verso, il delitto di interruzione di gravidanza non consensuale si pone a salvaguardia della vita del nascituro e dell'autodeterminazione della donna.<sup>98</sup>

Inoltre, l'assorbimento deve ritenersi escluso in ragione delle diversità strutturali che connotano tali fattispecie criminose: da un lato, il delitto di maltrattamenti è un reato necessariamente abituale; dall'altro lato, il delitto di interruzione di gravidanza non consensuale rientra nel novero dei reati istantanei, esaurendosi con l'interruzione della gravidanza medesima.

Alla luce di tali considerazioni, ne consegue che l'interruzione della gravidanza non consensuale, qualora sia inserita in un contesto di reiterate condotte maltrattanti, conservi una propria rilevanza penale, essendo configurabile il concorso tra le due norme incriminatrici.

#### **4. Maltrattamenti in famiglia e tortura privata**

Proseguendo l'analisi, occorre ora esaminare il rapporto tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e il delitto di tortura privata, di cui all'articolo 613-bis c.p.

A tal riguardo, tanto la dottrina quanto la giurisprudenza si sono interrogate sulla possibilità di un assorbimento del delitto di maltrattamenti in famiglia nel delitto di tortura privata, o viceversa.

Tale riflessione, tuttavia, non pare doversi accogliere, in ragione delle apprezzabili differenze che contraddistinguono le due fattispecie.

In primo luogo, il delitto di tortura privata, a differenza del delitto di maltrattamenti in famiglia, è un reato eventualmente abituale, che non richiede necessariamente la reiterazione delle condotte.

In secondo luogo, le due fattispecie si realizzano attraverso condotte differenti: per un verso, il delitto di maltrattamenti in famiglia può essere integrato anche da fatti non costituenti reato; per altro verso, il delitto di tortura richiede, per la sua configurazione, soltanto condotte penalmente rilevanti.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. V, 2 febbraio 2024, n. 19596, la quale ha precisato che il consenso o meno della donna debba essere verificato sino al momento in cui l'intervento viene eseguito. L'autodeterminazione della donna viene compromessa ove il consenso sia stato estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno.

<sup>99</sup> Sul punto, si vd. LEOTTA C. D., *Tortura privata – Maltrattamenti in famiglia – Ammissibile il concorso materiale tra maltrattamenti in famiglia e tortura privata*, in *Giurisprudenza Italiana*, n. 1/2022

In terzo luogo, le due norme incriminatrici si propongono di tutelare beni giuridici differenti, in quanto l'articolo 613-bis c.p. tutela principalmente la libertà morale o psichica, intesa come il diritto dell'individuo di autodeterminarsi.<sup>100</sup>

In ragione di tali differenze, l'orientamento maggioritario della giurisprudenza ha ritenuto configurabile il concorso materiale tra le due fattispecie criminose, escludendo conseguentemente l'assorbimento.

A titolo esemplificativo, basti richiamare la sentenza della Corte di Cassazione n. 39722, del 9 luglio 2024, la quale ha chiarito che i due delitti «possono concorrere tra loro in ragione della diversità del bene giuridico tutelato e della non sovrapposibilità strutturale delle condotte incriminate».<sup>101</sup>

Ne consegue, dunque, che i due delitti, pur potendosi sviluppare entrambi in contesti familiari e affettivi, conservano una propria autonomia, comportando la configurazione del concorso materiale.

## **5. Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale**

Quanto al rapporto tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e il delitto di violenza sessuale, di cui all'articolo 609-bis c.p., va evidenziato come esso sia stato, per lungo tempo, oggetto di dibattito tanto in dottrina quanto in giurisprudenza.

Dunque, appare doveroso illustrare i tre orientamenti che si sono progressivamente sviluppati.

Secondo un primo orientamento, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi risulta assorbito dal delitto di violenza sessuale, ove vi sia piena coincidenza tra le condotte.

In questa direzione, le condotte maltrattanti si pongono come funzionali e coincidenti rispetto alla realizzazione degli abusi sessuali, posti in essere a danno della persona offesa.

A sostegno di tale tesi è stante l'orientamento secondo cui le due fattispecie presentino, quale elemento soggettivo, il dolo unitario e programmatico, ne consegue che l'agente agisca

---

<sup>100</sup> COSTANTINI A., *Il nuovo delitto di tortura (art. 613-bis c.p.)*, in *Studium Iuris*, n. 1/2018.

<sup>101</sup> In senso conforme, cfr. Cass. pen., Sez. III, 25 maggio 2021, n. 32830; Cass. pen., Sez. V, 22 ottobre 2025, n. 3827.

con la consapevolezza che le reiterate condotte siano finalizzate all'abuso sessuale sulla vittima, senza che vi sia la volontà di maltrattare.<sup>102</sup>

Un secondo orientamento, diversamente, ha individuato tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e il delitto di violenza sessuale un rapporto di specialità, sostenendo il secondo speciale rispetto al primo e la sua conseguente applicazione.

Tale orientamento, tuttavia, non è esente da critiche da parte della dottrina, che ha sottolineato quanto le differenze strutturali dei due delitti siano incompatibili con il principio di specialità, ex articolo 15 c.p.

Infatti, mentre il delitto di maltrattamenti in famiglia rientra nel novero dei reati abituali e presuppone l'esistenza di un contesto familiare o di convivenza, il delitto di violenza sessuale è un reato istantaneo che si configura indipendentemente dal rapporto di convivenza o familiare.

Da ultimo, si registra l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, altrettanto condivisibile ad avviso della scrivente, secondo cui le norme incriminatrici concorrono materialmente, in ragione dei beni giuridici differenti che si propongono di tutelare.<sup>103</sup>

Infatti, l'articolo 572 c.p., come già precedentemente evidenziato, tutela l'integrità psico-fisica e la personalità del soggetto passivo; invece, l'articolo 609-bis c.p. protegge la libertà di determinazione sessuale della persona offesa.

Emblematica, in tal senso, è la sentenza della Corte di Cassazione n. 26165 (rv. 240542) del 15 aprile 2008, la quale precisa che «il delitto di violenza sessuale concorre con quello di maltrattamenti in famiglia», ove la condotta violenta non sia finalizzata esclusivamente «a vincere la resistenza della vittima per abusarne sessualmente, ma si inserisca in un contesto di sopraffazioni, ingiurie, minacce e violenze di vario genere nei confronti di quest'ultima, tipiche della condotta di maltrattamenti».<sup>104</sup>

Dalla massima della sentenza sopra richiamata, emerge chiaramente come la violenza sessuale, in virtù della diversità del bene giuridico tutelato, si inserisca in un contesto ben più ampio, costituito da sopraffazioni reiterate e violenze di varia natura.

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene pertanto configurabile il concorso materiale tra le due fattispecie e, di conseguenza, che il trattamento sanzionatorio venga delineato attraverso il cumulo delle pene previste.

---

<sup>102</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. III, 29 novembre 2000, n. 3998; Cass. pen., Sez. III, 24 giugno 2004, n. 35849.

<sup>103</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. III, 5 dicembre 2003, n. 984; Cass. pen., Sez. III, 16 maggio 2007, n. 22850 (rv. 236888).

<sup>104</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. III, 23 marzo 2005, n. 17843 (rv. 231523).

## 6. Maltrattamenti in famiglia e atti persecutori

Analogamente al rapporto sopra richiamato, il rapporto tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e il delitto di atti persecutori, disciplinato dall'articolo 612-bis c.p.<sup>105</sup>, è stato oggetto di ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

In particolare, tale dibattito si è sviluppato attorno alla nozione di famiglia<sup>106</sup>, rilevante ai fini dell'articolo 572 c.p., e alla cessazione del relativo legame affettivo, quale elemento costitutivo della fattispecie di cui all'articolo 612-bis, comma 2, c.p.

Anzitutto, ai fini di una maggiore chiarezza, occorre sottolineare che, ove tra le due fattispecie criminose vi sia un concorso apparente di norme, l'articolo 612-bis, comma 1, c.p. prevede una clausola di sussidiarietà, per la quale si applica l'assorbimento del medesimo delitto all'interno del delitto di maltrattamenti in famiglia, in quanto delitto più grave.<sup>107</sup>

Restano, pertanto, da definire le ipotesi nelle quali i due delitti possano concorrere: a tal riguardo, la linea di confine tra le due fattispecie viene individuata nella cessazione del legame familiare o di convivenza<sup>108</sup>, la quale non si esaurisce nella mera cessazione della convivenza, intesa come coabitazione, richiedendosi l'ulteriore esaurimento dei vincoli solidaristici, derivanti dalla relazione affettiva.

Fermo restando ciò, occorre distinguere tra la famiglia fondata sul matrimonio e la famiglia di fatto.

Le condotte realizzate in un contesto familiare, fondato sul matrimonio, nel quale intervenga la separazione legale, di regola, configurano il delitto di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, in quanto rimangono integri gli obblighi di fedeltà, assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia di cui all'articolo 143 c.c.<sup>109</sup>

---

<sup>105</sup> Tale norma è stata introdotta con il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale”, convertito nella legge 23 aprile 2009, n. 38.

<sup>106</sup> Per un approfondimento di tale profilo, si veda, *Supra*, Cap. I, Par. 3.

<sup>107</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 24 novembre 2011, n. 24575, la quale osserva le differenze strutturali tra le due fattispecie criminose, sottolineando, ad esempio, la natura di reato comune del delitto di atti persecutori. Essa sostiene, altresì, che il rapporto tra le due norme sia regolato dalla clausola di sussidiarietà, prevista dall'articolo 612-bis, comma 1, c.p., che rende applicabile il delitto di maltrattamenti in famiglia, in quanto reato più grave. La clausola di sussidiarietà viene, poi, ripresa dalla Cass. pen., Sez. II, 21 aprile 2016, n. 17719.

<sup>108</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 19 giugno 2018, n. 42918; Cass. pen., Sez. VI, 3 novembre 2020, n. 37077 (rv-280431-01); Cass. pen., Sez. VI, 6 settembre 2021, n. 39532 (rv. 282254-01); Cass. pen., Sez. VI, 17 novembre 2021, n. 45095 (rv. 282398-01); Cass. pen., Sez. VI, 15 settembre 2022, n. 9187; Cass. pen., Sez. VI, 27 settembre 2022, n. 45520; Cass. pen., n. 1540/2023, cit.; Cass. pen., Sez. V, 27 novembre 2024, n. 11209.

<sup>109</sup> Sul punto, si vd. POTETTI D., *Corte costituzionale e Corte di Cassazione alle prese con un regolamento di confini: maltrattamenti e atti persecutori*, in *Cassazione penale*, n. 10/2022. Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 13 novembre 2012, n. 7369 (rv. 254026); Cass. pen., Sez. VI, 15 maggio 2024, n. 31178.

Infatti, la mera separazione legale mantiene integro il vincolo matrimoniale, essendo necessario il divorzio, affinché gli obblighi di cui all'articolo 143 c.c. vengano meno.

In questa direzione, prima dell'intervento della legge n. 181/2025, le condotte poste in essere, successive al divorzio, rientravano nell'ipotesi aggravante, prevista al secondo comma, dell'articolo 612-bis c.p., in ragione della cessazione del vincolo matrimoniale e della correlata convivenza.<sup>110</sup>

Per quanto concerne le condotte realizzate nell'ambito di una convivenza more uxorio, l'orientamento maggioritario giurisprudenziale individua, quale linea di confine, la cessazione della convivenza medesima: infatti, «le azioni violente o persecutorie», posteriori alla cessazione della convivenza, «possono integrare il delitto di atti persecutori», essendo «il delitto di maltrattamenti in famiglia configurabile soltanto per le condotte compiute» in epoca anteriore alla cessazione del relativo legame.<sup>111</sup>

Rispetto a tale linea di demarcazione va evidenziato, altresì, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato progressivamente talune ipotesi di prosecuzione “forzata” del vincolo familiare, anche a seguito della cessazione della convivenza.

In particolare, una di queste, dapprima introdotta dalla giurisprudenza, è stata successivamente confermata con la legge 2 dicembre 2025, n. 181, che ha apportato una significativa modifica all'articolo 572, comma 1, c.p., prevedendo, nel novero dei soggetti coinvolti, coloro che, non più conviventi, siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione.

Stante l'intenzione del legislatore nell'ampliare maggiormente la tutela penale alla coppia non più convivente ma legata da vincoli di filiazione, tale ipotesi sembra introdurre una vera e propria *fictio iuris* della prosecuzione del nucleo familiare<sup>112</sup>, sia esso fondato sul matrimonio sia more uxorio.

Tale scelta legislativa comporta, dunque, l'applicazione del delitto di maltrattamenti in famiglia, nei confronti di rapporti ormai terminati sul piano della convivenza, in ragione dell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 337-ter c.c.<sup>113</sup>

Sul piano della convivenza more uxorio, invece, ai fini rilevanti di cui all'articolo 572 c.p., appare doveroso verificare che i vincoli di filiazione non rappresentino un evento

---

<sup>110</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 19 novembre 2014, n. 6462; Cass. pen., n. 17719/2016, cit.; Cass. pen., Sez. V, 4 maggio 2016, n. 41665 (rv. 268464); Cass. pen., Sez. VI, 1° febbraio 2017, n. 10932; Cass. pen., Sez. VI, 8 giugno 2022, n. 32575.

<sup>111</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. II, 23 gennaio 2019, n. 10222 (rv. 275617-01); Cass. pen., Sez. VI, 26 aprile 2023, n. 24331.

<sup>112</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 19 dicembre 2017, n. 3087 (rv. 272134); Cass. pen., Sez. V, 17 marzo 2021, n. 20861; Cass. pen., Sez. VI, 17 marzo 2026, n. 14882; Cass. pen., Sez. VI, 26 marzo 2026, n. 14172.

<sup>113</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 26 novembre 2021, n. 7259 (rv. 283047-01).

meramente occasionale, bensì che siano inseriti in una relazione caratterizzata da una stabile aspettativa di solidarietà, autonoma rispetto ai doveri connessi alla filiazione.<sup>114</sup>

Preme precisare che con riferimento alle condotte, sorte nell'ambito del contesto familiare, che procedano a seguito della sopravvenuta cessazione del vincolo familiare, nonostante vi siano dei vincoli derivanti dalla filiazione, è configurabile il concorso materiale tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e il delitto di atti persecutori.<sup>115</sup>

In definitiva, si ritiene che tale rapporto sia connotato, da un lato, dalla clausola di sussidiarietà prevista dall'articolo 612-bis, comma 1, c.p. e, dall'altro, dagli orientamenti giurisprudenziali progressivamente sviluppatasi in ordine alle ipotesi di concorso materiale.

## **7. Maltrattamenti in famiglia e mobbing**

Da ultimo, appare opportuno esaminare il rapporto tra il delitto di maltrattamenti e il fenomeno del mobbing, il quale presenta caratteri strutturalmente differenti rispetto ai rapporti precedentemente analizzati.

Innanzitutto, il mobbing si risolve in sistematiche e reiterate condotte vessatorie e ostili, poste in essere dal datore di lavoro, idonee a cagionare una lesione nell'equilibrio fisiopsichico e nella personalità del lavoratore dipendente.

A tal riguardo, risultano molteplici normative, finalizzate a prestare tutela al lavoratore che si trovi coinvolto in questo ambiente prevaricatorio e umiliante.

Sul piano costituzionale, l'articolo 35 Cost. tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, promuovendo altresì accordi volti ad affermare e regolare diritti del lavoro.

Sul piano giuslavoristico, lo Statuto dei Lavoratori<sup>116</sup>, all'articolo 15, prevede la nullità dei patti discriminatori.

Sul piano civilistico, il principale strumento di contrasto al mobbing è rappresentato dall'articolo 2087 c.c., il quale impone al datore di lavoro di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure necessarie e volte a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.<sup>117</sup>

---

<sup>114</sup> Cass. pen., n. 37628/2019, cit.

<sup>115</sup> Cass. pen., Sez. VI, 16 febbraio 2022, n. 10626 (rv. 283003-02); Cass. pen., n. 11209/2024, cit.; Cass. pen., Sez. V, 15 aprile 2025, n. 22337 (rv. 288206-01).

<sup>116</sup> Legge 20 maggio 1970, n. 300.

<sup>117</sup> Sul punto, si vd. Cass. pen., Sez. III, 19 novembre 2002, n. 2427, la quale ha confermato l'orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui la fattispecie di mobbing è riconducibile alla previsione dell'articolo 2087 c.c.

Sotto il profilo penalistico, profilo rilevante in questa sede, va evidenziato come le condotte del mobbing abbiano, da sempre, interessato diverse fattispecie criminose, tra cui le lesioni personali, la violenza privata<sup>118</sup>, le minacce, gli atti persecutori e, in particolare, il delitto di maltrattamenti in famiglia.

Sebbene tali normative si pongano a tutela del lavoratore mobbizzato, nel nostro ordinamento, ad oggi, non esiste una specifica norma incriminatrice: in ragione di ciò, la materia è stata via via regolamentata dagli orientamenti giurisprudenziali, che progressivamente si sono sviluppati, con esiti non costanti.

Sul punto, si registrano due orientamenti.

Secondo un primo orientamento, il capogruppo di una società che maltratti i giovani lavoratori, mediante reiterate vessazioni fisiche e morali, è punito ai sensi dell'articolo 572 c.p., in quanto questi ultimi sono sottoposti alla sua autorità.

A tal riguardo, non rileva che la relazione tra l'autore e la vittima assuma natura para-familiare, essendo sufficiente, per la configurazione del delitto di maltrattamenti in famiglia, la consapevolezza e la volontà del reo nel produrre uno stato di abituale sofferenza fisica e morale nel lavoratore dipendente.<sup>119</sup>

In senso contrario, si registra un secondo orientamento, per il quale è integrabile il reato de quo in presenza di condotte maltrattanti, inserite in un rapporto para-familiare, caratterizzato da relazioni intense ed abituali, consuetudini di vita tra i soggetti e soggezione di una parte nei confronti dell'altra.<sup>120</sup>

L'agente, in tale prospettiva, deve ricoprire una posizione di supremazia, connotata dall'esercizio di un potere direttivo o disciplinare tale da rendere ipotizzabile una condizione di soggezione, anche solo psicologica, del soggetto passivo.<sup>121</sup>

Quanto alla natura para-familiare del rapporto, richiesta ai fini rilevanti dell'articolo 572 c.p., la giurisprudenza ne ha progressivamente precisato il contenuto.

---

<sup>118</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 8 marzo 2006, n. 31413.

<sup>119</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 12 marzo 2001, n. 10090. Nel caso di specie, il datore di lavoro aveva sottoposto i propri subordinati a continue vessazioni, accompagnate da minacce di licenziamento e di mancato pagamento delle retribuzioni pattuite, al fine di costringerli a sopportare ritmi di lavoro intensissimi.

In senso conforme, si vd. Cass. pen., Sez. VI, 16 aprile 2014, n. 17689, relativa a episodi di maltrattamenti posti in essere da un preside di liceo nei confronti di una professoressa del medesimo istituto.

<sup>120</sup> Tra le tante, si richiamano Cass. pen., Sez. VI, 6 febbraio 2009, n. 26594; Cass. pen., Sez. VI, 22 settembre 2010, n. 685; Cass. pen., Sez. VI, 13 gennaio 2012, n. 19392; Cass. pen., Sez. VI, 16 ottobre 2014, n. 49545; Cass. pen., Sez. VI 18 giugno 2019, n. 28251; Cass. pen., Sez. VI 26 novembre 2020, n. 1582; Cass. pen., Sez. VI 20 aprile 2022, n. 19268.

<sup>121</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 10 ottobre 2011, n. 43100 (rv. 251368); Cass. pen., Sez. VI, 29 settembre 2015, n. 45077.

Inizialmente, essa era strettamente connessa alle dimensioni e alla natura organizzativa dell'ambiente di lavoro: a tal riguardo, diverse pronunce della Corte di Cassazione, in passato, escludevano la configurazione del delitto di maltrattamenti in famiglia in relazione a condotte realizzatesi in aziende di grandi dimensioni, moderne e ben strutturate.<sup>122</sup>

Successivamente, la giurisprudenza ha chiarito che tale carattere dipendeva dalla condivisione di tutti i momenti tipici del contesto familiare, quali il consumo comune dei pasti, il pernottamento nei medesimi luoghi, l'assidua presenza fisica, il mutuo soccorso, la solidarietà morale e la confidenzialità.<sup>123</sup>

Nonostante quest'ultimo orientamento risulti maggioritario, ad avviso della scrivente, esso non appare pienamente condivisibile.

Come osservato in dottrina<sup>124</sup>, la natura para-familiare del rapporto tra l'agente e la vittima, così come interpretato dalla giurisprudenza, rischia di restringere eccessivamente l'ambito applicativo dell'articolo 572 c.p., riflettendo una ratio differente da quella perseguita.

Infatti, giova ricordare che la norma tutela non solo persone legate da vincoli di familiarità, bensì anche coloro che sono sottoposte all'autorità o affidate all'agente per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte: il bene giuridico tutelato, in questo senso, è rappresentato dall'integrità psico-fisica e della personalità del soggetto passivo.

Per tali ragioni, in definitiva, si ritiene condivisibile il primo orientamento, nella misura in cui siano riconducibili all'articolo 572 c.p. le condotte mobbizzanti che presentino caratteri dell'abitudine e del rapporto supremazia-soggezione, richiesti dalla norma.

---

<sup>122</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 5 marzo 2014, n. 13088 (rv. 259591); Cass. pen., Sez. VI, 8 aprile 2014, n. 11832.

<sup>123</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. II, 6 dicembre 2017, n. 7639. In senso conforme, Cass. pen., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 39920.

<sup>124</sup> FOLLAN., *Quando il mobbing integra il delitto di maltrattamenti in famiglia? – il commento*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, n. 10/2011; CRAVETTO C., *Sul delitto di maltrattamenti in famiglia nei rapporti di lavoro*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 2/2013; PARODI C., *Ancora su mobbing e maltrattamenti in famiglia*, cit.

## Capitolo IV

A seguito dell'analisi dei rapporti tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e altre fattispecie affini, tale capitolo si sofferma sulle persone offese dal reato in esame e, in particolare, sulle fasce deboli, costituite dai minori e dagli anziani.

Infine, si propone una riflessione in merito ai trattamenti degradanti e prevaricatori realizzati a danno dei detenuti, all'interno degli istituti carcerari.

### 1. Maltrattamenti in presenza e in danno di minori

Nell'ambito dell'evoluzione storica precedentemente tracciata<sup>125</sup>, è chiaramente emerso come l'attenzione del legislatore nei confronti del minore, quale persona offesa del reato di maltrattamenti in famiglia, sia piuttosto recente.

Giova ricordare, in effetti, che la previgente circostanza aggravante, prevista dall'articolo 61, comma 1, n. 11-quinquies, c.p., nonostante contemplasse le ipotesi di maltrattamenti in danno e in presenza di una persona minore, comportava un semplice inasprimento del trattamento sanzionatorio, senza attribuire alla vittima alcuna qualifica.

Soltanto con la legge 19 luglio 2019, n. 69 (cd. *Codice Rosso*) è stata riconosciuta la qualifica di persona offesa al minore che, non solo avesse subito direttamente i maltrattamenti, ma anche li avesse percepiti.

Nella medesima direzione, è giunta la giurisprudenza di legittimità che, anticipando gli interventi legislativi sopra ricordati, ha elaborato il concetto di violenza assistita (o indiretta), riconoscendo una specifica tutela al minore costretto ad assistere alle condotte maltrattanti, inserite in un consorzio familiare, poste in essere da un genitore a danno dell'altro.

Sulla base di tale premessa, infatti, la Cassazione penale ha ritenuto configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia nei casi in cui lo stato di sofferenza e di umiliazione del minore non derivi direttamente da specifici comportamenti vessatori, bensì da un clima generalmente ostile, caratterizzato da continue sopraffazioni e prevaricazioni.<sup>126</sup>

Tale impostazione è stata confermata dalla successiva sentenza della Corte di Cassazione, n. 4332 (rv. 262057), del 10 dicembre 2014, che ha qualificato il rendere i

---

<sup>125</sup> Per un approfondimento di tale profilo, si veda, *Supra*, Cap. I, Par. 1.

<sup>126</sup> Cass. pen., Sez. V, 22 ottobre 2010, n. 41142 (rv. 248904). Nel caso di specie, i figli della coppia temevano di andare a scuola per non lasciare la madre da sola.

discendenti sistematici spettatori delle condotte maltrattanti come un'omissione connotata da una deliberata e consapevole indifferenza e trascuratezza verso gli elementari bisogni affettivi ed esistenziali della prole.<sup>127</sup>

Appare, inoltre, doveroso richiamare il contenuto eterogeneo delle condotte<sup>128</sup> idonee ad integrare la circostanza aggravante prevista dall'articolo 572, comma 2, c.p.: non è, infatti, necessario che tali condotte assumano solo il contenuto proprio della violenza fisica, potendosi apprezzare anche condotte verbalmente violente o dispregiative.<sup>129</sup>

Quanto al requisito della presenza, è stato affermato che non sia strettamente necessaria la presenza fisica della persona minore sul luogo in cui si realizzano le condotte vessatorie, risultando sufficiente che queste ultime siano percepite, anche soltanto attraverso la via uditiva.<sup>130</sup> Conformemente a ciò, non è altresì richiesto che tali violenze, siano essere fisiche o psicologiche, siano percepite visivamente dal soggetto.<sup>131</sup>

Proseguendo l'analisi del grado di percezione richiesto ai fini rilevanti del delitto di maltrattamenti in famiglia, occorre ora interrogarsi se, e in quale misura, sia necessario un determinato livello di maturità psico-fisica, idoneo a comprendere la portata offensiva delle condotte maltrattanti.

In ragione dell'assidua discussione svoltasi in sede dottrinale e giurisprudenziale, sul tema sono stati elaborati due orientamenti distinti.

Secondo un primo orientamento, è da escludersi la configurabilità della circostanza aggravante, delineata dal secondo comma della norma in esame, in tutti i casi in cui il minore, che assiste ai maltrattamenti, sia un infante.

Si ritiene, in effetti, che la tenera età dell'infante non consenta al soggetto medesimo di comprendere pienamente l'ambiente in cui si trova e, conseguentemente, il disvalore delle condotte maltrattanti.

A ben vedere, tuttavia, suddetto orientamento non appare condivisibile sotto due profili.

In primo luogo, dal lato letterale dell'articolo 572 c.p. non emerge alcun riferimento specifico sull'età della persona minore, ad eccezione del quarto comma, che qualifica il minore di anni diciotto come persona offesa dal reato.

---

<sup>127</sup> In senso conforme, si vd. Cass. pen., Sez. V, 29 marzo 2018, n. 32368 (rv. 273575).

<sup>128</sup> Per un approfondimento di tale profilo, si veda, *Supra*, Cap. II, Par. 1.

<sup>129</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. III, 4 aprile 2024, n. 17845.

<sup>130</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 23 ottobre 2025, n. 39508 (rv. 289028-01).

<sup>131</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. III, 14 ottobre 2024, n. 9802 (rv. 287721-01). Nel caso di specie, il minore stava dormendo in un'altra stanza dell'abitazione ed è stato svegliato dalle urla della persona offesa.

In secondo luogo, l'accertamento concreto della lesione dell'integrità psico-fisica e della personalità del minore che assiste ai maltrattamenti si pone in contrasto con la categoria dei reati di pericolo in astratto, all'interno della quale viene ricondotta la violenza assistita.

In merito ai reati di pericolo in astratto, giova ricordare che la Corte costituzionale ha affermato che la valutazione legislativa della pericolosità del fatto incriminato non debba risultare irrazionale e arbitraria, bensì rispondere all'*id quod plerumque accidit*.<sup>132</sup>

Pertanto, appare pienamente condivisibile la riconducibilità dei maltrattamenti in famiglia, aggravati dalla presenza del minore, all'interno del novero dei reati di pericolo in astratto, riconoscendo, sulla base di regole di esperienza fondate, un'alta probabilità di cagionare un danno nei confronti del minore che assiste alle condotte maltrattanti.

In virtù delle considerazioni sopra svolte, ad avviso della scrivente, appare condivisibile un secondo orientamento, dimostratosi essere ben consolidato e maggioritario in sede giurisprudenziale<sup>133</sup>, secondo il quale, ai fini dell'articolo 572, comma 2, c.p., non rileva l'età della persona minore, bensì il nesso di causalità tra le condotte maltrattanti e il pericolo che le medesime possano inficiare sul normale sviluppo psico-fisico del minore spettatore.

Accanto a tale tema, si colloca, altresì, la questione se sia necessario o meno che le condotte maltrattanti, realizzate in presenza del minore, debbano essere reiterate nel tempo.<sup>134</sup>

Sul punto, si individuano due orientamenti giurisprudenziali differenziati: da un lato, si fa leva sul carattere dell'abitualità richiesto dalla fattispecie criminosa base; dall'altro lato, si ritiene sufficiente che il minore assista ad un solo dei fatti che si inseriscono nelle condotte maltrattanti.

In particolare, analizzando il primo orientamento, emerge chiaramente che la reiterazione delle condotte sia necessaria e funzionale alla reale e concreta compromissione del normale sviluppo psico-fisico del minore che assiste ai maltrattamenti.

Significativa, in tal senso, è la sentenza della Corte di Cassazione n. 17857 del 18 marzo 2025 che ha affermato la necessaria presenza del minore a «numerosi e ricorrenti episodi di violenza, tali da compromettere il suo sviluppo psico-fisico».<sup>135</sup>

---

<sup>132</sup> DE GIOIA V., *Sussiste "violenza assistita" a prescindere dall'età del minorenne, purché gli episodi cui questi assiste siano tali da comportare il rischio di compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico*, in *Njus*, 23 novembre 2023.

<sup>133</sup> Tra le tante, si vd. Cass. pen., Sez. VI, 18 ottobre 2017, n. 55833 (rv. 271670); Cass. pen., Sez. VI, 5 ottobre 2023, n. 47121 (rv. 285479-01).

<sup>134</sup> SACCHETTO L., *Maltrattamenti commessi in presenza di minore*, in *Cassazione penale*, n. 11/2025

<sup>135</sup> In senso conforme, si vd. Cass. pen., n. 18833/2018, cit.; Cass. pen., Sez. VI, 22 maggio 2025, n. 20128 (rv. 288101-01).

Con riferimento al secondo orientamento, non si richiede necessariamente la presenza ad una pluralità di condotte, essendo sufficiente che il minore assista ad una sola di queste.<sup>136</sup>

Sulla base di questo aspetto, tale impostazione individua la distinzione tra il delitto di maltrattamenti aggravato dall'essere stato commesso in presenza di un minore e posto in essere a danno del minore<sup>137</sup>: in questo senso, si ritiene che l'assistenza a reiterate condotte maltrattanti favorisca una maggiore e diretta percezione dei maltrattamenti, idonei a cagionare, nel minore, un concreto danno psico-fisico.

In merito ai sopra indicati orientamenti, a parere della scrivente, appare condivisibile un recentissimo orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale non risulta essenziale la quantità delle condotte maltrattanti alle quali il minore assiste, bensì alla qualità delle medesime, intesa come l'idoneità a determinare uno stato di sofferenza fisica o psicologica.<sup>138</sup>

Emblematica, sul punto, è la sentenza della Corte di Cassazione penale n. 16465 del 16 aprile 2026, la quale afferma:

«In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 572, comma 2, c.p., è sufficiente che il minore assista anche ad un solo episodio in cui si concretizza la condotta maltrattante, purchè, per le sue modalità di realizzazione, esso sia astrattamente idoneo – avuto riguardo all'età e alla capacità di discernimento del minore – a determinare uno stato di sofferenza fisica o psicologica e a compromettere il normale sviluppo psico-fisico del medesimo, dovendosi privilegiare la “qualità” degli episodi rispetto al loro numero e valorizzare la ratio di rafforzata tutela dell'interesse superiore del fanciullo».

Ne consegue, in definitiva, che la qualità degli episodi rilevi ben più della loro quantità, avendo riguardo della loro idoneità a cagionare, nella persona minore, un danno psico-fisico ovvero una compromissione del proprio sviluppo psico-fisico.

### ***1.1 L'accertamento dei maltrattamenti su minori: profili medico-legali, criminologici e processuali***

---

<sup>136</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 25 ottobre 2018, n. 2003 (rv. 274924-01).

<sup>137</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 9 febbraio 2021, n. 8323 (rv. 281051-01).

<sup>138</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 16 settembre 2025, n. 35850.

La ricostruzione sin qui svolta non può prescindere da talune considerazioni di carattere medico-legale, volte a delineare la nozione di maltrattamento e analizzarne le conseguenze sui minori, in termini di sintomatologia rilevante ai fini dell'iter diagnostico.

Giova, innanzitutto, premettere che l'articolo 32 del vigente Codice di Deontologia Medica impone al medico di tutelare il minore, la vittima di qualsiasi abuso o violenza e la persona in condizioni di vulnerabilità o fragilità psico-fisica, sociale o civile, in particolare quando ritiene che l'ambiente in cui vive non sia idoneo a proteggere la sua salute, la dignità e la qualità della vita. Inoltre, egli ha il dovere di segnalare all'autorità competente le condizioni di discriminazione, maltrattamento fisico o psichico, violenza o abuso sessuale di cui abbia notizia.

In quest'ottica, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha qualificato il maltrattamento quale insieme di «tutte le forme di maltrattamento fisico e/o emotivo, abuso sessuale, trascuratezza o trattamenti negligenti o sfruttamento commerciale o di altro tipo, con un conseguente danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino nel contesto di un rapporto di responsabilità, fiducia o potere».

Appare, pertanto, evidente che tale nozione riflette una concezione di maltrattamento, quale patologia, i cui effetti si riconducono ai danni fisici e psichici riscontrabili nel minore maltrattato.

A tal riguardo, assume notevole importanza la distinzione tra il bambino maltrattato e il bambino battuto: il primo è l'abituale spettatore dei problemi che colpiscono il nucleo familiare; mentre, il secondo è vittima dei soli maltrattamenti fisici.

Con riferimento al bambino maltrattato, si segnala, inoltre, la differenza tra i maltrattamenti manifesti e i maltrattamenti occulti.

Per quanto riguarda i maltrattamenti manifesti, essi tendenzialmente comportano la produzione di lesioni di varia natura, tra cui lesioni cutanee, oculari, neurologiche, addominali e scheletriche. Possono, altresì, verificarsi eventi, quali l'avvelenamento, inteso come somministrazione di sostanze tossiche o di psicofarmaci a danno della vittima, l'abuso sessuale o, quale evento ben più grave, la morte per asfissia.

In questa direzione, emerge una chiara sovrapposizione con la nozione del bambino battuto, derivante dal fatto che i maltrattamenti fisici, di cui è vittima quest'ultimo, si manifestano attraverso lesioni, provocate sia a mani nude (si pensi, a titolo esemplificativo, a

calci, pugni, schiaffi, graffi e pizzicotti) sia attraverso oggetti di varia natura, quali fruste, catene, corde e ferri da stiro.<sup>139</sup>

Diversamente, i maltrattamenti occulti comportano danni psichici e consistono in mancanze di protezione, di educazione e di amore, nonché in atti di disprezzo e umiliazione.

Attese tali considerazioni teoriche, occorre ora soffermarsi sul ruolo del medico e sul protocollo che deve necessariamente seguire per l'accertamento dei maltrattamenti su minori.

In primo luogo, in ambito medico, si riconoscono, quali prove dei maltrattamenti, i segni, i sintomi e le comunicazioni.

I segni sono costituiti da ogni evidenza e manifestazione presente sul corpo del minore: tra essi, si annoverano, ad esempio, le lesioni, le fratture, le ecchimosi, le infezioni veneree, nonché le gravidanze. Vi sono, indubbiamente, taluni segni che, considerati singolarmente, sono idonei a sospettare che siano state realizzate condotte maltrattanti: basti richiamare, a titolo esemplificativo, l'infezione venerea presente in una ragazza adolescente.

Per quanto concerne i sintomi, essi riguardano prevalentemente la sfera psichica e si manifestano in alterazioni delle funzioni neurofisiche o psicoemotive. Non è raro, infatti, che il minore maltrattato presenti disturbi gastro-intestinali, atteggiamenti aggressivi o depressivi, ovvero un'irrequietezza incontenibile.

Da ultimo, le comunicazioni si esplicano nelle dichiarazioni dirette o indirette da parte del minore maltrattato o da altri soggetti, a conoscenza delle condotte maltrattanti realizzate a suo danno.

In tal senso, giova ricordare che, in sede di assunzione delle dichiarazioni del minore, si utilizzano modalità diversificate e protette, in ragione della condizione di particolare vulnerabilità in cui questi si trova.

Tali modalità, valutate congiuntamente alle tecniche sperimentate nella prassi applicativa, sono state adottate ai fini di acquisire un racconto, da parte della vittima, il più possibile verosimile e non pregiudicato dai maltrattamenti subiti.

Nel particolare, tra i criteri da adottare, si prediligono frasi brevi e per lo più positive, l'utilizzo di nomi propri e, se necessario, negazioni semplici (escludendosi, in questo modo, le doppie negazioni).<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup> INTRONA F., *Gli obblighi giuridici del pediatra di fronte al bambino maltrattato, al minore abusato, all'incesto e altro*, in *Zacchia*, n. 1/2005.

<sup>140</sup> Sul tema, si vd. GALUCCI P., *La prova dibattimentale e le maggiori questioni giurisprudenziali sui maltrattamenti in famiglia*, in *Archivio della nuova procedura penale*, n. 5/2009.

Rispetto a tale classificazione, il medico, che si trovi ad accertare se un minore sia stato o meno coinvolto in un ambiente violento, segue un determinato protocollo.

Esso si fonda, essenzialmente, su un'indagine anamnestica relativa alle modalità di produzione delle lesioni, con la relativa documentazione fotografica, e un esame clinico idoneo a verificare la compatibilità con le dinamiche riferite dal minore o dai suoi familiari.

Assume, altresì, notevole importanza l'esame del fundus oculi, in quanto permette di verificare la presenza di emorragie retiniche. Nel particolare, esse possono derivare da traumi diretti del capo, dal violento scuotimento del neonato (cd. *shaken baby syndrome*) e da brusche variazioni della pressione intracranica.

Accanto a tali valutazioni, si collocano la radiografia dello scheletro, l'ecografia addominale e, se necessario, transfontanellare e l'esame delle urine.

L'indagine prosegue con la raccolta di materiale biologico presente sotto le unghie, sui pannolini o sugli assorbenti, nonché di sangue, sperma e altri liquidi biologici rinvenuti sulla cute e sugli indumenti della vittima.

Da ultimo, tale iter investigativo si conclude con un giudizio prognostico e la raccolta dei dati anamnestici e clinici, essenziali ai fini della redazione di una relazione da trasmettere successivamente all'Autorità Giudiziaria.

L'accertamento tempestivo delle condotte maltrattanti e la conseguente relazione all'Autorità Giudiziaria sono certamente finalizzati, in termini criminologici, ad interrompere il ciclo di violenza nel quale è inserito il minore.

Tale finalità è giustificata dal carattere ereditario della violenza: in tal senso, l'educazione di matrice violenta, impartita dai genitori, determina nel minore, che si trovi ad assistere ovvero ad essere vittima di questo sistema prevaricatorio, l'apprendimento di modalità relazionali basate sulla vessazione e sulla forza.

In questa direzione, risulta chiaro che la violenza, e in particolare le condotte tipiche di maltrattamento, si manifesta negli scenari più eterogenei, che prescindono dal ceto sociale di appartenenza del nucleo familiare.

Sebbene nei contesti socialmente rispettabili e benestanti sia difficilmente riconoscibile, la violenza si presenta in varie sfaccettature: basti richiamare, a titolo esemplificativo, i casi in cui il minore sia costantemente mortificato, eccessivamente controllato ovvero poco ascoltato, e venga valutato non in base ai propri successi, bensì a quelli dei genitori.

Si tratta, certamente, di sofferenze di varia natura, che tuttavia sono difficilmente percepibili rispetto ai maltrattamenti inseriti nei contesti più poveri.

In questi ultimi, infatti, le condotte prevaricatrici e vessatorie sono lampanti all'osservatore comune e sembrano quasi essere giustificate dalla mancata istruzione, da pregiudizievoli condizioni economiche, abitative e lavorative e, da ultimo, dall'esclusione sociale.<sup>141</sup>

In definitiva, attesa l'invisibilità dei maltrattamenti, realizzati in ambienti benestanti e colti, ne conseguono ricadute pratiche in ordine sia alla mancata segnalazione all'Autorità Giudiziaria sia alla prosecuzione del ciclo di violenza, sopra menzionato.

In virtù del rischio che si venga ad instaurare un ciclo di violenza inarrestabile, l'ordinamento giuridico italiano offre una serie di strumenti sia applicabili a tutela del minore sia nei confronti del genitore o del convivente maltrattante.

Quanto alle misure più incisive, finalizzate a salvaguardare il minore, occorre separare la sfera penale da quella civile.

In sede penale, giova richiamare le già menzionate modalità protette di audizione del minore in ragione della sua particolare condizione di vulnerabilità; mentre, in sede civile, si suole fare riferimento all'allontanamento del minore dal nucleo familiare, disciplinato dall'articolo 403 c.c.

Rispetto a quest'ultima previsione, dalla lettera della norma, emergono chiaramente i principali caratteri del collocamento del minore presso un'altra struttura.

In primo luogo, si tratta di un provvedimento disposto nei confronti del minore che si trovi esposto, nell'ambiente familiare, ad un grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica: in questo senso, esso mira ad offrire una tutela il più possibile diretta ed immediata nei confronti della persona minorenne, rimasta vittima di maltrattamenti.

In secondo luogo, tale provvedimento, in ragione del carattere provvisorio che gli viene riconosciuto, è adottato da una pubblica autorità in situazioni di emergenza, tali da non poter attendere un provvedimento del Tribunale per i minorenni.

In altri termini, la pubblica autorità, costituita indistintamente dai servizi sociali o dalle forze dell'ordine, ove vi sia un'urgenza, deve allontanare il minore dalla casa familiare e collocarlo presso un'altra struttura, nella quale possa sentirsi protetto.

A tal riguardo, assumono notevole rilevanza le cd. comunità, alle quali sono demandati tre specifici obiettivi.<sup>142</sup>

---

<sup>141</sup> PEDROCCO BIANCARDI M.T., *Bambini che subiscono violenza in contesti insospettabili*, in *Minorigiustizia*, n. 4/2007

<sup>142</sup> MATTIACE L., *Proteggere, riparare, imparare: le competenze educative necessarie nelle comunità per minori vittime di maltrattamento e abuso*, in *Minorigiustizia*, n. 2/2016

Il primo è costituito dalla protezione del minore, intesa come la capacità di ascoltare la vittima, senza esprimere alcun tipo di giudizio, cercando anzi di favorire la narrazione e la sua emotività.

Il secondo obiettivo si riferisce alla riparazione del trauma, instauratosi nel minore, a seguito delle condotte maltrattanti subite o percepite: in questa fase, risulta fondamentale prestare al minore tutti gli strumenti necessari per elaborare il proprio trauma.

Nel particolare, attraverso il coordinamento di psicologi ed educatori, la vittima deve essere ascoltata e deve essere messa nelle condizioni di riuscire a riflettere su quanto accaduto e trarne un insegnamento positivo.

Da ultimo, il terzo obiettivo riguarda l'apprendimento di nuove modalità relazionali, da attuare verso le successive conoscenze, e la crescita personale del minore.

Proseguendo con l'analisi del provvedimento di cui all'articolo 403 c.c., la pubblica autorità deve comunicare, entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in una struttura sicura, l'allontanamento al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, il quale, se non dispone la revoca del provvedimento, chiede al tribunale medesimo la sua convalida.

Quest'ultima è disposta, entro le successive quarantotto ore, dal tribunale per i minorenni, il quale, a seguito della convalida, tramite decreto, nomina un curatore speciale per il minore e fissa l'udienza di comparizione delle parti entro il termine di quindici giorni.

Durante l'udienza, il giudice interroga liberamente le parti, ascolta il minore (con l'aiuto di un esperto, ove necessario) e, entro i successivi quindi giorni, il tribunale pronuncia un decreto con cui conferma, modifica ovvero revoca il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, nonché adottare nuovi provvedimenti nell'interesse del minore.

Analogamente a quanto osservato per il minore, anche per le misure applicabili nei confronti del genitore o del convivente maltrattante si distingue la sfera civile da quella penale.

Sotto il primo profilo, tra i vari provvedimenti, si annoverano gli ordini di protezione, disciplinati dall'articolo 473 bis 69 c.p.c., attraverso i quali si ordina la cessazione della condotta maltrattante e la disposizione dell'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la relativa condotta.

Nelle ipotesi in cui il genitore dovesse, invece, violare o trascurare i doveri derivanti dalla responsabilità genitoriale o abusare dei poteri derivanti dalla medesima, il giudice può disporre un provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, ai sensi degli articoli 330 e 333 c.c.

Sul versante penale, o meglio processual-penale, assumono rilevanza le misure cautelari personali, le quali si distinguono in misure coercitive, misure interdittive e misure di sicurezza.

Appare, sin da subito, doveroso premettere che, di seguito, l'analisi coinvolgerà esclusivamente le misure coercitive, le quali, a loro volta, si dividono in misure obbligatorie e misure custodiali.

Tra le misure obbligatorie rilevanti, al fine di contrastare il fenomeno dei maltrattamenti in famiglia, si ricordano l'allontanamento dalla casa familiare (articolo 282-bis c.p.p.) e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 282-ter c.p.p.).

Innanzitutto, con riferimento alla prima misura, essa è stata introdotta dall'articolo 1, comma 2, della legge 4 aprile 2001, n. 154 ed è stata più volte modificata dalle successive riforme legislative.

Esaminando il profilo pratico, poi, con tale provvedimento si dispone che l'imputato lasci immediatamente la casa familiare, ovvero che non ne faccia rientro, e che non vi acceda senza un'autorizzazione giudiziale.

In tal senso, merita certamente attenzione il modo con il quale il legislatore abbia deciso di prestare tutela alla vittima, facendo gravare, in capo al soggetto maltrattante, l'allontanamento dall'ambiente domestico.

Qualora ricorra un grave pericolo per l'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, il giudice può altresì prescrivere all'imputato di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa e dai suoi prossimi congiunti.

A ciò si aggiunge, su richiesta del pubblico ministero, la predisposizione in capo all'indagato del pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che rimangono prive di adeguati mezzi di sostentamento.

Come già precedentemente anticipato, strettamente connessa all'allontanamento dalla casa familiare è, senza dubbio, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Con quest'ultima misura, introdotta dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, si prescrive all'imputato di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima ovvero di mantenere una certa distanza, comunque non inferiore a mille metri, sia dalla persona offesa sia dai luoghi da essa frequentati.

Quanto, invece, alle misure custodiali, costituite dagli arresti domiciliari e dalla custodia cautelare in carcere o alto luogo di cura, rileva, quale strumento di controllo degli spostamenti dell'indagato, il braccialetto elettronico, disciplinato dall'articolo 275-bis c.p.p.

Rispetto a tale misura, in ragione della particolare invasività nell'ambito della vita privata dell'indagato, si ritiene, anzitutto, che la sua applicabilità sia subordinata al consenso dell'interessato (comma 2).<sup>143</sup>

Inoltre, essa è strettamente connessa alla misura di cui all'articolo 282-ter c.p.p. in quanto, in alcuni casi, non risulta sufficiente il mero divieto di avvicinamento ai luoghi e alla persona offesa. In tal senso, ai fini di un controllo maggiormente rigoroso, giova avvalersi di sistemi elettronici, capaci di monitorare gli spostamenti dell'imputato e il conseguente rispetto delle prescrizioni, segnalando eventuali violazioni alle forze dell'ordine.

Pertanto, si ritiene che il ricorso al braccialetto elettronico costituisca certamente un mezzo valido per garantire un'effettiva tutela alla persona offesa; nondimeno, occorre precisare che tale validità è subordinata altresì alla disponibilità materiale di questi strumenti, nonché alla tempestività dell'intervento delle forze dell'ordine.

Dalle considerazioni svolte, in definitiva, appare evidente come il legislatore abbia, mediante strumenti di varia natura, tentato progressivamente di ampliare la tutela del minore maltrattato, allo scopo di interrompere il ciclo della violenza, nel quale il medesimo è inserito, e salvaguardare le successive relazioni umane.

## **2. Maltrattamenti presso istituti pubblici e strutture socioassistenziali**

A conclusione dell'analisi dei soggetti appartenenti alle cd. *fasce deboli*, un altro contesto nel quale sono facilmente riscontrabili le condotte maltrattanti è rappresentato dalle strutture socioassistenziali, le quali ospitano persone anziane non più autosufficienti.

In questo senso, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente precisato il contenuto degli atti vessatori, realizzati dai dipendenti delle pubbliche strutture di assistenza e di cura degli anziani, rilevanti ai fini dell'articolo 572 c.p.

In primo luogo, a ulteriore conferma dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale le condotte omissive possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia, si ritiene che quest'ultimo sia configurabile in tutti quei casi nei quali vi sia, da parte dei responsabili

---

<sup>143</sup> TONINI P., CONTI C., *Manuale di procedura penale*, Giuffrè, Milano, 2024

dell'istituto pubblico, una volontaria astensione dall'impedire le condotte illecite realizzanti il reato in esame.<sup>144</sup>

In altri termini, l'inerzia degli operatori sociosanitari, rilevante ai fini dell'articolo 40 c.p., comporta la prosecuzione delle condotte maltrattanti, determinando la conseguente attribuzione della responsabilità penale dei soggetti interessati per non aver impedito il fatto.

Conformemente a quanto osservato per i minori, è stato inoltre affermato che il delitto di maltrattamenti sia configurabile anche in quelle ipotesi in cui gli atti oppressivi, commessi indistintamente e non verso un determinato soggetto, siano idonei a produrre un clima generalmente disfunzionale, caratterizzato da reiterate sopraffazioni e umiliazioni.<sup>145</sup>

Qualora alla condotta maltrattante consegua una lesione personale grave o gravissima ovvero la morte della persona offesa, la giurisprudenza ha ritenuto integrabile la circostanza aggravante di cui al comma 3 dell'articolo 572 c.p. A tal riguardo, la Suprema Corte, con la sentenza 28509 (rv. 247885) del 13 aprile 2010, ha condannato gli operatori che, sebbene avessero il compito di assistere la persona anziana, l'avevano abbandonata, peggiorandone le condizioni di salute.

Rispetto all'ipotesi di abbandono e di incuria della persona incapace a provvedere a sé stessa, per vecchiaia, giova distinguere il delitto di maltrattamenti in famiglia dal delitto di abbandono di persone minori ovvero incapaci, previsto dall'articolo 591 c.p.

Pur non essendo questa la sede per una disamina completa del delitto di abbandono di persone minori o incapaci, appare necessario delinearne le principali differenze rispetto all'articolo 572 c.p.

Anzitutto, il bene giuridico tutelato è rappresentato dall'incolumità personale della persona anziana abbandonata: difatti, lo stato di abbandono espone la persona incapace a provvedere a sé stessa, per vecchiaia, ad un reale pericolo per la sua vita ovvero per la sua incolumità.

Quanto all'elemento oggettivo, esso, pur manifestandosi nella singola condotta di abbandono, si esplica anche in qualsiasi altra azione od omissione difforme dal dovere giuridico di provvedere, derivante dal rapporto di custodia o di cura: si esclude, dunque, la necessaria abitudine delle condotte, prevista dall'articolo 572 c.p.

---

<sup>144</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 30 maggio 1990, n. 394.

<sup>145</sup> Cfr. Cass. pen., n. 8592/2009, cit. Nel caso di specie, le operatrici dell'istituto interessato continuavano ad esprimersi indistintamente attraverso frasi ingiuriose e maltrattamenti fisici nei confronti degli anziani.

Quanto all'elemento soggettivo, in linea con il delitto di maltrattamenti, è richiesto il dolo generico, inteso come la generale volontà e consapevolezza nell'abbandonare un soggetto di minore età ovvero incapace.

Da ultimo, con riferimento ai soggetti coinvolti, nonostante la norma ritenga che "chiunque" possa realizzare tale fattispecie criminosa, si ritiene, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, che si tratti di un reato proprio, realizzabile solo da parte di coloro che hanno degli obblighi di cura e di custodia nei confronti della vittima. I soggetti passivi sono rappresentati, da un lato, dalla persona minore di anni quattordici e, dall'altro lato, dalla persona incapace di provvedere a sé stessa, per vecchiaia ovvero per altra causa.

Attese queste ultime considerazioni, nonché l'eventuale concorso tra le due norme incriminatrici, l'orientamento sin qui delineato trova conferma nella sentenza della Corte di Cassazione penale n. 21948 (rv. 286512-02) del 23 aprile 2024, la quale afferma l'applicabilità del delitto di maltrattamenti anche in relazione alle condotte realizzate nell'ambito di una relazione para-familiare, «intesa come sottoposizione di una persona all'autorità di un'altra in un contesto di prossimità permanente, di abitudini di vita proprie delle comunità familiari, nonché di affidamento, fiducia e soggezione del sottoposto rispetto all'azione di chi ha la posizione di supremazia».

Rimangono, nondimeno, validi i restanti presupposti, richiesti dall'articolo 572 c.p.

In particolare, tanto la dottrina quanto la giurisprudenza hanno individuato che, talvolta, la configurazione del delitto di maltrattamenti risulta complessa, con riguardo all'accertamento dell'abitudine delle condotte, all'individuazione dei soggetti coinvolti e alla configurabilità del concorso omissivo.

In tal senso, risulta emblematica la sentenza della Corte di Cassazione penale n. 41562 del 30 settembre 2021, nella quale è stata esclusa l'integrabilità del delitto in esame in quanto le condotte avevano carattere episodico e non erano idonee ad integrare il cd. *maltrattamento ambientale*.

Più precisamente, le condotte, realizzatesi isolatamente da parte degli operatori sociosanitari, non avevano natura vessatoria, bensì costituivano l'esito di una scarsa competenza professionale<sup>146</sup> e di uno stato generale di stanchezza e frustrazione, derivante dall'incapacità di gestire persone anziane poco collaborative ovvero aventi comportamenti provocatori.

---

<sup>146</sup> ACCONCIA A., *In tema di maltrattamenti nei confronti di anziani ricoverati presso una struttura sanitaria*, in *Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario*, n. 4/2022

La Suprema Corte aveva, inoltre, escluso la configurabilità del maltrattamento ambientale, in ragione dell'inidoneità delle condotte medesime nell'instaurare un clima oppressivo, costituito da continue vessazioni e umiliazioni, rivolte alla generalità degli anziani presenti all'interno della struttura.

Pur ammettendosi l'ipotesi del maltrattamento ambientale, che nel caso di specie viene esclusa, rimane comunque fermo l'obbligo del giudice di individuare gli agenti dei maltrattamenti, in virtù della natura personale della responsabilità penale.

Sotto il profilo processuale, appare doveroso svolgere talune considerazioni.

In primo luogo, va rilevato che le denunce di maltrattamenti da parte delle persone anziane sono tendenzialmente rare: ciò deriva dal fatto che le vittime sono spesso bloccate dalla paura di rimanere da sole, nonché dalla vergogna ovvero dalla convinzione che nessuno possa credere alla loro narrazione.

In secondo luogo, una volta instauratosi l'iter processuale risulta problematica la valutazione delle dichiarazioni rese dall'anziano. Frequentemente, infatti, capita che la persona offesa sia affetta da deficit cognitivi, quali demenza senile ovvero il morbo di Alzheimer, e che, conseguentemente, riporti un racconto frammentato, incompleto ovvero poco veritiero.

Sotto questo profilo, la persona anziana rischia di essere vittima due volte, non solo in relazione alle condotte realizzate a suo danno, ma anche con riguardo alla testimonianza da essa rilasciata.

Pertanto, con l'obiettivo di scongiurare tale pericolo, appare opportuno che il giudice verifichi, concretamente, l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona anziana, avvalendosi altresì di ulteriori mezzi di prova, tra cui le videoriprese, le intercettazioni, le testimonianze del personale, nonché le consulenze medico-legali.

In definitiva, dalle considerazioni sin qui svolte emerge chiaramente come la tutela dell'anziano, sia pur a determinate condizioni, sia sussumibile all'interno delle fattispecie criminose comuni di cui agli articoli 572 e 591 c.p.

Pertanto, ad avviso della scrivente, risulta pienamente condivisibile il pensiero, sviluppatosi in dottrina<sup>147</sup>, la tutela della persona anziana, in virtù del progressivo sviluppo di delitti commessi a loro danno, rimanga lacunosa, in quanto il nostro ordinamento giuridico è tuttora sprovvisto di una legislazione ad hoc.

---

<sup>147</sup> MONTELEONE M., *La tutela dell'anziano in famiglia e nei luoghi di ricovero*, in *Giurisprudenza di merito*, n. 12/2011

### 3. Maltrattamenti presso gli istituti carcerari

Da ultimo, merita particolare attenzione il tema dei maltrattamenti, subiti dai detenuti, all'interno degli istituti carcerari.

Anzitutto, va evidenziata l'applicabilità dell'articolo 572 c.p. in ragione della relazione che intercorre tra l'agente e la vittima, quale rapporto di supremazia, dal lato delle forze dell'ordine, e di soggezione, dal lato dei detenuti, nei confronti dei quali vi è una forte compromissione della libertà personale.

Pur non essendo questa la sede per un'analisi accurata, appare doveroso premettere che vi sono state molteplici pronunce di condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nei confronti dell'Italia per aver violato l'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.<sup>148</sup>

In effetti, sotto il profilo giurisprudenziale europeo, si registra, dapprima, il caso *Labita c. Italia*, instauratosi con il ricorso n. 26772/95, verso il quale la Corte europea si è pronunciata il 6 aprile 2000.

Nel caso di specie, Benedetto Labita veniva inizialmente condannato, nel 1992, per aver partecipato ad un'organizzazione mafiosa e, solo successivamente, nel 1995, assolto per non aver commesso il fatto.

Il detenuto, dopo il periodo trascorso all'interno dell'istituto carcerario di Pianosa, aveva denunciato, mediante ricorso, le reiterate condotte maltrattanti realizzatesi nei suoi confronti.

In particolare, il ricorrente affermava di aver subito schiaffi, colpi, schiacciamenti dei testicoli, colpi di manganello, insulti, perquisizioni corporali non necessarie, umiliazioni, intimidazioni e minacce.<sup>149</sup>

Sul punto, la Corte osservava la necessità di dimostrare, mediante prove, i maltrattamenti subiti, oltre ogni ragionevole dubbio; tuttavia, ciò non è stato reso possibile in ragione dell'insufficienza delle prove allegate dal ricorrente e dell'assenza di effettive indagini sui presunti maltrattamenti.

---

<sup>148</sup> L'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo dispone: «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti».

<sup>149</sup> LA GRECA G., *La Corte europea dei diritti dell'Uomo sul caso Labita*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n. 1-3/2000

Tali circostanze hanno comportato la condanna dell'Italia per la violazione procedurale dell'articolo 3 della Convenzione: difatti, la Corte sottolineava la doverosità nel valutare se, effettivamente, si fossero verificati i maltrattamenti denunciati e la conseguente individuazione degli agenti responsabili. Ne è conseguita la mancata pronuncia in merito ai maltrattamenti subiti dalla persona offesa, non essendo sufficienti le prove fornite dalla persona offesa oltre ogni ragionevole dubbio.

Successivi al caso Labita, nella medesima direzione, giova richiamare i casi Indelicato (2001), Cestaro (2015), Saba e Alberti (2014), Cirino, Renne e Tiziana Pennino (2017) c. Italia<sup>150</sup>, i quali hanno progressivamente messo in rilievo gli episodi di violenza realizzati all'interno della realtà carceraria.

Con riferimento a tale contesto, si è posta la questione della qualificazione giuridica delle condotte prevaricatrici attuate dalle forze dell'ordine nei confronti dei detenuti.

A tal riguardo, occorre precisare che, prima dell'introduzione, nel nostro ordinamento, dell'articolo 613-bis c.p., tanto la dottrina quanto la giurisprudenza si sono, a lungo, interrogate sui casi nei quali le condotte vessatorie dovessero rientrare nella diversa fattispecie criminosa, prevista dall'articolo 608 c.p.<sup>151</sup>, rubricato “*Abuso di autorità contro arrestati o detenuti*”.

In tale prospettiva, appare emblematica la sentenza della Corte di Cassazione penale, n. 31715, del 25 marzo 2004<sup>152</sup>, la quale ha affermato che, ai fini rilevanti di cui all'articolo 608 c.p., occorre che vi sia un «“quid pluris” che renda più ampia, rispetto a quella legalmente consentita, la restrizione della libertà personale». In altri termini, è richiesta l'adozione di «misure di rigore abusive», che si manifestano in «vere e proprie vessazioni, funzionali a rendere ancora più rigide le modalità della custodia».

Quanto ai casi in cui risulta integrabile il delitto di maltrattamenti, la giurisprudenza di legittimità ha individuato il discrimine nella reiterazione delle condotte maltrattanti.

A tal proposito, la Corte di Cassazione<sup>153</sup> ha osservato la configurabilità del concorso materiale tra le due fattispecie criminose, di cui agli articoli 572 e 608 c.p., ove le condotte violente, vessatorie e umilianti presentino il carattere dell'abitudine.

---

<sup>150</sup> CARNEVALE S., *Tortura e maltrattamenti in carcere: i presidi di diritto processuale e penitenziario a supporto degli strumenti sostanziali*, in *Discrimen*, 25 febbraio 2019

<sup>151</sup> L'articolo 608, comma 1, c.p. dispone: «Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente, è punito con la reclusione fino a trenta mesi».

<sup>152</sup> Nel caso di specie, l'Arma dei Carabinieri aveva costretto l'arrestato a rimanere fermo con i piedi sollevati per essere colpito alle piante dei medesimi e poi ai malleoli, ad asciugare con il fondo dei pantaloni l'acqua versata a terra e a subire schiaffi sulle guance.

<sup>153</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 21 maggio 2012, n. 30780.

Più precisamente, nel contesto carcerario, la Suprema Corte non esclude la configurabilità del delitto di maltrattamenti in ragione della relazione para-familiare intercorrente tra i due soggetti, connotata dall'esercizio di un potere direttivo e disciplinare in capo all'agente e dallo stato di soggezione a cui soggiace il detenuto.

Tale orientamento, tuttavia, non è esente da critiche: parte della dottrina<sup>154</sup> ha, infatti, osservato come il rapporto carcerario non sia paragonabile ai rapporti familiari o para-familiari e che, pur essendo in presenza di reiterate condotte vessatorie, in assenza di una norma ad hoc, si configura la fattispecie criminosa di cui all'articolo 608 c.p.

Il dibattito sopra illustrato è stato seguito dall'introduzione, con la legge 14 luglio 2017, n. 110, dell'articolo 613-bis c.p., il quale disciplina il delitto di tortura.

Tale norma non ha, tuttavia, risolto le questioni interpretative precedentemente poste; anzi, tanto la dottrina quanto la giurisprudenza hanno continuato ad interrogarsi circa il confine tra le fattispecie criminose, di cui agli articoli 572, 608 e 613-bis c.p., rendendo la tutela del detenuto piuttosto eterogenea.

---

<sup>154</sup> LEINER G., *Quale inquadramento giuridico per la tortura subita in carcere? Maltrattamenti in famiglia o abuso di autorità contro arrestati e detenuti?*, in *Foro italiano*, n. 4/2014

### **PARTE III: Violenza domestica come fenomeno sociale**

## Capitolo V

A seguito dell'analisi della morfologia dell'articolo 572 c.p., il presente capitolo esamina il fenomeno dei maltrattamenti in famiglia nella più ampia prospettiva della violenza domestica, la quale, come si preciserà meglio di seguito, è stata definita, per la prima volta, dalla Convenzione di Istanbul.

Pertanto, tale capitolo pone l'attenzione sulla Convenzione e, nel particolare, sulla definizione di violenza domestica e sulle molteplici modalità con le quali essa si manifesta.

### 1. La Convenzione di Istanbul e la definizione normativa di violenza domestica

Come precedentemente anticipato, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota come Convenzione di Istanbul, rappresenta uno dei primi strumenti significativi, di natura internazionale, adottato per contrastare la violenza contro le donne e la violenza domestica.

A tal riguardo, giova ricordare, in primo luogo, la Convenzione interamericana sulla prevenzione, punizione e sradicamento della violenza contro le donne (cd. *Convenzione di Belem do Pará*)<sup>155</sup>, entrata in vigore il 5 marzo 1995, la quale ha principalmente delineato un sistema di misure e programmi, volti a contrastare l'ideologia, fondata sulla presunta inferiorità del sesso femminile rispetto a quello maschile e, conseguentemente, legittimante la violenza contro le donne.<sup>156</sup>

In secondo luogo, si registra il Protocollo Addizionale alla Carta africana dei Diritti dell'Uomo, adottato nel 2003, a Maputo (Mozambico), il quale mira a combattere qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle donne, attraverso il riconoscimento di molteplici diritti, tra cui il diritto alla dignità sociale, alla vita, all'istruzione e alla salute.<sup>157</sup>

Tale Protocollo invita, altresì, gli Stati Membri a perseguire, attraverso l'adozione di varie misure, la prevenzione e la repressione della violenza commessa a danno delle donne.

---

<sup>155</sup> BRASCHI S., *La nozione di "violenza domestica" fra tutela dei diritti umani e sistema penale*, in *Criminalia*, 2022

<sup>156</sup> LATINO A., *Manifestazioni e considerazioni della violenza nei confronti delle donne alla luce della Convenzione di Istanbul*, in *Studi sulla questione criminale*, n. 1-2/2019

<sup>157</sup> LATINO A., *Manifestazioni e considerazioni della violenza nei confronti delle donne alla luce della Convenzione di Istanbul*, cit.

Ferme restando le considerazioni sopra svolte, si evince chiaramente come la Convenzione di Istanbul abbia rappresentato un vero e proprio punto di svolta nella definizione e nel contrasto della violenza domestica.

In via preliminare, va evidenziato che essa, approvata il 7 aprile 2011 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, è entrata in vigore il 1° agosto 2014, a seguito delle ratifiche da parte degli Stati di Andorra e Danimarca<sup>158</sup>, con le quali si è raggiunto il numero minimo di Stati che avevano espresso il proprio consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, così come previsto dall'articolo 75 della Convenzione medesima. Tale disposizione, difatti, dispone:

«La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui 10 firmatari, di cui almeno otto Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo 2».

Con riferimento al profilo strutturale della Convenzione di Istanbul, appare opportuno svolgere talune considerazioni in merito sia agli obiettivi perseguiti sia ai pilastri che la sorreggono. A tal fine, occorre premettere che l'analisi seguente si focalizzerà sui primi sei capitoli della Convenzione.<sup>159</sup>

In particolare, il primo capitolo assume notevole importanza in quanto definisce non solo gli scopi della Convenzione, ma sancisce anche i principi cardine su cui si fonda l'intero testo normativo.

Quanto al primo aspetto, l'articolo 1 individua, tra le finalità, la prevenzione e l'eliminazione della violenza contro le donne, nonché della violenza domestica.

Tale obiettivo acquista certamente grande valore nella prospettiva in cui, fino al secondo dopoguerra, gli abusi, realizzati nel contesto domestico, venivano raramente denunciati e, di conseguenza, sanzionati.

Da un lato, infatti, le violenze subite, esaurendosi all'interno delle mura domestiche, venivano sottratte al controllo statale; dall'altro lato, con riferimento alle condotte maltrattanti denunciate, esse determinavano raramente l'instaurazione del procedimento penale, in quanto giustificate dallo *ius corrigendi*, riconosciuto in capo al coniuge o al genitore di sesso maschile.<sup>160</sup>

---

<sup>158</sup> PASCALE G., *L'entrata in vigore della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, in *Osservatorio Costituzionale*, n. 3/2014

<sup>159</sup> Il testo della Convenzione è disponibile online sul sito <https://www.istat.it/it/files/2017/11/ISTANBUL-Convenzione-Consiglio-Europa.pdf>

<sup>160</sup> BRASCHI S., *La nozione di "violenza domestica" fra tutela dei diritti umani e sistema penale*, cit.

La visione sopradescritta ha trovato riscontro altresì negli ordinamenti europei.

Infatti, nell'ordinamento giuridico italiano, soltanto con la promulgazione della legge 5 agosto 1981, n. 442, sono state definitivamente abrogate talune fattispecie criminose, fondate su un'ideologia discriminatoria della donna: basti richiamare, a titolo esemplificativo, il matrimonio riparatore (articolo 544 c.p.), l'omicidio e la lesione personale a causa di onore (articolo 587 c.p.) e l'abbandono di neonato per causa d'onore (articolo 592 c.p.).

Tali tappe hanno progressivamente permesso il riconoscimento della violenza contro le donne, nonché della violenza domestica, non più come fenomeni esclusivamente privati, bensì come problematica sociale da prevenire e contrastare.

Accanto a tale obiettivo, la disposizione individua anche, quale finalità, l'eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione contro le donne, nonché l'adozione di politiche e misure, idonee a garantire sia protezione sia assistenza a tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica.

In ragione delle finalità sopra citate, la Convenzione afferma il principio della parità dei sessi (articolo 4) ed il principio di diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza (articolo 5).

Proseguendo l'analisi, l'articolo 3 riveste natura esclusivamente definitoria in quanto intende illustrare i significati, rilevanti ai fini della Convenzione medesima, delle espressioni “violenza nei confronti delle donne” (lettera a), “violenza domestica” (lettera b), “genere” (lettera c), “violenza contro le donne basata sul genere” (lettera d), “vittima” (lettera e) e “donne” (lettera f).

Prima di addentrarsi nella definizione di “violenza domestica”, appare doveroso precisare il suo rapporto con la violenza nei confronti delle donne.<sup>161</sup>

A tal riguardo, va evidenziata la parziale sovrapponibilità tra le due espressioni<sup>162</sup>, dal momento che la violenza domestica non colpisce soltanto le donne, bensì anche altri membri appartenenti al nucleo familiare o para-familiare. Ne consegue, pertanto, che tale nozione vada oltre il significato del termine “genere”, ricomprendendo generalmente tutti i soggetti, senza alcuna distinzione.

---

<sup>161</sup> Tale espressione designa una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata.

<sup>162</sup> BRASCHI S., *La nozione di “violenza domestica” fra tutela dei diritti umani e sistema penale*, cit.

Rimanendo valide le considerazioni sopra svolte, con riferimento al contenuto della “violenza domestica”, rilevante in questa sede, la norma dispone:

«L’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima».

Tale definizione pone, tuttavia, talune criticità in ordine a due aspetti: per un verso, appare opportuno indagare l’ampiezza del contenuto del concetto di violenza; per altro verso, anche il carattere della “domesticità” impone lo svolgimento di alcune osservazioni.<sup>163</sup>

Sotto il primo profilo, la norma richiama una nozione particolarmente ampia di violenza, ricomprendendovi tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica ovvero economica: tale questione, tuttavia, verrà meglio precisata di seguito, in sede di trattazione delle varie tipologie di violenza.<sup>164</sup>

Per quanto concerne il carattere della “domesticità”, dalla lettera della disposizione emergono chiaramente tre aspetti di particolare rilievo.

In primo luogo, il requisito della convivenza, intesa quale condivisione di una residenza comune, assume poco rilievo nella configurazione propria della violenza domestica: l’articolo 3, difatti, si riferisce a tutti quegli atti violenti commessi «indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima».

In secondo luogo, la medesima norma, non avendo specificato i significati dei concetti di “famiglia” e di “nucleo familiare”, riconosce agli Stati firmatari un ampio margine di discrezionalità nella determinazione del loro contenuto.

Da ultimo, si distinguono due principali forme di violenza: da un lato, la violenza tra partner (cd. *Intimate Partner Violence*) e, dall’altro lato, la violenza intergenerazionale.

Con riguardo alla prima, va evidenziata l’estensione del contenuto della violenza domestica anche nei confronti di quei coniugi, conviventi ovvero fidanzati che abbiano interrotto la loro relazione, ossia non siano più legati da alcun vincolo affettivo.

Quanto alla violenza intergenerazionale, essa si manifesta, invece, tra soggetti appartenenti a generazioni differenti, i quali sono legati da rapporti di varia natura.<sup>165</sup>

---

<sup>163</sup> BRASCHI S., *La nozione di “violenza domestica” fra tutela dei diritti umani e sistema penale*, cit.

<sup>164</sup> Per un approfondimento di tale profilo, si veda, *Infra*, Cap. V, Par. 2.

<sup>165</sup> MALANGONE E., MORENA D., VERRONE F., TAMMARO A., *Violenza domestica: un male dai tanti volti (parte prima)*, in *Rassegna dell’Arma dei Carabinieri*, n. 1/2021.

A titolo esemplificativo, si richiama la violenza inflitta dai genitori nei confronti dei propri figli, nonché quella perpetrata nei confronti degli anziani da parte di coloro su cui gravano doveri di cura e di assistenza.

Sorvolando sulle varie tipologie attraverso le quali si manifesta la violenza, dalle riflessioni sopra esposte si evince, dunque, nitidamente come il fenomeno della violenza domestica riguardi chiunque, indistintamente, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto tra l'autore e la vittima, dalla condivisione di un'abitazione e dall'età dei soggetti coinvolti.

In virtù dell'ampiezza del concetto di violenza domestica, appare doveroso interrogarsi sul rapporto esistente tra tale concetto e il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, di cui all'articolo 572 c.p.

A tal riguardo, emergono molteplici differenze tra le due fattispecie.

In primo luogo, sotto il profilo delle condotte, si evidenziano due significative discrepanze. Da un lato, se è vero che la Convenzione precisa le forme di violenza riconducibili alla violenza domestica, è altrettanto vero che la condotta tipica dei maltrattamenti in famiglia presenta un contenuto talmente ampio da ricomprendere condotte di varia natura. Dall'altro lato, l'abitualità, requisito rilevante ai fini dell'articolo 572 c.p., non è espressamente prevista dalla disposizione convenzionale, la quale impone di perseguire penalmente anche il singolo episodio violento.

In secondo luogo, sotto il profilo dei soggetti coinvolti, vi è una parziale coincidenza con preciso riguardo ai coniugi, conviventi di fatto, nonché ai rapporti tra genitori e figli.

La disposizione convenzionale si estende, altresì, alle coppie fidanzate non conviventi e ai partner precedenti; viceversa, l'articolo 572 c.p. non si limita a punire le condotte realizzate esclusivamente all'interno delle mura domestiche, trovando applicazione altresì nei rapporti para-familiari instaurati all'interno di centri socioassistenziali e in ambito lavorativo.

Terminata tale analisi, occorre, a questo punto, soffermarsi sui quattro pilastri (cd. "4P") sui quali si articola la Convenzione: prevenzione, protezione, procedure e politiche integrate.

Sotto il profilo della prevenzione, ampiamente trattata nel terzo capitolo della Convenzione, si impone agli Stati firmatari di eliminare, all'interno della società contemporanea, qualsiasi pregiudizio, costume, nonché tradizione basata sull'idea dell'inferiorità della donna rispetto all'uomo (articolo 12).

Ai fini di tale attività, ai sensi degli articoli 13 e 14, è prevista l'attivazione di campagne di sensibilizzazione e di programmi scolastici, volti ad insegnare alle più giovani generazioni il

reciproco rispetto, l'uguaglianza tra i sessi e la risoluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali.

Da ultimo, si segnala l'impegno delle Parti nel fornire e rafforzare un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano sia delle vittime sia degli autori di tutti gli atti di violenza.

Per quanto concerne il pilastro della protezione, al quale si dedica interamente il quarto capitolo della Convenzione, grava sugli Stati l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie alla difesa delle vittime, che subiscono condotte violente.

A titolo esemplificativo, si richiamano tutte le agevolazioni predisposte per l'accesso ai servizi destinati a facilitare il recupero della vittima, tra cui la consulenza legale, il sostegno psicologico, l'assistenza finanziaria, la disposizione di un alloggio, l'istruzione, nonché la formazione e l'assistenza nella ricerca di un lavoro (articolo 20).

Sono previsti, altresì, l'istituzione di case rifugio (articolo 23), che offrono alla vittima un alloggio sicuro, e di linee telefoniche gratuite di assistenza continua (articolo 24), attive ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette.<sup>166</sup>

Nella sezione relativa alla protezione, sono individuate, da ultimo, misure di protezione e di supporto da attuare nei confronti dei minori che siano testimoni ovvero vittime medesime di qualsiasi forma di violenza.

Con riferimento alle procedure, la loro analisi è riservata al quinto e al sesto capitolo della Convenzione.

Più precisamente, il quinto capitolo, rubricato “*Diritto sostanziale*”, pone in rilievo il diritto delle vittime ad un risarcimento, i caratteri propri delle sanzioni inflitte agli autori dei reati previsti dalla Convenzione e le cause di giustificazione, ritenute esplicitamente inaccettabili.

Si riconosce, anzitutto, alle vittime il diritto di richiedere un risarcimento agli autori di qualsiasi reato, previsto dalla Convenzione (articolo 30). Sono, altresì, perseguibili penalmente il favoreggiamento, la complicità intenzionale e il tentativo intenzionale relativi a tali reati (articolo 41).

Quanto al trattamento sanzionatorio, occorre precisare che le sanzioni devono presentare i caratteri dell'efficienza, della proporzionalità e della deterrenza (articolo 45); ai fini della

---

<sup>166</sup> Per un approfondimento di tale profilo, si veda, *Infra*, Cap. VI, Par. 4.

determinazione della pena, devono, altresì, considerarsi le circostanze aggravanti, disciplinate dall'articolo 46.

Rispetto alle cause di giustificazione, non possono essere addotte come tali la cultura, gli usi e i costumi, la religione, le tradizioni ovvero l'onore (articolo 42).<sup>167</sup>

Il sesto capitolo, a completamento dell'analisi delle procedure da seguire nei casi di violenza, si occupa del profilo procedurale.

In particolare, le Parti si impegnano a garantire che le indagini e i procedimenti penali relativi a qualsiasi forma di violenza vengano avviati senza indugio ingiustificato (articolo 49).

Le autorità competenti, in sede di valutazione della situazione, devono considerare il rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di reiterazione delle condotte violente, al fine di gestire i rischi e garantire un quadro coordinato di sicurezza e sostegno (articolo 51).

Quanto alle misure e gli strumenti da adottare nei confronti degli autori, si richiamano le misure urgenti di allontanamento (articolo 52), nonché le ordinanze di ingiunzione o di protezione (articolo 53).

A conclusione dell'analisi dei pilastri su cui si fonda la Convenzione, appare doveroso approfondire il tema delle politiche integrate, affrontato dal secondo capitolo della Convenzione.

Esse comprendono tutte quelle misure, idonee a prevenire e combattere qualsiasi forma di violenza, riconducibile nell'ambito di applicazione della Convenzione.

A tal riguardo, le Parti riconoscono, incoraggiano e sostengono le Organizzazioni Non Governative e le associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne, instaurando, altresì, con esse efficaci cooperazioni (articolo 9).

Il quadro sopra delineato viene completato dall'istituzione di uno specifico organismo di controllo, il quale si occupa di verificare il costante rispetto degli obblighi imposti agli Stati firmatari. Esso si compone di due organi: Group of Experts on Violence (cd. *GREVIO*) e il Comitato delle Parti (organo politico composto da rappresentanti ufficiali degli Stati che hanno ratificato la convenzione).

Da un lato, il GREVIO si occupa della disamina delle relazioni periodiche degli Stati firmatari, relative agli adempimenti degli obblighi derivanti dalla Convenzione.<sup>168</sup> Esso dialoga,

---

<sup>167</sup> Per un approfondimento di tale tema, si veda, *Supra*, Cap. II, Par. 3.

<sup>168</sup> LATINO A., *Manifestazioni e considerazioni della violenza nei confronti delle donne alla luce della Convenzione di Istanbul*, cit.

inoltre, con le Organizzazioni Non Governative (ONG), le istituzioni nazionali per i diritti umani e i rappresentanti della società civile.<sup>169</sup>

A seguito di tale attività, l'organo di controllo adotta un documento nel quale vengono individuate le misure funzionali ad una più corretta e coerente attuazione della Convenzione.<sup>170</sup>

Dall'altro lato, il Comitato delle Parti, composto dai rappresentanti ufficiali degli Stati che hanno ratificato la Convenzione, elegge i membri del GREVIO e può, sulla base del documento conclusivo di quest'ultimo, decidere se adottare o meno delle raccomandazioni, aventi valore esortativo e non vincolante.<sup>171</sup>

### ***1.1 La ratifica della Convenzione da parte dell'Italia e le sue ricadute normative***

Esaurita l'analisi della struttura della Convenzione, occorre ora soffermarsi sul percorso di ratifica e di attuazione della medesima da parte dell'ordinamento giuridico italiano.

Come già illustrato in sede di evoluzione storica<sup>172</sup>, l'Italia ha firmato la Convenzione di Istanbul il 27 settembre 2011 e l'ha ratificata, successivamente, con la legge 27 giugno 2013, n. 77. Tale adesione ha inevitabilmente comportato, in capo all'Italia, l'obbligo di allineare la propria legislazione con le disposizioni previste dalla Convenzione.<sup>173</sup>

A tal riguardo, appare sin da subito doveroso precisare che, a seguito della ratifica della Convenzione, l'Italia non ha dovuto apportare modifiche di grande impatto poiché gli obblighi di penalizzazione, previsti dagli articoli 33-40 della Convenzione, trovavano già conferma nelle norme del Codice penale del 1930, nonché in quelle introdotte in epoca successiva.

Nel particolare, agli atti persecutori, previsti dall'articolo 34, corrisponde il delitto di atti persecutori (articolo 612-bis c.p.); alla violenza fisica, disciplinata dall'articolo 35, corrispondono i delitti di percosse e di lesioni personali (articoli 581-582 c.p.); alla violenza sessuale (articolo 36) e alle molestie sessuali (articolo 40) corrisponde il delitto di violenza sessuale, di cui all'articolo 609-bis c.p.

---

<sup>169</sup> PASCALE G., *L'entrata in vigore della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, cit.

<sup>170</sup> PASCALE G., *L'entrata in vigore della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, cit.; LATINO A., *Manifestazioni e considerazioni della violenza nei confronti delle donne alla luce della Convenzione di Istanbul*, cit.

<sup>171</sup> LATINO A., *Manifestazioni e considerazioni della violenza nei confronti delle donne alla luce della Convenzione di Istanbul*, cit.

<sup>172</sup> Per un approfondimento di tale profilo, si veda, *Supra*, Cap. I, Par. 1

<sup>173</sup> PASCALE G., *L'entrata in vigore della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, cit.

Con riferimento al matrimonio forzato, tema già precedentemente approfondito<sup>174</sup>, giova ricordare la corrispondenza con il delitto di costrizione o induzione al matrimonio (articolo 558-bis c.p.).

Proseguendo l'analisi, alle mutilazioni genitali femminili, previste dall'articolo 38, corrisponde il delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 583-bis c.p.); mentre, alle fattispecie di aborto forzato e sterilizzazione forzata, disciplinata dall'articolo 39, corrisponde il delitto di interruzione di gravidanza non consensuale (articolo 593-ter c.p.).

Quanto alla violenza psicologica, di cui all'articolo 33, il nostro ordinamento giuridico ne ha fornito una copertura solamente parziale.

Infatti, sebbene l'articolo 572 c.p. protegga anche l'integrità psicologica della vittima, la tutela è limitata in ordine a due profili: per un verso, il delitto di maltrattamenti opera solo all'interno delle relazioni familiari o para-familiari; per altro verso, la tutela è subordinata all'abitudine delle condotte maltrattanti, requisito non espressamente richiesto dalla disposizione convenzionale.

Rispetto alle circostanze aggravanti, disciplinate dall'articolo 46, esse trovano corrispondenza agli articoli 61 (rubricato "*Circostanze aggravanti comuni*"), 572 e 612-bis c.p.

In conclusione, sotto il profilo procedurale, rileva l'articolo 55 della Convenzione, il quale è stato recepito dal legislatore nazionale soltanto parzialmente.

Più precisamente, il delitto di cui all'articolo 612-bis c.p. è, generalmente, procedibile a querela; mentre, la procedibilità d'ufficio è riservata soltanto nell'ambito delle circostanze aggravanti previste dalla legge.

Analogamente, il delitto di lesione personale, di cui all'articolo 582 c.p., è procedibile d'ufficio con riguardo alle sole circostanze aggravanti, previste dall'articolo 583 c.p.

Con riferimento alla violenza sessuale, infine, essa è punita a querela della persona offesa, la quale è irrevocabile; nondimeno, si procede d'ufficio nei casi indicati dall'articolo 609-septies, comma 2, c.p.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, in definitiva, emerge come il percorso di ratifica della Convenzione da parte dell'Italia assuma notevole importanza nel contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica; tuttavia, il percorso di adeguamento

---

<sup>174</sup> Per un approfondimento di tale profilo, si veda, *Supra*, Cap. II, Par. 3.2.

dell'ordinamento giuridico italiano, sia pur apprezzabile, non può ritenersi definitivamente concluso, essendoci taluni profili suscettibili di eventuali e futuri interventi di riforma.

### ***1.2 L'adesione dell'Unione Europea alla Convenzione di Istanbul***

Da ultimo, occorre svolgere talune riflessioni in merito sia all'adesione dell'Unione Europea alla Convenzione di Istanbul sia alla parallela adozione della direttiva 2024/1385/UE, relativa al contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica.

A tal riguardo, appare necessario sin da subito evidenziare che, sebbene il Consiglio dell'Unione Europea abbia firmato tale Convenzione il 13 giugno 2017, il relativo percorso di partecipazione ed adesione alla medesima si è rivelato decisamente complesso e travagliato.

Tale iter si è, infatti, concluso soltanto il 1° giugno 2023, a seguito del parere 1/19, reso nel 2021, della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e del superamento delle forti opposizioni manifestate dagli Stati membri che non avevano ancora ratificato la Convenzione.

Parallelamente a questo percorso, l'8 marzo 2022, la Commissione dell'Unione Europea ha presentato al Parlamento europeo un progetto di direttiva sulla repressione della violenza contro le donne e sulla violenza domestica.<sup>175</sup>

Tale proposta si è successivamente concretizzata nella direttiva 2024/1385/UE<sup>176</sup>, la quale, ai sensi dell'articolo 49, dovrà essere recepita dagli Stati membri dell'Unione Europea entro il 14 giugno 2027.

Pur non essendo questa la sede opportuna per svolgere una compiuta analisi della direttiva, si ritiene, tuttavia, che essa ricostruisca fedelmente le fondamenta su cui si basa la Convenzione di Istanbul, con talune precisazioni.

In tal senso, il principale obiettivo, perseguito dalla direttiva, è rappresentato dalla prevenzione e dal contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica (considerando n. 1). Queste ultime sono definite quali violazioni dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come il diritto della dignità umana, il diritto alla vita e all'integrità della persona, la proibizione di pene o trattamenti inumani o degradanti,

---

<sup>175</sup> CERTOSINO D., *Vittima vulnerabile e violenza di genere nella normativa europea: dai primi strumenti di tutela alla Direttiva 2024/1385/UE*, in *Processo penale e giustizia*, n. 3/2025.

<sup>176</sup> Il testo della Direttiva 2024/1385/UE è disponibile online sul sito [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L\\_202401385](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401385)

il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto alla non discriminazione, compresa quella basata sul sesso, e i diritti del minore (considerando n. 3).

Si affermano, altresì, i principi di parità tra le donne e gli uomini e di non discriminazione, principi che trovano già conferma nell'articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea (TUE) e negli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (considerando n. 2).

Per quanto concerne l'analisi della struttura della direttiva, occorre segnalare anzitutto l'articolo 2, il quale, in linea con l'articolo 3 della Convenzione di Istanbul, fornisce talune definizioni, tra le quali quelle di "violenza contro le donne"<sup>177</sup> e "violenza domestica".

Più precisamente, l'articolo 2, lettera b), della Direttiva 2024/1385/UE dispone:

«violenza domestica: qualsiasi atto di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, consumato all'interno della famiglia o del nucleo familiare, indipendentemente dai legami familiari biologici o giuridici, tra coniugi o partner o tra ex coniugi o partner, a prescindere che l'autore di tali atti conviva o abbia convissuto con la vittima».

Dalla lettera di tale disposizione, emerge dunque chiaramente la perfetta corrispondenza con la definizione di "violenza domestica", delineata dalla Convenzione di Istanbul.

Sotto il profilo delle condotte penalmente rilevanti, la Direttiva in esame rivolge la sua attenzione, in particolar modo, al contrasto della violenza online: a tal riguardo, si richiamano il delitto di stalking online (articolo 6), di molestie online (articolo 7), nonché di istigazione alla violenza o all'odio online (articolo 8).

Essa mette in rilievo altresì i delitti di mutilazioni genitali femminili (articolo 3) e di matrimonio forzato (articolo 4).

Da ultimo, l'articolo 11, relativo alle circostanze aggravanti, trova preciso riscontro nelle circostanze aggravanti disciplinate dall'articolo 46 della Convenzione.

Con riferimento ai mezzi di assistenza e di protezione disposti a favore delle vittime, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione, si individuano gli ordini urgenti di allontanamento, le ordinanze restrittive e gli ordini di protezione (articolo 19), il diritto della vittima ad ottenere il risarcimento dall'autore del reato (articolo 24), l'installazione di linee

---

<sup>177</sup> Tale espressione comprende «qualsiasi atto di violenza di genere perpetrata nei confronti di donne, ragazze o bambine solo perché donne, ragazze o bambine, o che colpisce le donne, le ragazze o le bambine in modo sproporzionato, che provochi o possa provocare danni o sofferenza fisica, sessuale, psicologica o economica, incluse le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, nella sfera pubblica come nella vita privata» (lettera a).

telefoniche, sempre attive, volte a fornire una costante assistenza alle vittime (articolo 29) e l'istituzione di case rifugio (articolo 30).

In ultima analisi, sotto il profilo della prevenzione, tema ampiamente trattato all'interno del quinto capo della direttiva, sono previsti, da un lato, campagne di sensibilizzazione e programmi educativi, volti ad insegnare certi modelli comportamentali non stereotipati, e, dall'altro lato, programmi di formazione rivolti ai professionisti che si occupano sia delle vittime sia degli autori del reato.

Chiarita l'adesione dell'Unione Europea alla Convenzione di Istanbul, in definitiva, dalle considerazioni precedentemente svolte si evince chiaramente come la nozione di violenza domestica rappresenti il presupposto attorno al quale si fondano sia la Convenzione medesima sia la Direttiva europea 2024/1385/UE.

Appare necessario, pertanto, soffermarsi sulle principali tipologie nelle quali la violenza domestica si manifesta.

## **2. Le tipologie della violenza: fisica, sessuale, psicologica ed economica**

Come precedentemente sottolineato, la violenza domestica comprende tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica.

Per quanto concerne la violenza fisica, essa si esprime generalmente mediante un'aggressione corporea contro la persona.<sup>178</sup> Più precisamente, secondo la relazione esplicativa alla Convenzione di Istanbul, essa si riferisce a qualsiasi lesione fisica subita a seguito dell'esercizio di una forza fisica immediata e illecita.<sup>179</sup>

Attesa tale definizione, occorre chiedersi quali siano gli strumenti di tutela disposti dal legislatore italiano. A tal riguardo, va evidenziato che le condotte attraverso le quali si manifesta la violenza fisica sono tendenzialmente sanzionate ai sensi degli articoli 581 e 582 c.p., i quali disciplinano rispettivamente il delitto di percosse e di lesioni personali.

In merito a tali delitti, la giurisprudenza di legittimità ne ha poi chiarito il contenuto e la relativa linea di demarcazione.

---

<sup>178</sup> MALANGONE E., MORENA D., VERRONE F., TAMMARO A., *Violenza domestica: un male dai tanti volti (parte prima)*, cit.

<sup>179</sup> Il testo della relazione esplicativa alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica è disponibile *online* sul sito <https://www.istat.it/it/files/2017/11/ExplanatoryreporttoIstanbulConvention.pdf>

Quanto alle condotte idonee ad integrare il delitto di cui all'articolo 581 c.p., la Corte di Cassazione penale precisa che «il termine “percuotere” [...] non è assunto nel suo significato letterale di battere, colpire, picchiare, ma in quello più lato, comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica, tale da abbracciare qualsiasi energia fisica esercitata con violenza e direttamente sulla persona».<sup>180</sup>

In tal senso, rientrano nel delitto di percosse gli schiaffi, in quanto manifestazione di un'energia fisica esercitata con violenza e direttamente sulla persona, purchè non provochino alcuna malattia.<sup>181</sup> Non solo: tale delitto è configurabile anche qualora l'agente spintoni la persona offesa, cagionandole una sensazione fisica di dolore.<sup>182</sup>

Viceversa, con riferimento agli atti rilevanti ai sensi dell'articolo 582 c.p., sebbene anch'essi presuppongano una violenta manomissione della persona offesa, si pone in rilievo il concetto “malattia”, il quale comprende tutte quelle «alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico ovvero una compromissione delle funzioni dell'organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa».<sup>183</sup>

Sul punto, un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che, a titolo esemplificativo, le ecchimosi, le contusioni, le escoriazioni, le abrasioni e gli ematomi siano riconducibili alla nozione di malattia.<sup>184</sup>

Alla luce delle riflessioni sopra svolte, ne consegue che la linea di confine tra le due fattispecie criminose sia certamente rappresentata dalla produzione o meno della malattia nella persona offesa dal reato.

Tali condotte, da ultimo, assumono notevole rilevanza nell'individuazione delle condotte rilevanti ai sensi dell'articolo 572 c.p., tema già ampiamente affrontato in sede di disamina del coordinamento tra tale fattispecie e i delitti di percosse e di lesioni personali.<sup>185</sup>

Quanto alla violenza psicologica, che si accompagna frequentemente agli atti di violenza fisica, essa è definita dalla relazione esplicativa alla Convenzione di Istanbul come qualsiasi comportamento intenzionale finalizzato a compromettere l'integrità psicologica di una persona mediante coercizione o minacce.

---

<sup>180</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. V, 13 giugno 2014, n. 51085 (rv. 261451); Cass. pen., Sez. V, 14 settembre 2015, n. 4272 (rv. 265629); Cass. pen., Sez. V, 28 giugno 2018, n. 48322.

<sup>181</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. III, 30 settembre 2014, n. 43316 (rv. 260988).

<sup>182</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. V, 25 giugno 2008, n. 33361.

<sup>183</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 19 marzo 2008, n. 17505 (rv. 239541).

<sup>184</sup> Cfr., Cass. pen., Sez. III, 13 gennaio 2003, n. 723; Cass. pen., Sez. IV, 27 maggio 2003, n. 34613; Cass. pen., Sez. V, 5 dicembre 2008, n. 2081 (rv. 242544); Cass. pen., Sez. V, 26 aprile 2010, n. 22781 (rv. 247518).

<sup>185</sup> Per un approfondimento di tale profilo, si veda, *Supra*, Cap. III, Par. 1.

In particolare, essa si manifesta mediante atti di manipolazione, controllo morboso, gelosia morbosa, insulti, minacce, ricatti, svalutazioni e attacchi diretti a colpire la dignità personale<sup>186</sup>; circostanze che, dunque, rendono la violenza psicologica una delle forme più subdole di violenza, in quanto lascia segni meno visibili rispetto a quelli prodotti dalla violenza fisica.

Una delle forme più comuni di violenza psicologica è rappresentata dal cd. *gaslighting*, un fenomeno per cui la persona offesa, a lungo manipolata dall'agente, viene indotta a dubitare talmente tanto delle proprie capacità di percezione, giudizio o memoria, in modo da farle credere di non essere più autonoma.<sup>187</sup>

Altrettanto comune è il fenomeno del “*brainwashing*”, ossia il lavaggio del cervello, realizzato tramite tecniche di manipolazione volte a incidere negativamente sull'autodeterminazione della persona interessata.<sup>188</sup>

Appurate tali considerazioni, giova ricordare quanto detto in sede di partecipazione dell'Italia alla Convenzione di Istanbul, ossia che, con preciso riferimento alla violenza psicologica, il nostro ordinamento giuridico non contempla una norma incriminatrice ad hoc.

Sebbene venga offerta una tutela parziale, gli atti di violenza psicologica vengono generalmente ricondotti all'articolo 572 c.p., il quale mira a tutelare anche l'integrità psicologica della persona offesa dal reato.

A tal riguardo, si richiama la sentenza del Tribunale di Genova n. 2080 del 23 maggio 2011, la quale ha precisato che l'ambito applicativo del delitto di maltrattamenti in famiglia comprende altresì qualsiasi «atto di umiliazione, disprezzo e di offesa della dignità della persona offesa», i quali «si risolvono in vere e proprie sofferenze morali».<sup>189</sup>

Conformemente a tale impostazione, la Corte di Cassazione penale ha osservato che l'intenzione di ledere la dignità della persona, mediante violenze psicologiche e umiliazioni, funge da elemento costitutivo della condotta maltrattante.<sup>190</sup>

---

<sup>186</sup> MALANGONE E., MORENA D., VERRONE F., TAMMARO A., *Violenza domestica: un male dai tanti volti (parte prima)*, cit.

<sup>187</sup> MALANGONE E., MORENA D., VERRONE F., TAMMARO A., *Violenza domestica: un male dai tanti volti (parte prima)*, cit.

<sup>188</sup> COLOMBO C., *I maltrattamenti sulla donna sintomi di una verosimile violenza fatale*, in *Rivista penale*, n. 5/2023

<sup>189</sup> In senso conforme, cfr. Tribunale di Padova, 2 febbraio 2012, n. 32; Tribunale di Taranto, Sez. I, 22 maggio 2026, n. 514.

<sup>190</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 4 febbraio 2025, n. 21289.

Risulta, pertanto, confermato come vi sia, sotto questo profilo, un ampio margine di intervento per il legislatore, il quale non si esclude possa, in futuro, elaborare una più compiuta disciplina in merito alla tutela dell'integrità psicologica.

Proseguendo l'analisi, la violenza sessuale, ai sensi dell'articolo 36 della Convenzione di Istanbul, si presenta mediante qualsiasi atto sessuale compiuto su una persona senza il suo consenso, ricomprendendovi gli atti sessuali non consensuali con penetrazione vaginale, anale o orale con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto, nonché lo stupro.

Dalla lettera della disposizione, emerge, dunque, chiaramente come l'assenza del consenso da parte della persona offesa rappresenti uno degli elementi costitutivi di tale fattispecie criminosa: a tal riguardo, il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo in considerazione la situazione e il contesto.

Come sopra illustrato, la fattispecie de qua trova puntuale riscontro nell'ordinamento giuridico italiano e, più precisamente, nell'articolo 609-bis c.p., rubricato "*Violenza sessuale*", il quale, a differenza della disposizione convenzionale, rivolge maggiore attenzione alla posizione soggettiva dell'agente. La norma incriminatrice, difatti, sanziona chiunque, con violenza o minaccia ovvero mediante abuso di autorità, costringa taluno a compiere o subire atti sessuali.

Nondimeno, tale ipotesi delittuosa non rileva esclusivamente quale fattispecie autonoma, potendo rappresentare una delle modalità attraverso le quali si manifesta la violenza domestica.

In questo senso, sebbene il rapporto tra i delitti di violenza sessuale e di maltrattamenti in famiglia sia già stato ampiamente esaminato, giova ricordare che le due fattispecie non sono tra loro estranee; anzi, non di rado, la violenza sessuale si inserisce nell'ambito dei maltrattamenti in famiglia, come manifestazione di controllo e dominio sulla persona offesa.

A conclusione dell'analisi delle differenti tipologie attraverso le quali si manifesta la violenza domestica, occorre ora soffermarsi sulla violenza economica.

Tale forma di violenza si concretizza, generalmente, attraverso condotte dirette ed indirette finalizzate a restringere l'indipendenza economica della persona interessata<sup>191</sup>. A tal

---

<sup>191</sup> VINCIULLO S., *Violenza economica e maltrattamenti in famiglia: una rilevanza problematica*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 6/2025.

riguardo, capita frequentemente che l'agente sottragga alla vittima il suo stipendio, le impedisca di assumere qualsiasi decisione in merito alla gestione del patrimonio familiare, le rinfacci qualsiasi spesa, la obblighi a lasciare o cambiare occupazione lavorativa, ovvero la costringa a firmare documenti o a contrarre debiti.<sup>192</sup>

In merito a tali condotte, occorre sin da subito segnalare che l'ordinamento giuridico italiano non contempla una norma ad hoc che sanzioni specificamente la violenza economica.

Nondimeno, essa viene, tendenzialmente, ricondotta alla violazione degli obblighi di assistenza familiare (articolo 570 c.p.), al delitto di furto (articolo 624 c.p.) e di rapina (articolo 628 c.p.), al delitto di estorsione (articolo 629 c.p.), nonché al delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (articolo 600 c.p.).<sup>193</sup> Qualora, invece, le relative condotte si inseriscano in un contesto caratterizzato da reiterate vessazioni e umiliazioni, è altresì configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia.

Emblematica, in tale prospettiva, è la sentenza della Corte di Cassazione penale n. 1268 del 14 novembre 2024, la quale precisa che «impedire alla persona offesa di essere economicamente indipendente, anche attraverso il ricorso a forme manipolatorie e pressioni psicologiche tali da incidere sulla sua autonomia, sulla sua dignità umana e sulle sue integrità fisica e morale, costituisce una forma di “violenza economica” che integra l'art. 572 c.p.». <sup>194</sup>

Ne consegue, pertanto, che le decisioni sul patrimonio familiare assunte unilateralmente, che non siano accompagnate da vessazioni ovvero violenze fisiche, non rientrano nella nozione di violenza economica e, di conseguenza, non integrano la fattispecie criminosa di cui all'articolo 572 c.p.<sup>195</sup>

Dall'analisi sopra esposta risulta, in definitiva, chiaro come la violenza possa assumere molteplici forme e che esse, analizzate singolarmente o complessivamente, siano idonee nel cagionare alla persona offesa una condizione di sopraffazione e umiliazione intollerabile.

---

<sup>192</sup> MALANGONE E., MORENA D., VERRONE F., TAMMARO A., *Violenza domestica: un male dai tanti volti (parte prima)*, cit.

<sup>193</sup> BRASCHI S., *Maltrattamenti in famiglia e violenza economica*, in *Diritto penale e processo*, n. 5/2025

<sup>194</sup> In senso conforme, cfr. Tribunale di Cassino, 15 giugno 2025, n. 427, il quale conferma che la violenza economica integri il delitto di maltrattamenti quando i comportamenti vessatori siano suscettibili di provocare un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche, unilateralmente imposte, derivino da comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica.

<sup>195</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 29 settembre 2015, n. 43960.

#### **PARTE IV – La sindrome della donna maltrattata**

## Capitolo VI

A conferma della dimensione sociale che la violenza domestica ha progressivamente assunto, il presente capitolo si propone di esaminare, sotto il profilo criminologico, gli studi condotti dalla psicologa americana Lenore Edna Walker. Più precisamente, il capitolo si sofferma sull'analisi del ciclo della violenza, sulla rappresentazione socialmente costruita della donna maltrattata e, da ultimo, sul ruolo che assumono i rifugi.

### 1. Contesto storico ed evoluzione degli studi sulla violenza domestica

Come si è avuto modo di osservare nel precedente capitolo, tradizionalmente la violenza domestica veniva percepita come un fenomeno interno alle mura domestiche e, come tale, ricondotto alla sfera privata dell'individuo. In linea con tale impostazione, gli abusi domestici venivano raramente denunciati e, di conseguenza, difficilmente portati all'attenzione della società contemporanea.

A tal riguardo, la sociologa Barbara Star<sup>196</sup> ha individuato tre fattori che hanno reso invisibile tale fenomeno all'occhio dell'osservatore comune. Il primo è rappresentato dalla mancanza di consapevolezza, poiché la violenza domestica costituiva un fenomeno conosciuto soltanto dai medici, dagli psichiatri e dagli assistenti sociali; il secondo riguarda la generale accettazione del fenomeno, agevolata dai poteri di autorità riconosciuti al capo famiglia; infine, il terzo consiste nella negazione dell'esistenza stessa del fenomeno, intesa quale rifiuto di riconoscerne l'incidenza all'interno della società.

Tale scenario, tuttavia, venne progressivamente superato nel corso della seconda metà del Novecento, sino a sfociare nel pieno riconoscimento della violenza domestica quale problematica sociale.

In particolare, secondo il sociologo Murray Arnold Straus<sup>197</sup>, tale mutamento fu favorito da tre principali elementi: la progressiva sensibilizzazione nei confronti della violenza domestica, la nascita di movimenti femministi intenzionati ad assistere le vittime e il progressivo dissenso sociale verso qualsiasi forma di violenza.

---

<sup>196</sup> STAR B., *Patterns in Family Violence*, in *Social Casework*, vol. 61, n. 6, giugno 1980, pp. 339-346.

<sup>197</sup> STRAUS M. A., GELLES R. J., STEINMETZ S. K., *Behind Closed Doors: Violence in the American Family*, Anchor, New York (1980)

In tal senso, giova anzitutto ricordare l'articolo "*The battered-child syndrome*" (1962), scritto dal medico Henry Kempe e pubblicato sul *Journal of the American Medical Association*<sup>198</sup>, il quale ha certamente rappresentato un significativo punto di svolta nel processo di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema dei maltrattamenti a danno di minori.<sup>199</sup>

Nel contesto britannico, con preciso riferimento alla violenza domestica, perpetrata nei confronti delle donne, un ulteriore elemento innovativo si registrò, a Londra, nel 1971, con la fondazione del primo rifugio destinato ad accogliere le donne maltrattate, noto come *Chiswick Women's Aid*.<sup>200</sup>

Tale rifugio venne fondato da un gruppo di attiviste, tra cui Erin Pizzey, la quale, nel 1974, pubblicò un'opera intitolata "*Scream Quietly or the Neighbours Will Hear*" ("Urla piano o i vicini sentiranno"), contribuendo in maniera significativa al progressivo riconoscimento della violenza domestica quale fenomeno sociale.<sup>201</sup>

Parallelamente, nel contesto statunitense, l'incidenza del fenomeno della violenza domestica favorì, nel 1976, la nascita del primo movimento nazionale di donne vittime di maltrattamento, il cd. *Battered Women's Movement*. Esso aveva l'obiettivo di prestare soccorso alle donne, vittime di abusi domestici, garantendo alle medesime abitazioni sicure, linee telefoniche di assistenza sempre attive, nonché mezzi di sostegno economico-legale.

Nondimeno, in relazione a tali episodi violenti, diversi sociologi, tra cui Donileen Loseke e Richard J. Gelles, iniziarono ad interrogarsi rispetto alle motivazioni che persuadono la donna, vittima di maltrattamenti, a proseguire la relazione sentimentale con il proprio partner.

A tal riguardo, assunsero notevole rilievo gli studi condotti dalla psicologa americana Lenore Edna Walker, la quale, attraverso la stesura di molteplici opere, elaborò la teoria della Battered Woman Syndrome, volta a chiarire le ragioni per cui le donne non interrompono la relazione con il proprio aggressore, a seguito delle condotte violente subite.

Più precisamente, nelle sue più celebri opere, intitolate "*The Battered Woman*" (1979) e "*The Battered Woman Syndrome*" (1984), la psicologa ha per la prima volta esaminato le componenti del ciclo della violenza e la teoria dell'impotenza appresa (cd. *learned helplessness*), nozioni che verranno meglio illustrate di seguito.

---

<sup>198</sup> GELLES R. J., *Family Violence*, *Annual Review of Sociology*, n. 11/1985

<sup>199</sup> Per un approfondimento di tale profilo, si veda, *Supra*, Cap. IV, Par. 1.

<sup>200</sup> BRASCHI S., *La nozione di "violenza domestica" fra tutela dei diritti umani e sistema penale*, cit.

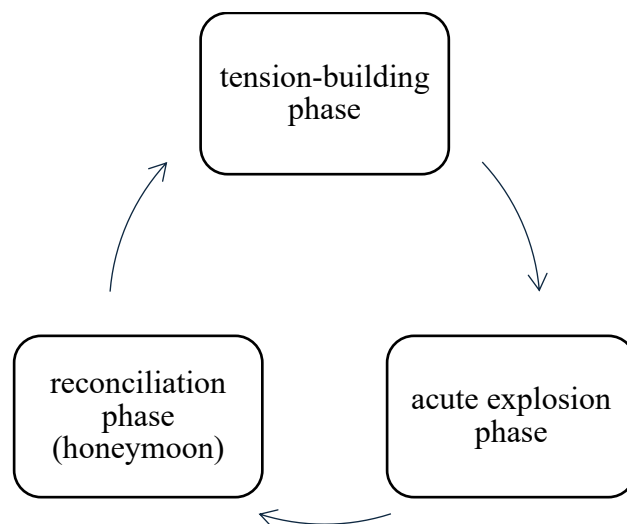
<sup>201</sup> ROTHENBERG B., *We Don't Have Time for Social Change: Cultural Compromise and the Battered Woman Syndrome*, in *Gender and Society*, vol. 17, n. 5, 2003

## 2. Il contributo di Lenore Edna Walker: ciclo della violenza e learned helplessness

Prima di soffermarsi sull'analisi delle fasi che costituiscono il ciclo della violenza, appare opportuno osservare come gli abusi, commessi a danno delle donne, non siano costanti e continui nel tempo, bensì siano caratterizzati da un andamento ciclico, alternandosi condotte violente a periodi di riappacificazione.

In virtù di tale osservazione, la psicologa Lenore Edna Walker, nella sua più celebre opera *“The Battered Woman”*, attraverso gli strumenti a sua disposizione, tentò di individuare i caratteri principali, compresa la relativa durata, delle singole fasi caratterizzanti il ciclo della violenza.

In particolare, l'autrice identificava tre fasi: la fase di accumulo della tensione, la fase di attacco nella quale si manifesta l'episodio acuto di violenza e, da ultimo, la fase di apparente riappacificazione (cd. *fase della luna di miele*).



La prima fase è caratterizzata da una crescente tensione<sup>202</sup>, la quale si manifesta prevalentemente mediante episodi di ostilità di lieve entità. A titolo esemplificativo, si richiamano le aggressioni verbali, tra cui gli insulti, le denigrazioni e le minacce<sup>203</sup>, nonché episodi morbosi di gelosia ovvero di controllo nei confronti della donna maltrattata.

<sup>202</sup> ROTHENBERG B., *We Don't Have Time for Social Change: Cultural Compromise and the Battered Woman Syndrome*, cit.

<sup>203</sup> CORN E., *Non parlarmi, non ti sento. Il perdurante disallineamento tra i bisogni delle donne maltrattate e le tutele offerte dalle norme penali*, in *Rivista italiana di medicina legale*, n. 2/2018.

A fronte della sporadicità di tali eventi, la vittima è convinta di poter controllare, attraverso l'adozione di atteggiamenti premurosi e accondiscendenti, le reazioni aggressive e nervose del proprio partner, evitando così che la progressiva tensione sfoci in un vero e proprio episodio violento.

Nondimeno, pur essendo apprezzabile l'impegno della donna nella prosecuzione pacifica della relazione con il proprio aggressore, accade frequentemente che la tensione aumenti esponenzialmente sino a determinare un'aggressione acuta nei suoi confronti.

In tal senso, la seconda fase, la cui durata oscilla tra le due e le ventiquattro ore, si presenta come un'aggressione fisica particolarmente violenta, diretta contro il corpo della donna.

Fermo restando quanto sopra, si verifica non di rado che la vittima, dopo aver subito la violenza fisica dal proprio aggressore, sia altresì costretta a subire un rapporto sessuale con il medesimo.

Più precisamente, si tratta di un periodo nel quale, da un lato, l'autore del reato ha completamente perso il controllo delle proprie azioni e, dall'altro lato, la donna si sente impotente, incapace di reagire per il timore che le aggressioni proseguano.

A tal riguardo, l'atteggiamento passivo della vittima trova il proprio fondamento nella teoria dell'impotenza appresa (cd. *learned helplessness*). Essa è stata per la prima volta elaborata dallo psicologo americano Martin Seligman<sup>204</sup> ed è stata successivamente ripresa dalla psicologa Lenore Edna Walker, applicandola alla vittima che, a seguito della reiterazione delle condotte maltrattanti, sviluppava la percezione di non aver alcun controllo sulle violenze subite e, conseguentemente, di non avere alcuna concreta possibilità di reagire.

Tale convinzione porta la donna maltrattata a ritenere che qualsiasi tentativo di fuga o di difesa sia inutile e, in virtù di questa percezione, va evidenziato che la sola possibilità alla quale la donna può aspirare consiste, una volta terminata l'aggressione, nel richiedere tutela presso le strutture specializzate, sia sanitarie sia giudiziarie.

In tale prospettiva, merita particolare attenzione la denuncia delle aggressioni da parte delle donne maltrattate e il successivo intervento delle forze dell'ordine nel corso della seconda fase. Sul punto, la psicologa ha osservato come tale intervento risulti particolarmente complesso

---

<sup>204</sup> WALKER L. E., *The Battered Woman*, Harper & Row, 1979. In particolare, lo psicologo dimostrò, mediante molteplici esperimenti sugli animali, tra cui cani, gatti e topi, che gli esseri viventi, sottoposti a ripetuti stimoli negativi, sviluppassero la convinzione che una loro azione fosse inutile ai fini di modificare la situazione attuale. Tale convinzione li conduceva progressivamente ad assumere un atteggiamento di passività, rinunciando a qualsiasi tipo di reazione.

e poco funzionale ad una reale tutela della donna, in quanto può determinare un evidente aggravamento delle violenze realizzate nei suoi confronti.

Da ultimo, si registra la cd. *fase della luna di miele*, la quale si manifesta attraverso un atteggiamento di apparente pentimento e di affetto da parte dell'uomo maltrattante: durante tale fase, l'uomo tenta di ricostituire il rapporto di fiducia, ormai distrutto, con la donna, mediante gesti gentili e amorevoli, suppliche e dichiarazioni d'amore.<sup>205</sup>

A fronte di tali gesti, la donna si convince che il cambiamento promesso sia reale e duraturo. In ragione di ciò, capita frequentemente che la donna decida di proseguire la relazione con il proprio partner, ritirando conseguentemente le precedenti denunce sporte dinanzi alle autorità competenti.

A conclusione dell'analisi svolta, si ritiene che quest'ultima fase assuma notevole importanza, dal momento che la mera convinzione della donna in una riappacificazione duratura alimenti, in realtà, la reiterazione del ciclo della violenza. Difatti, una volta terminata tale fase, le tensioni ricominciano progressivamente ad accumularsi, sino a sfociare in nuovi episodi di violenza.

### **3. Vittimologia e caratteristiche della donna maltrattata**

Esaurita la disamina delle fasi costituenti il ciclo della violenza, appare ora opportuno soffermarsi sulla nozione di "vittimologia", una branca della criminologia, a lungo oggetto di interesse da parte di poeti e scrittori<sup>206</sup>, che si occupa dello studio della vittima del reato.

Nondimeno, va anzitutto evidenziato come, negli ultimi cinquant'anni, tale disciplina abbia subito un notevole mutamento: infatti, l'iniziale interesse verso le caratteristiche delle vittime e i loro rapporti con gli aggressori si è progressivamente esteso sino a ricomprendere talune forme di tutela e di assistenza, quali il risarcimento e la mediazione.

A fronte di tale evoluzione, essa ha altresì trovato conferma all'interno del contesto accademico, con l'aumento del numero di corsi universitari di vittimologia e materie ad essa connesse.<sup>207</sup>

---

<sup>205</sup> ROTHENBERG B., *We Don't Have Time for Social Change: Cultural Compromise and the Battered Woman Syndrome*, cit.

<sup>206</sup> A titolo esemplificativo, si richiamano Thomas de Quincey, Khalil Gibran, Aldous Huxley e Franz Werfel.

<sup>207</sup> FATTAH E. A., *Victimology: Past, Present and Future*, in *Criminologie*, vol. 33, n. 1, 2000

Quanto alle relative origini, occorre precisare che le prime ricerche sono state condotte da tre principali autori: Hans von Hentig, Benjamin Mendelsohn e Frederick Wertham.<sup>208</sup>

Tra i sopracitati autori, giova principalmente ricordare Hans von Hentig<sup>209</sup>, il quale ha per la prima volta messo in discussione il ruolo meramente passivo assunto dalla vittima, sostenendo che, talvolta, la medesima interagisse attivamente con l'agente del reato. Secondo lo psicologo tedesco, difatti, molte vittime contribuivano alla propria vittimizzazione mediante differenti modalità: da un lato, provocando o incitando l'autore del reato; dall'altro lato, creando circostanze volte ad agevolare la commissione del reato.<sup>210</sup>

In virtù di tale impostazione, gli studi teorici successivi, e in particolare le ricerche condotte da Benjamin Mendelsohn, individuarono molteplici categorie di vittime:

- a) la vittima completamente innocente, la quale assume un atteggiamento totalmente passivo;
- b) la vittima meno colpevole dell'autore del reato, la quale, mediante l'adozione di una condotta negligente, contribuisce alla commissione del reato;
- c) la vittima colpevole quanto l'autore del reato;<sup>211</sup>
- d) la vittima più colpevole dell'autore del reato, la quale istiga o provoca quest'ultimo nella commissione del reato;
- e) la vittima colpevole, la quale, nel corso di una condotta tipica di autodifesa, commette un reato.

Tali categorie trovavano certamente fondamento nel grado di relazione intercorrente tra la vittima e l'autore del reato. Sotto questo profilo, il criminologo Mendelsohn elaborò il concetto di “*shared responsibility*”, intesa quale responsabilità moralmente condivisa tra la vittima e l'autore del reato.

Da ultimo, appare doveroso evidenziare il contributo apportato dallo psichiatra americano Frederick Wertham, il quale, nella sua più celebre opera “*The Show of Violence*” (1949), utilizzò per la prima volta il termine “vittimologia” per indicare lo studio delle vittime.

---

<sup>208</sup> Tali contributi hanno fornito le basi teoriche per le i successivi sviluppi degli studi vittimologici, condotti da Henri Ellenberger, Marvin E. Wolfgang, Lynn A. Curtis, Robert A. Silvermann ed Ezzat Fattah.

<sup>209</sup> A tal riguardo, si ricorda la sua più celebre opera, intitolata “*The Criminal and His Victim. Studies in the Sociobiology of Crime*” (1948), nella quale l'autore ha affrontato la sociobiologia del crimine

<sup>210</sup> FATTAH E. A., *Victimology: Past, Present and Future*, cit.

<sup>211</sup> A titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria i soggetti che assistono o cooperano con altri nella commissione di un reato.

In tale contesto, si collocano altresì gli studi condotti dal criminologo Ezzat Abdel Fattah, il quale definì la vittimologia quale ramo della criminologia, incentrato sullo studio della vittima del crimine e sulle conoscenze biologiche, sociologiche, psicologiche e criminologiche ad essa relative.<sup>212</sup>

In relazione a ciò, il criminologo Fattah individuò una serie di fattori idonei a rendere la persona più fragile e, di conseguenza, maggiormente esposta al rischio di essere vittimizzata. Sul punto, si ricordano:

- a) le predisposizioni bio-fisiologiche, tra cui il sesso, l'età, la razza e lo stato fisico;
- b) le predisposizioni sociali, relative alla professione lavorativa, allo status sociale e alle condizioni economiche;
- c) e le predisposizioni psicologiche, quali la deviazione sessuale, lo stato psicopatologico e i tratti del carattere.

A tali predisposizioni, si aggiungono la predisposizione spaziale, strettamente connessa ad un determinato ambiente; la predisposizione strutturale, legata alla minore età, all'essere donna o all'appartenenza ad una minoranza religiosa; e, da ultimo, la predisposizione connessa alla devianza, relativa all'appartenenza ad una comunità deviante.

Successivamente, verso gli anni Ottanta e Novanta, la vittimologia assistette ad un notevole mutamento di prospettiva: difatti, l'oggetto di interesse si spostò progressivamente verso l'assistenza delle vittime di reato.

A tal riguardo, le indagini effettuate hanno dimostrato che vi è una stretta relazione tra la criminalità e la vittimizzazione e che tali fattori si concentrano maggiormente all'interno di determinati gruppi e determinate aree.

Sono state altresì previste nuove disposizioni in materia di tutela e assistenza alle vittime: a titolo esemplificativo, si richiamano le Carte dei diritti delle vittime (cd. *Victims' Charters of Rights*) e le Dichiarazioni dei diritti delle vittime (cd. *Victims' Bills of Rights*).

Quanto agli strumenti di tutela, si registrano due meccanismi: per un verso, forme di indennizzo statale, che si risolvevano per lo più in somme monetarie meramente simboliche; per altro verso, forme di restituzione da parte dell'autore del reato (cd. *composition* o *wergeld*).

---

<sup>212</sup> MORANO E., *The Battered Woman Syndrome: da vittime a carnefici*, 2020.

Da ultimo, si svilupparono dei programmi e dei servizi volti a fornire un'assistenza urgente e specifica nei confronti delle vittime di violenza domestica: tra questi, assunsero notevole importanza i rifugi (cd. *shelters*) per le donne maltrattate, i quali verranno meglio approfonditi di seguito.

Tali strutture hanno certamente contribuito al pieno riconoscimento delle donne maltrattate, quale specifica categoria di vittime.

Sul punto, la psicologa americana Walker precisò come la nozione di donna maltrattata variesse in relazione alle ricerche condotte sul tema. Nondimeno, ella la definì come una donna ripetutamente sottoposta, da parte di un uomo, a comportamenti coercitivi di natura fisica o psicologica, finalizzati a costringerla a fare ciò che quest'ultimo desiderava, senza alcun rispetto per i suoi diritti come persona.<sup>213</sup>

#### **4. Il ruolo dei rifugi e dei centri antiviolenza**

Come precedentemente illustrato, uno dei meccanismi volti ad offrire una concreta tutela nei confronti delle donne maltrattate è rappresentato dall'istituzione dei rifugi (cd. *shelters*), ossia centri destinati a garantire uno spazio fisico protetto, nel quale le donne maltrattate e i loro figli possono recarvisi, allontanandosi così dall'ambiente domestico violento.<sup>214</sup>

Con riferimento all'origine di tali strutture, essa risale agli anni Settanta, con la nascita del primo rifugio britannico, il cd. *Chiswick Women's Aid* (1971)<sup>215</sup>, a cui seguì una progressiva e capillare diffusione in numerosi Paesi.

In tale contesto, occorre tuttavia rilevare come la crescita dei rifugi non sia stata accompagnata dallo sviluppo di studi e ricerche volti ad esaminarne il funzionamento e l'efficacia, essendo essi registrati nel corso dei decenni successivi.

Infatti, in virtù delle ricerche effettuate, è successivamente emerso come i rifugi non venissero soltanto considerati quali luoghi di protezione a breve termine dalle relazioni violente<sup>216</sup>, bensì assolvessero ad ulteriori funzioni.

---

<sup>213</sup> WALKER L.E., *Who Are the Battered Women?*, in *Frontiers: A Journal of Women Studies*, vol. 2, n. 1, 1977.

<sup>214</sup> EREZ E., IBARRA P. R., *Making your home a shelter: Electronic Monitoring and Victim Re-Entry in Domestic Violence Cases*, in *The British Journal of Criminology*, vol. 47, n. 1, 2007.

<sup>215</sup> BRASCHI S., *La nozione di "violenza domestica" fra tutela dei diritti umani e sistema penale*, cit.

<sup>216</sup> BERK R. A., NEWTON P. J., BERK S. F., *What a Difference a Day Makes: An Empirical Study of the Impact of Shelters for Battered Women*, in *Journal of Marriage and Family*, vol. 48, n. 3, 1986.

In altri termini, è stato rilevato come la maggior parte delle donne, che entravano in contatto telefonico con il rifugio, non cercassero necessariamente un’abitazione, richiedendo al contrario informazioni in merito a servizi più funzionali alla propria situazione familiare.

Coerentemente con tale impostazione, l’immagine di spazio fisico sicuro è stata progressivamente abbandonata, sino a riconoscere il rifugio quale punto di accesso ad una rete di informazioni, consulenza e assistenza più specifica.<sup>217</sup>

Secondariamente, appare doveroso menzionare gli studi condotti dalla sociologa Donileen Loseke, la quale ha analizzato, nella sua più celebre opera intitolata “*The Battered Woman and Shelters: The Social Construction of Wife Abuse*”, le modalità attraverso le quali le donne venivano o meno ammesse all’interno delle case rifugio.

Più precisamente, la sociologa americana ha evidenziato come gli operatori dei rifugi distinguessero le “vere” donne maltrattate (cd. *good clients*), bisognose di assistenza, dalle cd. *bad clients*, non riconducibili alla definizione socialmente costruita di “donna maltrattata”.

A tal riguardo, sebbene ella non negasse l’esistenza generale della violenza, definiva la donna maltrattata come una donna, emotivamente confusa, che né provoca né desidera la violenza ed è incapace di riconoscere nell’abbandono del marito violento<sup>218</sup> la scelta più ragionevole.<sup>219</sup>

In ragione di tale definizione, riteneva altresì che, ove la donna abusata non fosse stata riconducibile alla definizione socialmente costruita della “vera vittima”, l’episodio violento subito non avrebbe potuto qualificarsi come “Wife Abuse”.

Quanto alle donne maltrattate che richiedono assistenza presso i rifugi, la sociologa Loseke le rappresentava quali donne che avevano dichiarato la propria indipendenza rispetto alle violenze subite, le quali avrebbero potuto tuttavia sentirsi in colpa per aver abbandonato il partner violento, percepirsi come fallite, nonché necessitare di mezzi e risorse indispensabili per sopravvivere autonomamente.<sup>220</sup>

In tale prospettiva, ha assunto notevole importanza la figura dell’operatore, dal momento che quest’ultimo si occupa del recupero dell’autostima e dell’indipendenza emotiva delle utenti, affinché le medesime possano rendersi maggiormente autonome. In linea con tale

---

<sup>217</sup> BERK R. A., NEWTON P. J., BERK S. F., *What a Difference a Day Makes: An Empirical Study of the Impact of Shelters for Battered Women*, cit.

<sup>218</sup> CHARMAZ K., *Collective Representations of Battered Women* [Review of *The Battered Woman and Shelters: The Social Construction of Wife Abuse*, by D. R. Loseke], *Symbolic Interaction*, vol. 18, n. 3, 1995.

<sup>219</sup> LYNN L. E., *The Battered Woman and Shelters: The Social Construction of Wife Abuse*, in *American Journal of Sociology*, vol. 98, n. 3, 1992.

<sup>220</sup> CHARMAZ K., *Collective Representations of Battered Women* [Review of *The Battered Woman and Shelters: The Social Construction of Wife Abuse*, by D. R. Loseke], cit.

impostazione, non sorprende pertanto che il personale mantenga dei rapporti con le ex ospiti, mettendole in contatto con le risorse disponibili nella comunità.<sup>221</sup>

Al personale dei rifugi vengono inoltre riconosciute ulteriori funzioni.

In primo luogo, essi offrono un ambiente sicuro e accogliente, nel quale le donne possono, senza essere giudicate, raccontare la propria esperienza. A titolo esemplificativo, in un'intervista è emerso come talune donne anziane assumessero un ruolo di cura nei confronti delle donne più giovani e dei loro figli presenti all'interno della struttura.<sup>222</sup>

In secondo luogo, essi gestiscono in maniera efficace le linee telefoniche di emergenza, le quali garantiscono alle vittime un sostegno emotivo, una valutazione immediata del pericolo, nonché una consulenza specifica circa l'assistenza legale, medica o di altro genere.

Giova da ultimo ricordare che tali linee telefoniche sono attive ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette.

A conclusione dell'analisi sopra svolta, merita particolare attenzione il tema dell'efficacia dei rifugi, il quale ha costituito oggetto di dibattito tra gli studiosi dell'epoca.

In particolare, originariamente, alcune teorie affermavano che l'efficacia delle strutture dipendesse dalla condotta della donna e se la medesima, una volta uscita dal rifugio, avesse avuto intenzione di tornare dal proprio partner e proseguire la relativa relazione sentimentale.

Nondimeno, taluni studiosi, tra cui Richard Berk, Phyllis Newton e Sarah Fenstermaker Berk, hanno rilevato l'insufficienza del criterio sopramenzionato, chiarendo in definitiva come l'efficacia dei rifugi fosse strettamente connessa alla capacità della donna di assumere nuovamente il controllo della propria vita.

In virtù di quest'ultima considerazione, ne consegue che l'efficacia del rifugio non derivi esclusivamente dalla prosecuzione della relazione sentimentale, bensì dall'acquisizione da parte della donna di nuove consapevolezza, tra cui il recupero della propria autonomia.

## **5. La Battered Woman Syndrome e le sue letture critiche**

A conclusione dell'analisi svolta sui caratteri principali della vittima, e con preciso riferimento alle differenti reazioni da parte della donna verso la violenza domestica, appare ora

---

<sup>221</sup> FEW A. L., *The Voices of Black and White Rural Battered Women in Domestic Violence Shelters*, in *Family Relations*, vol. 54, n. 4, 2005.

<sup>222</sup> FEW A. L., *The Voices of Black and White Rural Battered Women in Domestic Violence Shelters*, cit.

doveroso esaminare dettagliatamente la teoria della Battered Woman Syndrome (BWS), elaborata dalla psicologa Walker, circoscrivendo le relative critiche.

In primo luogo, occorre premettere come, a un primo esame, la donna maltrattata disponga, a fronte delle violenze subite, di due opzioni, consistenti, da un lato, nell'accettazione delle condotte violente e, dall'altro lato, nell'assunzione di una reazione aggressiva nei confronti del partner, con il rischio di essere sottoposta ad una pena detentiva.

Tale rappresentazione risulta tuttavia semplicistica, in quanto trascura un'ulteriore possibilità, costituita dalla fuga della donna dall'ambiente domestico, nonché dal partner violento.

Con riferimento a quest'ultima possibilità, il Domestic Violence Intervention Program ha nondimeno rilevato come essa non sia priva di conseguenze decisamente gravose dal momento che una donna su due che sceglie di abbandonare il proprio partner rischia di essere uccisa<sup>223</sup>: ne consegue che tale opzione risulti poco sicura e poco consigliabile.

Alla luce di tale osservazione, gli studiosi si sono interrogati in merito alle ragioni che inducono la donna abusata a proseguire la relazione violenta.

In tale contesto, si collocano anzitutto gli studi della psicologa americana Lenore Edna Walker, la quale ha precisato che la violenza domestica, perpetrata a danno della donna, si sviluppa secondo un andamento ciclico. In particolare, giova ricordare che esso è caratterizzato da una fase di crescente tensione, cui fanno seguito uno o più episodi violenti e una successiva fase di apparente riappacificazione, cui fa nuovamente seguito la reiterazione del ciclo.

Sotto questo profilo, appare altresì doveroso sottolineare come, secondo la studiosa, la qualifica di “donna maltrattata” sia strettamente connessa allo stato di soggezione derivante dalla reiterazione delle condotte maltrattanti e dalla percezione di non aver alcun controllo sulle violenze subite, sviluppando così uno stato di impotenza appresa (cd. *learned helplessness*).<sup>224</sup>

Tale condizione può indurre la donna abusata a ritenere che qualsiasi tentativo di fuga sia futile e fallibile e, conseguentemente, ad adottare atteggiamenti passivi nei confronti del partner.

Nondimeno, le ricerche condotte dalla psicologa Walker non si esauriscono nella mera analisi della cd. *Battered Woman Syndrome*, riconoscendo da ultimo un ruolo determinante in capo alla società contemporanea nella diffusione della violenza domestica.

---

<sup>223</sup> MESSERSCHMIDT C. G., *A victim of abuse should still have a castle: the applicability of the castle doctrine to instances of domestic violence*, in *The Journal of Criminal Law and Criminology*, vol. 106, n. 3, 2016

<sup>224</sup> Per un approfondimento di tale profilo, si veda, *Supra*, Cap. V, Par. 2.

A tal riguardo, va evidenziato come, secondo la studiosa, la società aggravi il fenomeno della violenza domestica attraverso risposte inadeguate alle vittime di maltrattamenti: a titolo esemplificativo, ella definiva assolutamente insufficienti i mezzi di protezione adottati dalle autorità competenti, quali le forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria e i servizi sanitari.<sup>225</sup>

Sebbene tale teoria abbia assunto notevole importanza, tanto da essere stata diffusamente utilizzata nei procedimenti penali, non possono essere tuttavia trascurate le successive ricerche condotte da altri studiosi, i quali hanno proposto differenti interpretazioni delle ragioni che inducono la donna a rimanere nella relazione violenta, ponendo in discussione taluni presupposti della teoria della Battered Woman Syndrome.

Ai fini di una maggiore chiarezza, occorre preliminarmente precisare che l'analisi seguente si focalizzerà specialmente sulla cd. *Survivor Theory*, sostenuta dal sociologo americano Edward W. Gondolf, sulle ricerche sviluppate dalla sociologa Phyllis Baker, nonché sulle considerazioni svolte dai ricercatori Kathleen J. Ferraro e John M. Johnson.

In primo luogo, secondo la teoria della sopravvissuta (cd. *Survivor Theory*), la donna maltrattata non viene più rappresentata quale vittima passiva e impotente, bensì come soggetto attivo, capace di compiere scelte razionali in relazione alla propria situazione. In tale prospettiva, dunque, ella sceglie consapevolmente di non abbandonare il proprio partner sulla base di una valutazione ex ante in merito alle restanti opzioni, considerate poco plausibili dal momento che le forme di assistenza e di protezione sono decisamente inadeguate.

La scelta di proseguire la relazione con il proprio aggressore richiede altresì che la donna non rivesti il ruolo di mera vittima, bensì che la medesima adoperi, o addirittura sviluppi, talune strategie di adattamento, rendendosi così una vera e propria "sopravvissuta" rispetto alle violenze subite.<sup>226</sup>

Quanto alle ricerche condotte dalla sociologa Phyllis Baker, va rilevato come la decisione della donna di rimanere con il proprio partner possa essere ricondotta ad una

---

<sup>225</sup> ROTHENBERG B., *The Success of the Battered Woman Syndrome: An Analysis of How Cultural Arguments Succeed*, in *Sociological Forum*, vol. 17, n. 1, 2002

<sup>226</sup> ROTHENBERG B., *The Success of the Battered Woman Syndrome: An Analysis of How Cultural Arguments Succeed*, cit.

valutazione razionale, interpretata quale espressione della sua indipendenza rispetto ai modelli culturali dominanti.<sup>227</sup>

Nel particolare, il modello culturale dominante impone che la donna, a fronte di un clima domestico vessatorio, si allontani dall'ambiente domestico e dall'aggressore, contatti le forze dell'ordine e disponga dei servizi offerti, tra i quali il soggiorno presso un centro antiviolenza.

In tale prospettiva, la decisione della donna, nel senso di proseguire la relazione sentimentale con il proprio partner, viene interpretata come una scelta attiva e ragionata, nonché quale atto di resistenza nei confronti delle aspettative sociali.

In terzo luogo, gli studi condotti dai ricercatori Kathleen J. Ferraro e John M. Johnson hanno rilevato come le difficoltà della donna nel sottrarsi ad una relazione violenta siano correlate alle aspettative sociali e culturali che riguardano le donne e il loro ruolo all'interno della famiglia.

Più precisamente, alla donna veniva tradizionalmente attribuito il ruolo di “buona moglie e madre”<sup>228</sup>, a cui si accompagnava una posizione di subordinazione rispetto a quella del capo famiglia.

A tali aspettative, si aggiungono la dipendenza economica della donna dal proprio partner, nonché la percezione della medesima di non disporre di ulteriori valide alternative alla prosecuzione della relazione sentimentale.

A tal riguardo, i due studiosi hanno individuato sei strategie di razionalizzazione attraverso le quali la donna attribuisce un significato alla propria esperienza:<sup>229</sup>

- a) il richiamo all'etica della salvezza (cd. *appeal to the salvation ethic*), inteso quale desiderio della donna di salvare l'uomo violento, considerato turbato, malato.
- b) la negazione dell'aggressore (cd. *denial of the victimizer*), che consiste nel considerare la violenza temporanea, legata a circostanze eccezionali, a forze esterne.
- c) la negazione del danno (cd. *denial of injury*), che induce la donna a minimizzare le conseguenze fisiche e psicologiche riportate a seguito delle violenze subite.
- d) la negazione della vittimizzazione (cd. *denial of victimization*), attraverso la quale le donne attribuiscono a sé stesse la responsabilità della violenza.

---

<sup>227</sup> ROTHENBERG B., *The Success of the Battered Woman Syndrome: An Analysis of How Cultural Arguments Succeed*, cit.

<sup>228</sup> FERRARO K.J., JOHNSON J. M., *How Women Experience Battering: The Process of Victimization*, in *Social Problems*, vol. 30, n. 3, 1983.

<sup>229</sup> FERRARO K.J., JOHNSON J. M., *How Women Experience Battering: The Process of Victimization*, cit.

- e) la negazione delle alternative (cd. *denial of options*), intesa come la percezione di non possedere alternative.
- f) il richiamo a lealtà superiori (cd. *appeal to higher loyalties*), in base al quale la sopportazione degli abusi domestici trova fondamento nelle pratiche religiose.

Sebbene tali strategie di razionalizzazione tentino di giustificare la permanenza nella relazione violenta, si tratta comunque di giustificazioni instabili, destinate a venire meno quando il livello della violenza aumenta ovvero quando vengono disposti servizi funzionali alla protezione delle vittime, quali l'istituzione di case rifugio e di linee telefoniche sempre attive.

Alla luce delle teorie sopra esposte, appare in definitiva evidente come la teoria della Battered Woman Syndrome abbia assunto una posizione predominante sia nel dibattito scientifico sia nella prassi giudiziaria.

In tale prospettiva, sebbene un rapporto federale del 1997 ne abbia rilevato l'inadeguatezza per l'insufficiente sostegno empirico e l'eccessiva patologizzazione delle donne<sup>230</sup>, tale teoria è stata diffusamente utilizzata all'interno delle aule di tribunale, nell'ambito dei procedimenti penali.

Essa consente, attraverso osservazioni psicologiche, di giustificare il comportamento deviante della donna maltrattata e di fornire una spiegazione in merito alla prosecuzione della relazione violenta. Contestualmente, tale impostazione rischia di trasformare la violenza domestica, quale problematica di natura sociale, in una questione biomedica, contribuendo così alla sua medicalizzazione.

---

<sup>230</sup> ROTHENBERG B., *The Success of the Battered Woman Syndrome: An Analysis of How Cultural Arguments Succeed*, cit.

## Capitolo VII

A seguito dell'analisi della Battered Woman Syndrome, tale capitolo si propone di esaminare la relativa applicabilità nell'ambito dei procedimenti penali.

Nel particolare, tale teoria è stata utilizzata per valutare il grado di responsabilità della donna maltrattata e se la sua condizione, derivante dalla violenza domestica, incida sui presupposti su cui si basa la legittima difesa.

### 1. La Battered Woman Syndrome nei procedimenti penali americani

Alla luce delle considerazioni svolte nel precedente capitolo, è chiaramente emerso come, attraverso la teoria della Battered Woman Syndrome, si sia tentato di offrire una spiegazione rispetto alla permanenza della donna nella relazione violenta, sottolineando i fattori psicologici che ne impediscono l'allontanamento.

La permanenza nella relazione non rappresenta, tuttavia, l'unica soluzione in merito ai maltrattamenti subiti: in talune circostanze, difatti, la donna reagisce alle aggressioni del partner mediante una condotta violenta, sino a cagionarne talvolta la morte.

A tal riguardo, occorre rilevare come la reazione violenta della donna maltrattata, consistente nell'omicidio del partner, sollevi rilevanti questioni sul piano penalistico.

#### ***1.1 La legittima difesa della donna maltrattata e il requisito dell'imminenza del pericolo***

In primo luogo, ferma restando la convinzione della donna di non disporre di valide alternative alla prosecuzione della relazione, occorre verificare se la reazione violenta posta in essere dalla medesima possa essere ricondotta all'istituto della legittima difesa.

In tale prospettiva, alla donna maltrattata viene richiesto di dimostrare la presenza degli elementi costitutivi della causa di giustificazione invocata.<sup>231</sup> In particolare, la forza difensiva ammessa deve risultare proporzionata e necessaria a prevenire un attacco ingiustificato e imminente.

---

<sup>231</sup> FAIGMAN D. L., *The Battered Woman Syndrome and Self-Defense: A Legal and Empirical Dissent*, in *Virginia Law Review*, vol. 72, n. 3, 1986

Sebbene tale causa di giustificazione risulti correttamente applicabile nei casi in cui la donna abusata reagisce durante l'episodio acuto di violenza<sup>232</sup>, risultano maggiormente problematici i casi nei quali la reazione violenta si sia manifestata in un periodo di apparente riappacificazione, di calma.

Difatti, accade frequentemente che la donna maltrattata reagisca violentemente contro il proprio partner soltanto a seguito dell'aggressione subita, in una fase nella quale non sussiste, almeno apparentemente, alcun pericolo imminente: a titolo esemplificativo, si richiamano i casi in cui la vittima uccide il proprio aggressore mentre dorme, quando è incapace di reagire.<sup>233</sup>

Sotto questo profilo, le donne, imputate di omicidio ovvero omicidio colposo a danno dell'uomo, si difendono invocando la cd. *Battered Woman Syndrome*, sostenendo che l'atto difensivo è in realtà maturato in un contesto di imminente pericolo di morte o di gravi lesioni fisiche.

Conseguentemente a ciò, un aspetto problematico è riconducibile all'intervallo temporale intercorrente tra le aggressioni fisiche dell'uomo e la risposta letale della donna maltrattata.<sup>234</sup>

Sebbene talune imputate ritengano che lo stato costante di paura determini una percezione altrettanto costante di pericolo imminente, tale da rendere sempre valida la legittima difesa, una simile impostazione non è condivisibile per ragioni di carattere pratico.

Difatti, tale strategia difensiva rischia di alterare drasticamente l'istituto della legittima difesa, sino a incidere sui suoi medesimi elementi costitutivi. A tal riguardo, ad avviso della scrivente, appare condivisibile quell'orientamento giurisprudenziale che mantenga una posizione rigorosa in merito alla sussistenza dei presupposti della legittima difesa, in conformità al principio di certezza del diritto.

Emblematico, a tal riguardo, è il caso *State v. Martin*<sup>235</sup>, nel quale la Corte d'appello del Missouri ha ritenuto che le prove presentate non fossero idonee a dimostrare l'imminenza del pericolo di morte ovvero di gravi lesioni fisiche.

---

<sup>232</sup> CIPPARONE R. C., *The defense of Battered Women Who Kill*, in *University of Pennsylvania Law Review*, vol. 135, n. 2, 1987; EWING C. P., *Psychological Self-Defense: A Proposed Justification for Battered Women Who Kill*, in *Law and Human Behavior*, vol. 14, n. 6, 1990.

<sup>233</sup> SCHULLER R. A., *Battered women who kill: jury simulation and legal defenses*, in *Law and Human Behavior*, vol. 16, n. 6, 1992

<sup>234</sup> FAIGMAN D. L., *The Battered Woman Syndrome and Self-Defense: A Legal and Empirical Dissent*, cit. Sul punto, si vd. anche O' DONOVAN K., *Law's Knowledge: The Judge, The Expert, The Battered Woman and Her Syndrome*, in *Journal of Law and Society*, vol. 20, n. 4, 1993. L'autore si è, nel particolare, interrogato se l'azione differita fosse riconducibile ad un atto di premeditazione, anziché di autodifesa.

<sup>235</sup> In senso conforme, si veda il caso *State v. Leaphart*.

## ***1.2 La testimonianza dell'esperto sulla Battered Woman Syndrome***

Il caso sopra menzionato induce, inoltre, a soffermarsi su un ulteriore profilo critico, costituito dall'utilizzo del mezzo probatorio della testimonianza nei procedimenti penali.

Infatti, dal momento che la Battered Woman Syndrome non costituisce una difesa autonoma, la testimonianza dell'esperto diventa funzionale nella dimostrazione della ragionevolezza del timore della donna abusata di subire qualsiasi forma di danno, sia fisico sia psicologico.

Tale strumento consente inoltre di spiegare alla giuria il comportamento della donna maltrattata, sottolineando le fasi costituenti il ciclo della violenza, il fenomeno della learned helplessness, nonché lo stato di paura e di vulnerabilità nel quale la medesima si trova.<sup>236</sup>

A livello strutturale, occorre distinguere la testimonianza generale dalla testimonianza specifica: la prima si limita a fornire delle considerazioni generiche in relazione alla Battered Woman Syndrome e alle conseguenti dinamiche relazionali; mentre, la seconda estende l'analisi al caso concreto, consentendo all'esperto di formulare una vera e propria opinio sulla condizione dell'imputata.<sup>237</sup>

In tale prospettiva, appare opportuno precisare che, sebbene i tribunali abbiano progressivamente ammesso tale mezzo probatorio, il relativo utilizzo non è stato uniforme. Più precisamente, a fronte di una maggiore apertura nei confronti della testimonianza generale<sup>238</sup>, i tribunali hanno adottato un approccio decisamente restrittivo in merito all'ammissione della testimonianza specifica.

Difatti, benché la testimonianza specifica sulla Battered Woman Syndrome sia decisamente più efficace, il suo utilizzo ha sollevato diverse problematiche.

---

<sup>236</sup> BRAMMER S. J., The Legal Liminality of Battered Women Who Kill Their Abusers, in *Political and Legal Anthropology Review*, vol. 20, n. 2, 1997.

<sup>237</sup> SCHULLER R. A., VIDMAR N., *Battered Woman Syndrome Evidence in the Courtroom: A Review of the Literature*, in *Law and Human Behavior*, vol. 16, n. 3, 1992.

<sup>238</sup> Nel caso *State v. Anaya*, la Corte affermò l'ammissione della testimonianza dell'esperto in modo tale da spiegare il comportamento e le percezioni emotive delle donne maltrattate dai propri mariti o compagni. Nel caso *State v. Smith*, l'esperto spiegò, mediante la Battered Woman Syndrome, il motivo che induceva la donna a permanere nella relazione violenta, anziché abbandonare il proprio partner. Nel caso *State v. Allery*, la testimonianza dell'esperto fornì considerazioni in merito alle fasi costituenti il ciclo della violenza.

Sul punto, a titolo esemplificativo, si vedano altresì il caso *U.S. v. Patricia Hearts*, caso *Ibn-Tmas v. U.S.*, caso *U.S. v. Gavaria* e il caso *State v. Hennum*, richiamati da ARON C. J., *In defense of Battered Women: Is Justice Blind?*, in *Human Rights*, vol. 20, n. 4, 1993. Da ultimo, si richiama il caso *Commonwealth v. Stonehouse*, nel quale si riconobbe che anche gli uomini possono essere vittime di abusi fisici, psicologici e sessuali.

In primo luogo, è stato rilevato come essa potesse finire per invadere la funzione tipica della giuria: in tal senso, l'esperto rischierebbe, mediante la propria valutazione sulla condizione psicologica dell'imputata, di sostituirsi al giudice, chiamato a giudicare il caso concreto.

In secondo luogo, si pone la problematica dell'affidabilità della valutazione della donna maltrattata.

Essa può, infatti, risultare talvolta complessa ove la condotta della donna non rispecchi il modello tradizionale della donna maltrattata. Ne consegue il rischio di ricondurre alla categoria della battered woman soggetti che non presentano i caratteri propri della sindrome della donna maltrattata.

In terzo luogo, l'ammissione di tale valutazione rischierebbe di trasformare la legittima difesa in una causa di giustificazione "automatica", senza aver riguardo della sussistenza concreta dei presupposti tradizionali della scriminante invocata.

### ***1.3 L'infermità mentale quale strategia difensiva alternativa alla legittima difesa***

Le difficoltà connesse al rapporto tra la Battered Woman Syndrome e la legittima difesa hanno indotto tanto la dottrina quanto la giurisprudenza ad individuare un'altra strategia difensiva, volta ad incidere sull'imputabilità della donna maltrattata. In tale prospettiva, la linea difensiva, alternativa alla legittima difesa, è rappresentata dall'infermità mentale.

A tal riguardo, la Section 4.01 del Model Penal Code, intitolata "*Mental Disease or Defect Excluding Responsibility*", stabilisce che «una persona non è responsabile di una condotta criminosa se, al momento di tale condotta, a causa di una malattia o di un difetto mentale, è priva della capacità sostanziale di comprendere la natura criminosa (l'illiceità) della propria condotta o di conformare la propria condotta alle prescrizioni di legge».

Ne consegue, pertanto, come l'attribuzione alla donna maltrattata della Battered Woman Syndrome sia estremamente rilevante e funzionale nella dimostrazione dell'infermità mentale<sup>239</sup>: difatti, la reiterazione delle condotte maltrattanti può determinare una rottura mentale tale da compromettere le capacità di giudizio, nonché distorcere la percezione della propria situazione.

---

<sup>239</sup> CIPPARONE R. C., *The defense of Battered Women Who Kill*, cit.

Secondariamente, assume notevole importanza la nozione di malattia o difetto mentale, intesa come «una qualsiasi condizione anormale della mente che incida sostanzialmente sui processi mentali o emotivi e comprometta sostanzialmente il controllo del comportamento».<sup>240</sup>

In ragione di tale definizione, ne consegue che essa comprenda altresì la Battered Woman Syndrome, così come definita dalla psicologa americana Walker, in quanto i continui maltrattamenti, combinati con il fenomeno dell'impotenza appresa, sono idonei a provocare distorsioni nei processi mentali ed emotivi della donna.

In tale prospettiva, la difesa fondata sull'infermità mentale permette di fornire tutela alle donne la cui condotta non è riconducibile ai requisiti tradizionalmente richiesti dall'istituto della legittima difesa.

## **2. La rilevanza della Battered Woman Syndrome nel sistema penale italiano**

Alla luce delle considerazioni svolte in merito all'utilizzo della Battered Woman Syndrome nell'ordinamento giuridico statunitense, appare ora opportuno esaminare la rilevanza riconosciuta a tale sindrome nel sistema penale italiano.

Analogamente al contesto statunitense, anche in Italia si è posto l'interrogativo circa il valore delle condizioni psicologiche della donna maltrattata, ove la medesima, a fronte delle violenze subite, reagisca nei confronti del proprio partner.

Sebbene la Battered Woman Syndrome non abbia trovato un autonomo riconoscimento all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, occorre nondimeno precisare come quest'ultimo abbia comunque tentato di tutelare le donne maltrattate, costrette a reagire dinanzi ad un imminente pericolo di morte ovvero di lesioni gravi.

### ***2.1 I presupposti della legittima difesa nella violenza domestica***

La questione assume, in primo luogo, particolare rilievo con riferimento alla legittima difesa, disciplinata dall'articolo 52 c.p., il quale, al primo comma, dispone: «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od

---

<sup>240</sup> CIPPARONE R. C., *The defense of Battered Women Who Kill*, cit.

altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa».

In relazione a tale istituto, giova certamente ricordare che esso rientra nelle cause di giustificazione, le quali, escludendo l'antigiuridicità del fatto, escludono la punibilità del soggetto interessato. Quanto agli elementi costitutivi, come precedentemente illustrato nel contesto statunitense, si richiamano la necessità e la proporzionalità dell'azione difensiva, nonché la sussistenza di un pericolo attuale di un'offesa ingiusta.

È proprio con riferimento a tali presupposti che si evidenziano le principali problematiche nel riconoscere una tutela alla donna maltrattata.

In primo luogo, la situazione di costrizione difensiva presuppone che, a fronte di un pericolo attuale, non sia possibile salvaguardare il bene giuridico in pericolo se non attraverso una reazione difensiva.<sup>241</sup>

In relazione a tale presupposto, la dottrina ha fornito due interpretazioni: da un lato, esso è inteso come l'assoluta mancanza di alternative alla reazione difensiva e, dall'altro lato, esso viene meno ove vi sia la possibilità di fuga, la quale tuttavia risulta problematica nei casi di violenza domestica.

In secondo luogo, la reazione difensiva deve essere necessaria, riferendosi essa alla minor lesività tra quelle idonee a fronteggiare il pericolo.

In terzo luogo, il pericolo di un'offesa ingiusta deve risultare attuale: in altri termini, ai fini della configurabilità di un pericolo attuale, risulta doverosa la rilevante possibilità di una lesione da valutarsi secondo il parametro della migliore scienza ed esperienza del momento storico.<sup>242</sup>

Tale requisito si verifica non soltanto quando la lesione sia già in corso, bensì anche nei casi in cui la medesima, pur non essendosi verificata, sia imminente.

Rispetto a quest'ultima ipotesi, occorre precisare che l'imminenza deve essere individuata nella concreta prossimità logico-cronologica tra la situazione di pericolo e la realizzazione della lesione minacciata<sup>243</sup>, tale da rendere la reazione difensiva necessaria ad impedirla.

L'attualità del pericolo assolve inoltre principalmente a due funzioni: da un lato, strettamente connesso al carattere della necessità, l'azione difensiva deve risolversi in una

---

<sup>241</sup> CINGARI F., *Legittima difesa – La legittima difesa nel contesto della violenza domestica*, in *Giurisprudenza Italiana*, n. 11, 1° novembre 2025

<sup>242</sup> CINGARI F., *Legittima difesa – La legittima difesa nel contesto della violenza domestica*, cit.

<sup>243</sup> CINGARI F., *Legittima difesa – La legittima difesa nel contesto della violenza domestica*, cit.

pronta reazione e non in una forma di rappresaglia o azione preventiva; dall'altro lato, consente di individuare i presupposti della necessità e della proporzionalità della reazione.

## ***2.2 Violenza domestica e attualità del pericolo: la sentenza n. 30608/2024***

Con riferimento a tale presupposto, assume notevole importanza la sentenza della Corte di Cassazione penale n. 30608 del 25 luglio 2024, relativa all'omicidio del padre da parte del figlio.

Più precisamente, nel caso di specie, inserito in un contesto di reiterati atteggiamenti aggressivi, l'uomo, alterato a causa dell'assunzione di alcolici, aveva rivolto molteplici minacce di morte ai familiari. A seguito delle minacce, si è diretto verso la cucina, suscitando nel figlio il timore per la propria incolumità e quella dei familiari. Pertanto, quest'ultimo, anticipando l'azione del padre, si è impossessato di un coltello, lo ha colpito trentaquattro volte, cagionandone la morte.

Dall'analisi dei fatti, emerge chiaramente come tale vicenda sia peculiare dal momento che la reazione del figlio si è inserita in una fase dove l'aggressione fisica del padre non era ancora cominciata, ponendosi conseguentemente la questione relativa all'attualità del pericolo.

Sul punto, in primo grado, la Corte d'assise di Torino aveva deciso per l'assoluzione del figlio, ritenendo sussistente la scriminante della legittima difesa.

A seguito dell'appello da parte della Procura, la Corte d'assise d'appello aveva, al contrario, escluso la configurabilità della causa di giustificazione precedentemente invocata.

Da ultimo, la Corte di Cassazione ha censurato le valutazioni svolte dalla Corte d'assise d'appello e, in particolare, quelle relative all'insussistenza del requisito dell'attualità del pericolo. In ragione di ciò, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza, rinviando il caso alla Corte d'assise d'appello, la quale ha successivamente provveduto ad assolvere l'imputato.

Rispetto a tale vicenda, appare opportuno evidenziare il rilievo attribuito non solo alla condotta posta in essere dall'uomo, bensì anche alle reiterate condotte maltrattanti poste in essere dal medesimo.

Il caso di specie analizzato ha dunque assunto particolare importanza nella prospettiva in cui, nella valutazione dell'attualità del pericolo, non si considera soltanto la sua oggettività, ma anche le condizioni concrete nelle quali il soggetto si trova ad agire.

Infatti, in relazione al delitto di maltrattamenti in famiglia, e più in generale al fenomeno di violenza domestica, la reiterazione delle condotte può alterare significativamente la sfera psico-emotiva dei soggetti interessati, tanto nelle reazioni quanto nelle capacità cognitive e percettive.

### ***2.3 La rilevanza della condizione psicologica della vittima nella legittima difesa putativa***

In tale prospettiva, anche l'ordinamento giuridico italiano ha ripreso la Battered Woman Syndrome per evidenziare le alterazioni psicologiche delle vittime di maltrattamenti in famiglia.

La rilevanza attribuita alle condizioni psicologiche della vittima rende doverosa l'analisi della legittima difesa putativa, disciplinata dall'articolo 59, comma 4, c.p., il quale dispone:

«Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo».

Dalla lettera della norma si evince dunque come la legittima difesa possa essere anche erroneamente supposta dall'agente sulla base della valutazione della situazione concreta.

Con preciso riferimento ai casi di violenza domestica, va evidenziato come la donna maltrattata ovvero i figli, anch'essi considerati persone offese dei maltrattamenti realizzati, sviluppino una rappresentazione della situazione concreta decisamente distorta, influenzata dalla prolungata esposizione a condotte maltrattanti.

Infatti, la reiterazione di tali condotte incide non solo sulle reazioni della vittima, ma anche sulla sua condizione psico-emotiva, la quale viene compromessa indipendentemente dalla sussistenza di un vizio di mente.

In tale prospettiva, un orientamento giurisprudenziale ha richiesto, ai fini della configurabilità dell'istituto della legittima difesa putativa, che l'errore dell'autore del reato sia

ragionevole. A tal riguardo, la ragionevolezza dell'errore è stata intesa quale sussistenza di elementi idonei a determinare nel soggetto l'erronea supposizione della sussistenza dei presupposti della legittima difesa.<sup>244</sup>

Nondimeno, tale criterio non è esente da critiche, in quanto pone delle problematiche sul piano probatorio, dal momento che la valutazione della ragionevolezza rischia di essere ricondotta ad un giudizio astratto, anziché alla concreta situazione nella quale il soggetto si trovava.

Sotto questo profilo, la Corte di Cassazione, nella sentenza sopra richiamata, ha affermato che l'errore dell'imputato nel ritenere che il padre intendesse appropriarsi di un coltello per aggredire i familiari era comunque idoneo ad indurre nell'imputato il ragionevole convincimento di trovarsi in pericolo.<sup>245</sup>

La Corte attribuiva rilievo allo stato di stress emotivo derivante dalle reiterate condotte violente del padre, riconoscendo inoltre che esse avevano inciso, sia pur parzialmente, sulla capacità di intendere e di volere del figlio.

Rispetto a tale prospettiva, occorre anzitutto precisare che il vizio parziale di mente trova la sua disciplina nell'articolo 89 c.p., il quale dispone: «Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita».

Ne consegue, sulla base della disposizione richiamata, che la condizione psico-emotiva assuma rilievo sul piano della responsabilità penale: in particolare, gli stati emotivi o passionali possono presentarsi attraverso anomalie della personalità<sup>246</sup>, le quali incidono, totalmente o parzialmente, sulla capacità di intendere e di volere, rilevando ai sensi degli articoli 85, 88 e 89 c.p.

In tali ipotesi, così come illustrato nella sentenza n. 30608/2024, la compromissione della capacità di intendere e di volere comporta una diminuzione della pena.

---

<sup>244</sup> CINGARI F., *Legittima difesa – La legittima difesa nel contesto della violenza domestica*, cit.

<sup>245</sup> PERIN A., *La reazione omicida alla violenza: quando il fatto non costituisce reato per legittima difesa o inesigibilità*, in *Diritto penale e processo*, n. 11, 1° novembre 2025.

<sup>246</sup> PERIN A., *La reazione omicida alla violenza: quando il fatto non costituisce reato per legittima difesa o inesigibilità*, cit

In definitiva, la particolare condizione psico-emotiva della vittima, determinata dalla reiterazione delle condotte, assume rilievo sotto molteplici profili, incidendo tanto sulla percezione dell'attualità del pericolo quanto sulla capacità di intendere e di volere.

È proprio in tale contesto che si inserisce la Battered Woman Syndrome, la quale ha tentato di spiegare la condizione psico-emotiva del soggetto a seguito delle reiterate violenze subite, senza tuttavia rappresentare una causa di giustificazione autonoma nel panorama giuridico italiano: essa ha piuttosto consentito di comprendere le ragioni sottese alle reazioni della vittima nel contesto della violenza domestica.

## Considerazioni conclusive

Le osservazioni sin qui svolte hanno permesso di analizzare il fenomeno dei maltrattamenti contro familiari e conviventi secondo una duplice prospettiva, giuridica e criminologica.

Anzitutto, l'indagine ha illustrato come l'articolo 572 c.p. abbia conosciuto una progressiva evoluzione, sia sul piano del bene giuridico tutelato sia sul piano applicativo della fattispecie.

Con riferimento alla nozione di "reato culturalmente orientato", le ricerche svolte hanno dimostrato che il reato de quo non ammette alcun tipo di causa di giustificazione, inclusa l'appartenenza ad una cultura, nonché ad una tradizione religiosa, che affermi il rapporto di autorità dell'uomo nei confronti della donna.

Tale contributo ha, inoltre, posto in rilievo il carattere della parafamiliarità, quale criterio idoneo a ricondurre nel delitto in esame situazioni eterogenee, ma caratterizzate dal medesimo rapporto di affidamento.

Sotto il profilo criminologico, l'analisi si è focalizzata sugli studi condotti dalla psicologa americana Lenore Edna Walker, la quale ha, mediante la teoria della cd. *learned helplessness*, spiegato i motivi per i quali la donna maltrattata rimanga nella relazione violenta.

Tale teoria, pur avendo assunto un ruolo predominante all'interno del contesto scientifico, non è tuttavia stata esente da critiche: a tal proposito, sono state presentate la cd. *Survivor Theory*, nonché le ricerche condotte da Ferraro, Johnson e Baker.

L'analisi è proseguita sino a comprendere come la teoria della Battered Woman Syndrome possa trovare applicazione all'interno dei procedimenti penali.

Uno dei nodi più complessi e delicati approfonditi nel presente lavoro è rappresentato dal rapporto tra la Battered Woman Syndrome e l'istituto della legittima difesa, dalla cui disamina è chiaramente emerso come tale causa di giustificazione possa trovare applicazione nei casi in cui la donna maltrattata reagisca durante un episodio acuto di violenza.

Tale impostazione incontra, tuttavia, resistenze nei casi in cui la condotta violenta si inserisca in una fase di calma apparente, ponendo delle significative problematiche in merito all'imminenza del pericolo.

In tale prospettiva, è stato altresì analizzato il ruolo assunto dalla testimonianza dell'esperto, chiamato a spiegare alla giuria la Battered Woman Syndrome e le caratteristiche psicologiche della donna maltrattata.

In alternativa alla legittima difesa, il presente lavoro si è poi soffermato sulla rilevanza dell'infermità mentale nel contesto statunitense e, in particolare, in relazione alla possibilità di utilizzare la Battered Woman Syndrome per dimostrare una distorsione percettiva mentale ed emotiva nella donna maltrattata.

Da ultimo, è stata esaminata la rilevanza della Battered Woman Syndrome nell'ordinamento giuridico italiano.

L'indagine si è principalmente focalizzata sui presupposti della legittima difesa, disciplinata dall'articolo 52 c.p., evidenziando, così come nel contesto statunitense, come l'attualità del pericolo rappresenti una delle problematiche più significative.

Attraverso l'analisi della sentenza della Corte di Cassazione n. 30608/2024, il presente progetto ha poi dimostrato come la reiterazione delle condotte e la condizione psico-emotiva della persona offesa siano elementi idonei ad incidere sulla valutazione della sussistenza dell'attualità del pericolo.

Accanto alla legittima difesa tradizionale, è stata esaminata la legittima difesa putativa, disciplinata dall'articolo 59, comma 4, c.p., ed è stato osservato come la compromissione, anche parziale, della capacità di intendere e di volere possa rilevare ai sensi dell'articolo 89 c.p.

Occorre dunque rilevare come la differenza di impostazione non sia priva di conseguenze: l'assenza di un vero e proprio riconoscimento della Battered Woman Syndrome nell'ordinamento giuridico italiano consente un più ampio margine di discrezionalità rispetto a quello individuato nel contesto statunitense, caratterizzato da un riconoscimento più solido della sindrome, anche in ragione dell'utilizzo della testimonianza da parte di un esperto.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il presente lavoro ha dimostrato come il delitto di maltrattamenti in famiglia e, in generale, il fenomeno della violenza domestica rappresenti un tema decisamente interdisciplinare, alla cui dimensione giuridica si accompagna la sfera medico-legale, psicologica e criminologica.

## Bibliografia

ACCONCIA A., *In tema di maltrattamenti nei confronti di anziani ricoverati presso una struttura sanitaria*, in *Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario*, n. 4, 2022

ACOCELLA I., *Il velo islamico e la pluralità dei suoi significati*, in *Studi di sociologia*, n. 1, 2011

AIMI A., *Maltrattamenti contro familiari e conviventi – il delitto di maltrattamenti quando non vi è coabitazione tra imputato e vittima*, in *Giurisprudenza Italiana*, n. 4, 2023

ALBAMONTE E., *Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote. Parte I: le principali modificazioni al codice penale, esclusi i nuovi artt. 414-bis e 609-undecies c.p.*, in *Giurisprudenza di merito*, n. 4, 2013

ALGERI L., *Patteggiamento per reati da codice rosso e interlocuzione con la persona offesa*, in *Diritto penale e processo*, n. 1, 2026

ARON C. J., *In defense of Battered Women: Is Justice Blind?*, in *Human Rights*, vol. 20, n. 4, 1993

BARTOLI R., *La famiglia nel diritto penale: evoluzione sociale, riforme legislative, costituzionalismo*, in *Legislazione penale*, 23 marzo 2021

BARTOLI R., PELISSERO M., SEMINARA S., *Delitti contro l'incolumità personale*, in *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Giappichelli, Torino, 2022

BELLANTONI G., *Tutela della donna e processo penale: a proposito della legge n. 119/2013*, in *Diritto penale e processo*, n. 6, 2014

BERK R. A., NEWTON P. J., BERK S. F., *What a Difference a Day Makes: An Empirical Study of the Impact of Shelters for Battered Women*, in *Journal of Marriage and Family*, vol. 48, n. 3, 1986

BERSANI E., *Maltrattamenti in famiglia e convivenza “more uxorio” – il commento*, in *Famiglia e diritto*, n. 2, 2002

BRAMMER S. J., *The Legal Liminality of Battered Women Who Kill Their Abusers*, in *Political and Legal Anthropology Review*, vol. 20, n. 2, 1997

BRASCHI S., *La nozione di “violenza domestica” fra tutela dei diritti umani e sistema penale*, in *Criminalia*, 2022

BRASCHI S., *Maltrattamenti in famiglia e violenza economica*, in *Diritto penale e processo*, n. 5, 2025

CALCAGNO E., *Violazione degli obblighi di assistenza e maltrattamenti in famiglia: la pluralità dei soggetti passivi moltiplica il reato? Il commento*, in *Diritto penale e processo*, n. 11, 2023

CARNEVALE S., *Tortura e maltrattamenti in carcere: i presidi di diritto processuale e penitenziario a supporto degli strumenti sostanziali*, in *Discrimen*, 25 febbraio 2019

CERTOSINO D., *Vittima vulnerabile e violenza di genere nella normativa europea: dai primi strumenti di tutela alla Direttiva 2024/1385/UE*, in *Processo penale e giustizia*, n. 3, 2025

CHARMAZ K., *Collective Representations of Battered Women* [Review of *The Battered Woman and Shelters: The Social Construction of Wife Abuse*, by D. R. Loseke], *Symbolic Interaction*, vol. 18, n. 3, 1995

CINGARI F., *Legittima difesa – La legittima difesa nel contesto della violenza domestica*, in *Giurisprudenza Italiana*, n. 11, 1° novembre 2025

CIPPARONE R. C., *The defense of Battered Women Who Kill*, in *University of Pennsylvania Law Review*, vol. 135, n. 2, 1987

COLOMBO C., *I maltrattamenti sulla donna sintomi di una verosimile violenza fatale*, in *Rivista penale*, n. 5, 2023

CONSULICH F., *Convenzione di Lanzarote e sistema penale: riflessioni sulla riforma dei delitti contro la libertà personale e sessuale del minore (Seconda parte)*, in *Studium Iuris*, n. 9, 2013

CORN E., *Non parlarmi, non ti sento. Il perdurante disallineamento tra i bisogni delle donne maltrattate e le tutele offerte dalle norme penali*, in *Rivista italiana di medicina legale*, n. 2, 2018

COSTANTINI A., *Il nuovo delitto di tortura (art. 613-bis c.p.)*, in *Studium Iuris*, n. 1, 2018

CRAVETTO C., *Sul delitto di maltrattamenti in famiglia nei rapporti di lavoro*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 2, 2013

DE GIOIA V., *Sussiste “violenza assistita” a prescindere dall’età del minorenne, purchè gli episodi cui questi assiste siano tali da comportare il rischio di compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico*, in *Njus*, 23 novembre 2023

DI VIZIO F., *Il rafforzamento degli obblighi formativi dei magistrati in materia di contrasto alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica*, in *disCrimen*, 11 aprile 2026

DONOFRIO V. M., *Maltrattamenti in famiglia: è configurabile il reato mediante omissione*, in *Rivista penale*, n. 12/2013

EREZ E., IBARRA P. R., *Making your home a shelter: Electronic Monitoring and Victim Re-Entry in Domestic Violence Cases*, in *The British Journal of Criminology*, vol. 47, n. 1, 2007

EWING C. P., *Psychological Self-Defense: A Proposed Justification for Battered Women Who Kill*, in *Law and Human Behavior*, vol. 14, n. 6, 1990

FAIGMAN D. L., *The Battered Woman Syndrome and Self-Defense: A Legal and Empirical Dissent*, in *Virginia Law Review*, vol. 72, n. 3, 1986

FAILLACI G., *La rilevanza della “coabitazione”, anche non continuativa, ai fini del reato di maltrattamenti in famiglia*, in *Rivista penale*, n. 4, 2024

FATTAH E. A., *Victimology: Past, Present and Future*, in *Criminologie*, vol. 33, n. 1, 2000

FERRARI S., *A proposito della “convivenza” quale presupposto dei maltrattamenti in famiglia*, in *Giurisprudenza Italiana*, n. 3, 2009

FERRARI S., *Maltrattamenti in famiglia e provocazione*, in *Giurisprudenza Italiana*, n. 7, 2009

FERRARO K.J., JOHNSON J. M., *How Women Experience Battering: The Process of Victimization*, in *Social Problems*, vol. 30, n. 3, 1983

FEW A. L., *The Voices of Black and White Rural Battered Women in Domestic Violence Shelters*, in *Family Relations*, vol. 54, n. 4, 2005

FIANDACA G., *Cari prof. di diritto penale, è ora di protestare contro il delitto di femminicidio*, in *sistemapenale.it*, 14 marzo 2025

FIANDACA G., MUSCO E., *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, Milano, 2019

FOLLA N., *Quando il mobbing integra il delitto di maltrattamenti in famiglia? – il commento*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, n. 10, 2011

FOLLAN., *Violenza domestica e di genere: la Corte EDU, per la prima volta, condanna l'Italia*, in *Famiglia e Diritto*, n. 7, 2017

GALUCCI P., *La prova dibattimentale e le maggiori questioni giurisprudenziali sui maltrattamenti in famiglia*, in *Archivio della nuova procedura penale*, n. 5, 2009

GATTA G.L., *Il reato di femminicidio: una proposta da riformulare. Tra real politik e principi costituzionali*, in *sistemapenale.it*, n. 6, 20 giugno 2025

GELLES R. J., *Family Violence*, *Annual Review of Sociology*, n. 11, 1985

INTRONA F., *Gli obblighi giuridici del pediatra di fronte al bambino maltrattato, al minore abusato, all'incesto e altro*, in *Zacchia*, n. 1, 2005

LA GRECA G., *La Corte europea dei diritti dell'Uomo sul caso Labita*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, n. 1-3/2000

LATINO A., *Manifestazioni e considerazioni della violenza nei confronti delle donne alla luce della Convenzione di Istanbul*, in *Studi sulla questione criminale*, n. 1-2, 2019

LEINER G., *Quale inquadramento giuridico per la tortura subita in carcere? Maltrattamenti in famiglia o abuso di autorità contro arrestati e detenuti?*, in *Foro italiano*, n. 4, 2014

LEOTTA C. D., *Tortura privata – Maltrattamenti in famiglia – Ammissibile il concorso materiale tra maltrattamenti in famiglia e tortura privata*, in *Giurisprudenza Italiana*, n. 1, 2022

LEPERA M., *Maltrattamenti mediante omissione: una ingiustificata estensione della punibilità*, in *Cassazione penale*, n. 7-8, 2018

LOMBARDI F., *La nozione di convivenza nel delitto di maltrattamenti*, in *Cassazione penale*, n. 9, 2022

LO MONTE E., *Repetita (non) iuvant: una riflessione “a caldo” sulle disposizioni penali di cui al recente d.l. n. 93/13, con. in l. n. 119/13, in tema di “femminicidio”*, in *Diritto penale e contemporaneo*, 12 dicembre 2013

LYNN L. E., *The Battered Woman and Shelters: The Social Construction of Wife Abuse*, in *American Journal of Sociology*, vol. 98, n. 3, 1992

MALANGONE E., MORENA D., VERRONE F., TAMMARO A., *Violenza domestica: un male dai tanti volti (parte prima)*, in *Rassegna dell'Arma dei Carabinieri*, n. 1, 2021

MATTIACE L., *Proteggere, riparare, imparare: le competenze educative necessarie nelle comunità per minori vittime di maltrattamento e abuso*, in *Minorigiustizia*, n. 2/2016

MATTIO S., *Codice Rosso. Le modifiche al codice penale (seconda parte)*, in *Studium Iuris*, n. 2, 2020

MAURI C., *Maltrattamenti ed abuso dei mezzi di correzione: distinzione e disciplina – il commento*, in *Famiglia e Diritto*, n. 6, 2003

MAZZINA P., *La violenza domestica e le azioni positive (di secondo livello) dello Stato: brevi riflessioni costituzionali sulla recente sentenza della Corte Edu Talpis c. Italia*, in *Archiviopenale.it*

MESSERSCHMIDT C. G., *A victim of abuse should still have a castle: the applicability of the castle doctrine to instances of domestic violence*, in *The Journal of Criminal Law and Criminology*, vol. 106, n. 3, 2016

MONTELEONE M., *La tutela dell'anziano in famiglia e nei luoghi di ricovero*, in *Giurisprudenza di merito*, n. 12, 2011

MONTICELLI L., *Maltrattamenti contro familiari e conviventi*, in *Tutela penale delle persone vulnerabili*, Giuffrè, Milano, 2026

MORANO E., *The Battered Woman Syndrome: da vittime a carnefici*, 2020

O' DONOVAN K., *Law's Knowledge: The Judge, The Expert, The Battered Woman and Her Syndrome*, in *Journal of Law and Society*, vol. 20, n. 4, 1993

PARODI C., *Ancora su mobbing e maltrattamenti*, in *Diritto penale e contemporaneo*, 3 ottobre 2012

PARODI C., *Mobbing e maltrattamenti alla luce della legge 172/2012 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote*, in *Diritto penale e contemporaneo*, 9 novembre 2012

PASCALE G., *L'entrata in vigore della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, in *Osservatorio Costituzionale*, n. 3, 2014

PAVESI F., *In tema di suicidio a seguito di maltrattamenti*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 12, 2008

PAVESI F., *Nota in tema di maltrattamenti e saltuarietà*, in *Cassazione penale*, n. 2, 2011

PAVICH G., *Il delitto di maltrattamenti. Dalla tutela della famiglia alla tutela della personalità*, Giuffrè, Milano, 2012

PAVICH G., *Luci e ombre nel “nuovo volto” del delitto di maltrattamenti*, in *Diritto penale e contemporaneo*, 9 novembre 2012

PAVICH G., *Le novità del decreto-legge sulla violenza di genere: cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili. Un esame critico delle nuove norme sostanziali e processuali del d.l. n. 93/2013 riguardanti i delitti in danno di soggetti deboli*, in *Diritto penale e contemporaneo*, 2013

PEDROCCO BIANCARDI M.T., *Bambini che subiscono violenza in contesti insospettabili*, in *Minorigiustizia*, n. 4, 2007

PELISSERO M., *Dalla famiglia alle famiglie: evoluzione della tutela penale*, in *Studium Iuris*, n. 9, 2017

PEPÉ G., *I matrimoni forzati presto previsti come reato anche in Italia?*, in *Diritto penale contemporaneo*, 20 maggio 2019

PERIN A., *La reazione omicida alla violenza: quando il fatto non costituisce reato per legittima difesa o inesigibilità*, in *Diritto penale e processo*, n. 11, 1° novembre 2025

PIQUÉ F., *La subcultura del marito non elide l'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti né esclude l'imputabilità del reo*, in *Cassazione penale*, n. 9, 2012

POMANTI P., *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in *Reati contro la famiglia e i minori*, Giuffrè, Milano, 2006

POTETTI D., *Corte costituzionale e Corte di Cassazione alle prese con un regolamento di confini: maltrattamenti e atti persecutori*, in *Cassazione penale*, n. 10/2022

ROIATI A., *La fattispecie dei maltrattamenti contro familiari e conviventi tra interventi di riforma, incertezze interpretative e prospettive de iure condendo*, in *sistemapenale.it*, 30 marzo 2023

ROTHENBERG B., *The Success of the Battered Woman Syndrome: An Analysis of How Cultural Arguments Succeed*, in *Sociological Forum*, vol. 17, n. 1, 2002

ROTHENBERG B., *We Don't Have Time for Social Change: Cultural Compromise and the Battered Woman Syndrome*, in *Gender and Society*, vol. 17, n. 5, 2003

SACCHETTO L., *Maltrattamenti commessi in presenza di minore*, in *Cassazione penale*, n. 11, 2025

SCHULLER R. A., *Battered women who kill: jury simulation and legal defenses*, in *Law and Human Behavior*, vol. 16, n. 6, 1992

SCHULLER R. A., VIDMAR N., *Battered Woman Syndrome Evidence in the Courtroom: A Review of the Literature*, in *Law and Human Behavior*, vol. 16, n. 3, 1992

STAR B., *Patterns in Family Violence*, in *Social Casework*, vol. 61, n. 6, giugno 1980, pp. 339-346

STRAUS M. A., GELLES R. J., STEINMETZ S. K., *Behind Closed Doors: Violence in the American Family*, Anchor, New York (1980)

TELESCA M., *Considerazioni sulla configurabilità del tentativo nel reato abituale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, n. 4, 2021

TONINI P., CONTI C., *Manuale di procedura penale*, Giuffrè, Milano, 2024

VALONGO A., *Riflessioni in tema di violenza sulle donne migranti: un caso emblematico*, in *GenIUS*, n. 2, 2021

VINCIULLO S., *Violenza economica e maltrattamenti in famiglia: una rilevanza problematica*, in *Giurisprudenza italiana*, n. 6, 2025

VITARELLI T., *La problematica rilevanza penale dei maltrattamenti mediante omissione*, in *Giustizia penale*, n. 10, 2013

WALKER L.E., *Who Are the Battered Women?*, in *Frontiers: A Journal of Women Studies*, vol. 2, n. 1, 1977

WALKER L. E., *The Battered Woman*, Harper & Row, 1979

## Giurisprudenza e legislazione

Corte cost., 19 gennaio 1972, n. 3  
Cass. pen., Sez. VI, 30 maggio 1990, n. 394  
Cass. pen., Sez. VI; 1° marzo 1994, n. 888, rv. 197774  
Cass. pen., Sez. III, 9 marzo 1998, n. 4752  
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 6 aprile 2000, caso Labita c. Italia  
Cass. pen., Sez. VI, 18 ottobre 2000, n. 12545  
Cass. pen., Sez. VI, 27 ottobre 2000, n. 12307  
Cass. pen., Sez. III, 29 novembre 2000, n. 3998  
Cass. pen., Sez. VI, 12 marzo 2001, n. 10090  
Cass. pen., Sez. VI, 10 ottobre 2001, n. 36576  
Cass. pen., Sez. III, 19 novembre 2002, n. 2427  
Corte cost., 28 novembre 2002, n. 494  
Cass. pen., Sez. III, 13 gennaio 2003, n. 723  
Cass. pen., Sez. VI, 30 gennaio 2003, n. 8848, rv. 223826  
Cass. pen., Sez. I, 21 febbraio 2003, n. 16578, rv. 224797  
Cass. pen., Sez. IV, 27 maggio 2003, n. 34613  
Cass. pen., Sez. VI, 4 dicembre 2003, n. 7192, rv. 228461  
Cass. pen., Sez. III, 5 dicembre 2003, n. 984  
Cass. pen., Sez. VI, 11 dicembre 2003, n. 6541  
Cass. pen., Sez. VI, 25 marzo 2004, n. 31715  
Cass. pen., Sez. VI, 11 maggio 2004, n. 28367  
Cass. pen., Sez. III, 24 giugno 2004, n. 35849  
Corte cost., 13 gennaio 2005, n. 63  
Cass. pen., Sez. VI, 7 febbraio 2005, n. 16491  
Cass. pen., Sez. III, 23 marzo 2005, n. 17843, rv. 231523  
Corte di Giustizia europea, 16 giugno 2005, n. C-105/03 (cd. *caso Pupino*)  
Cass. pen., Sez. III, 8 novembre 2005, n. 44262, rv. 232904  
Cass. pen., Sez. I, 9 novembre 2005, n. 7043, rv. 234047  
Cass. pen., Sez. VI, 8 marzo 2006, n. 31413  
Cass. pen., Sez. VI, 9 novembre 2006, n. 3419, rv. 235337  
Cass. pen., Sez. VI, 11 gennaio 2007, n. 4139

Cass. pen., Sez. VI, 24 gennaio 2007, n. 21329  
Cass. pen., Sez. VI 20 febbraio 2007, n. 34460  
Cass. pen., Sez. III, 16 maggio 2007, n. 22850, rv. 236888  
Cass. pen., Sez. VI, 31 maggio 2007, n. 40340  
Cass. pen., Sez. VI, 29 novembre 2007, n. 12129  
Corte d'appello di Milano, Sez. II, 21 gennaio 2008, n. 124  
Cass. pen., Sez. VI, 29 gennaio 2008, n. 20647, rv. 239726  
Cass. pen., Sez. VI, 18 marzo 2008, n. 27048, rv. 240879  
Cass. pen., Sez. IV, 19 marzo 2008, n. 17505, rv. 239541  
Cass. pen., Sez. VI, 15 aprile 2008, n. 26165, rv. 240542  
Cass. pen., Sez. I, 15 maggio 2008, n. 21329, rv. 240084  
Cass. pen., Sez. V, 25 giugno 2008, n. 33361  
Cass. pen., Sez. V, 5 dicembre 2008, n. 2081, rv. 242544  
Cass. pen., Sez. VI, 6 febbraio 2009, n. 26594  
Cass. pen., Sez. VI, 29 maggio 2009, n. 22700  
Cass. pen., Sez. VI, 14 luglio 2009, n. 38125  
Cass. pen., Sez. VI, 21 dicembre 2009, n. 8592  
Cass. pen., Sez. III, 19 gennaio 2010, n. 9242  
Cass. pen., sez. V, 17 marzo 2010, n. 24688  
Tribunale di Busto Arsizio, 9 aprile 2010, n. 54  
Cass. pen., Sez. V, 13 aprile 2010, n. 28509, rv. 2478875  
Cass. pen., Sez. VI, 15 aprile 2010, n. 11788  
Cass. pen., Sez. V, 26 aprile 2010, n. 22781, rv. 247518  
Cass. pen., Sez. V, 14 maggio 2010, n. 22790  
Cass. pen. Sez. V, 30 giugno 2010, n. 24688  
Cass. pen., Sez. VI, 22 settembre 2010, n. 685  
Cass. pen., Sez. V, 22 ottobre 2010, n. 41142, rv. 248904  
Cass. pen., Sez. VI, 16 novembre 2010, n. 45547  
Cass. pen., Sez. VI, 13 gennaio 2011, n. 685, rv. 249186  
Cass. pen., Sez. VI, 10 febbraio 2011, n. 7929  
Tribunale di Bari, 4 aprile 2011, n. 625  
Cass. pen., Sez. VI, 26 aprile 2011, n. 26153  
Tribunale di Genova, 23 maggio 2011, n. 2080

Cass. pen., Sez. II; 20 settembre 2011, n. 41011  
Cass. pen., Sez. VI; 23 settembre 2011, n. 36503, rv. 250845  
Cass. pen., Sez. VI, 10 ottobre 2011, n. 43100, rv. 251368  
Cass. pen. Sez. VI, 22 novembre 2011, n. 43100, rv. 251368  
Cass. pen., Sez. VI, 24 novembre 2011, n. 24575  
Tribunale di Padova, 2 febbraio 2012, n. 32  
Cass. pen. Sez. VI, 27 aprile 2012, n. 16094, rv. 252609  
Cass. pen., Sez. VI, 21 maggio 2012, n. 30780  
Cass. pen., Sez. VI, 13 novembre 2012, n. 7369, rv. 254026  
Cass. pen., Sez. VI, 20 novembre 2012, n. 46848  
Cass. pen., Sez. VI, 13 gennaio 2012, n. 19392  
Cass. pen., Sez. VI, 17 gennaio 2013, n. 9724, rv. 254472  
Cass. pen., Sez. VI, 14 febbraio 2013, n. 12828  
Cass. pen., Sez. VI, 7 maggio 2013, n. 22915  
Cass. pen., Sez. VI, 9 maggio 2013, n. 34551, rv. 256128  
Cass. pen., Sez. VI 8 ottobre 2013, n. 44700, rv. 256962  
Cass. pen., Sez. VI, 5 marzo 2014, n. 13088, rv. 259591  
Cass. pen., Sez. VI, 8 aprile 2014, n. 11832  
Cass. pen., Sez. VI, 16 aprile 2014, n. 17689  
Cass. pen., Sez. V, 13 giugno 2014, n. 51085, rv. 261451  
Cass. pen., Sez. VI, 19 giugno 2014, n. 47896  
Cass. pen., Sez. VI, 8 luglio 2014, n. 33882, rv. 262078  
Cass. pen., Sez. VI, 11 luglio 2014, n. 34197  
Cass. pen., Sez. III, 30 settembre 2014, n. 43316, rv. 260988  
Cass. pen., Sez. VI, 16 ottobre 2014, n. 49545  
Cass. pen., Sez. VI, 19 novembre 2014, n. 6462  
Cass. pen., Sez. VI, 10 dicembre 2014, n. 4332, rv. 262057  
Cass. pen., Sez. VI, 21 gennaio 2015, n. 12065  
Cass. pen., sez. III, 29 aprile 2015, n. 50208, rv. 267283  
Cass. pen., Sez. V, 14 settembre 2015, n. 4272, rv. 265629  
Cass. pen., Sez. VI, 29 settembre 2015, n. 43960  
Cass. pen., Sez. VI, 29 settembre 2015, n. 45077  
Cass. pen., Sez. III, 19 gennaio 2016, n. 18937

Cass. pen., Sez. VI, 4 febbraio 2016, n. 8074  
Cass. pen., Sez. II, 21 aprile 2016, n. 17719  
Cass. pen., Sez. V, 4 maggio 2016, n. 41665, rv. 268464  
Cass. pen., Sez. II, 5 luglio 2016, n. 39331  
Cass. pen., Sez. VI, 1° febbraio 2017, n. 10932  
Cass. pen., Sez. III, 21 febbraio 2017, n. 16543  
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 2 marzo 2017, Talpis c. Italia  
Cass. pen., Sez. VI; 6 ottobre 2017, n. 49997  
Cass. pen., Sez. VI, 18 ottobre 2017, n. 55833, rv. 271670  
Cass. pen., Sez. III, 22 novembre 2017, n. 6724, rv. 272452  
Cass. pen., Sez. II, 6 dicembre 2017, n. 7639  
Cass. pen., Sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 3356  
Cass. pen., Sez. VI, 19 dicembre 2017, n. 3087, rv. 272134  
Cass. pen., Sez. VI, 1° febbraio 2018, n. 10763  
Cass. pen., Sez. VI, 23 febbraio 2018, n. 18833, rv. 272985  
Cass. pen., Sez. V, 29 marzo 2018, n. 32368, rv. 273575  
Cass. pen., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 39920  
Cass. pen., Sez. I, 12 giugno 2018, n. 3253, rv. 276395-03  
Cass. pen., Sez. VI, 19 giugno 2018, n. 42918  
Cass. pen., Sez. V, 28 giugno 2018, n. 48322  
Cass. pen., Sez. V, 18 luglio 2018, n. 42599, rv. 274010-02  
Cass. pen., Sez. VI, 25 ottobre 2018, n. 2003, rv. 274924-01  
Cass. pen., Sez. VI, 16 gennaio 2019, n. 7139, rv. 275085-01  
Cass. pen., Sez. II, 23 gennaio 2019, n. 10222, rv. 275617-01  
Cass. pen., Sez. VI, 30 maggio 2019, n. 35677  
Cass. pen., Sez. III, 12 giugno 2019, n. 43701, rv. 277987-01  
Cass. pen., Sez. VI 18 giugno 2019, n. 28251  
Cass. pen., Sez. VI; 25 giugno 2019, n. 37628, rv. 276697-01  
Cass. pen., Sez. VI, 3 ottobre 2019, n. 47444  
Cass. pen., Sez. III, 29 ottobre 2019, n. 18574  
Cass. pen., Sez. VI, 5 marzo 2020, n. 9933  
Tribunale di Trieste, 9 aprile 2020, n. 292  
Cass. pen., Sez. VI; 27 maggio 2020, n. 17853

Tribunale di Lecce, Sez. I, 29 giugno 2020, n. 453  
Cass. pen., Sez. VI, 21 ottobre 2020, n. 34086, rv. 280125-01  
Cass. pen., Sez. VI, 3 novembre 2020, n. 37077, rv- 280431-01  
Cass. pen., Sez. VI 26 novembre 2020; n. 1582  
Cass. pen., Sez. VI, 9 febbraio 2021, n. 8323, rv. 281051-01  
Cass. pen., Sez. V, 17 marzo 2021, n. 20861  
Corte cost., 14 maggio 2021, n. 98  
Cass. pen., Sez. VI, 18 maggio 2021, n. 22248  
Cass. pen., Sez. III, 25 maggio 2021, n. 32830  
Cass. pen., Sez. VI, 30 giugno 2021, n. 29190  
Cass. pen., Sez. VI, 8 luglio 2021, n. 34838  
Cass. pen., Sez. VI, 6 settembre 2021, n. 39532, rv. 282254-01  
Cass. pen., Sez. VI, 30 settembre 2021, n. 41562  
Cass. pen., Sez. VI, 17 novembre 2021, n. 45095, rv. 282398-01  
Cass. pen., Sez. VI, 26 novembre 2021, n. 7259, rv. 283047-01  
Cass. pen., Sez. VI, 16 febbraio 2022, n. 10626, rv. 283003-02  
Cass. pen., Sez. VI, 16 marzo 2022, n. 15883, rv. 283436-01  
Cass. pen., Sez. VI, 5 aprile 2022, n. 20429  
Cass. pen., Sez. VI, 7 aprile 2022, n. 19839, rv. 283465-01  
Cass. pen., Sez. VI 20 aprile 2022; n. 19268  
Cass. pen., Sez. VI, 8 giugno 2022, n. 32575  
Cass. pen., Sez. VI, 15 settembre 2022, n. 9187  
Cass. pen., Sez. VI, 27 settembre 2022, n. 45520  
Cass. pen., Sez. VI, 28 settembre 2022, n. 38336, rv. 283939-01  
Cass. pen., Sez. VI, 13 dicembre 2022, n. 1948  
Cass. pen., Sez. VI, 26 aprile 2023, n. 24331  
Cass. pen., Sez. VI 21 settembre 2023, n. 47770  
Cass. pen., Sez. VI, 5 ottobre 2023, n. 47121, rv. 285479-01  
Cass. pen., Sez. I, 26 ottobre 2023, n. 1540  
Cass. pen., Sez. III, 8 novembre 2023, n. 3023  
Cass. pen., Sez. VI, 14 novembre 2024, n. 1268  
Cass. pen., Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 11097  
Cass. pen., Sez. V, 2 febbraio 2024, n. 19596

Cass. pen., Sez. VI, 21 febbraio 2024, n. 19100  
Cass. pen., Sez. III, 4 aprile 2024, n. 17845  
Cass. pen., Sez. VI, 23 aprile 2024, n. 21948, rv. 286512-02  
Cass. pen., Sez. VI, 15 maggio 2024, n. 31178  
Cass. pen., Sez. VI, 9 luglio 2024, n. 39722  
Cass. pen., Sez. III, 14 ottobre 2024, n. 9802, rv. 287721-01  
Cass. pen., Sez. VI, 14 novembre 2024, n. 1268, rv. 287448-01  
Cass. pen., Sez. V, 27 novembre 2024; n. 11209  
Cass. pen., Sez. VI, 4 febbraio 2025, n. 21289  
Cass. pen., Sez. VI, 18 marzo 2025, n. 17857  
Cass. pen., Sez. III, 7 aprile 2025, n. 34827  
Cass. pen., Sez. V, 15 aprile 2025, n. 22337, rv. 288206-01  
Cass. pen., Sez. III, 18 aprile 2025, n. 21858  
Cass. pen., Sez. VI, 22 maggio 2025, n. 20128, rv. 288101-01  
Tribunale di Cassino, 15 giugno 2025, n. 427  
Cass. pen., Sez. VI, 16 settembre 2025, n. 35850  
Cass. pen., Sez. VI, 8 ottobre 2025, n. 35950  
Cass. pen., Sez. V, 22 ottobre 2025, n. 3827  
Cass. pen., Sez. VI, 23 ottobre 2025, n. 39508, rv. 289028-01  
Cass. pen., Sez. VI, 19 gennaio 2026, n. 5987  
Tribunale di Pescara, 24 febbraio 2026, n. 115  
Cass. pen., Sez. VI, 17 marzo 2026, n. 14882  
Cass. pen., Sez. VI, 26 marzo 2026, n. 14172  
Cass. pen., Sez. VI, 8 aprile 2026, n. 17596  
Cass. pen., Sez. VI, 18 aprile 2026, n. 16465

Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

Legge 1° dicembre 1970, n. 898 (cd. *Legge Fortuna-Baslini*)

Legge 19 maggio 1975, n. 151

Legge 5 agosto 1981, n. 442

Convenzione interamericana sulla prevenzione, punizione e sradicamento della violenza contro le donne (cd. *Convenzione di Belem do Pará*)

Decisione quadro 2001/220/GAI

Legge 4 aprile 2001, n. 154  
Protocollo Addizionale alla Carta africana dei Diritti dell’Uomo  
Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale (cd. *Convenzione di Lanzarote*), firmata il 25 ottobre 2007  
Legge 23 aprile 2009, n. 38  
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  
Direttiva europea 2011/92/UE  
Direttiva europea 2012/29/UE  
Legge 1° ottobre 2012, n. 172  
Legge 27 giugno 2013, n. 77  
Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119  
Codice di deontologia medica  
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere (cd. *Convenzione di Istanbul*), entrata in vigore il 1° agosto 2014  
Legge 20 maggio 2016, n. 76 (cd. *Legge Cirinnà*)  
Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 6  
Legge 14 luglio 2017, n. 110  
Decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21  
Legge 19 luglio 2019, n. 69  
Legge 27 settembre 2021, n. 134  
Legge 5 maggio 2022, n. 53  
Legge 8 settembre 2023, n. 122  
Legge 24 novembre 2023, n. 168  
Direttiva europea 2024/1385/UE  
Legge 2 dicembre 2025, n. 181





